

ACS
Organizzazione

**SISTEMA INTEGRATO DELLE POLITICHE STRUTTURALI
PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE FAMILIARE E DELLA NATALITÀ**

Normativa di riferimento

(gennaio 2022)

Provincia Autonoma di Trento

Agenzia per la coesione sociale

Dirigente generale: *Luciano Malfer*

Via don G. Grazioli, 1 - 38122 Trento

Tel. 0461/ 494110 – Fax 0461/494111

agenzia.coesionesociale@provincia.tn.it –

www.trentinofamiglia.it

A cura di:

Redazione e impaginazione: Giovanni Sbeti, Nadia Zorzi

Copertina: Lorenzo Degiampietro

Supervisione: Luciano Malfer

Stampato dal Centro Duplicazioni della Provincia autonoma di Trento nel mese di gennaio 2022

STRUTTURA DELLA PUBBLICAZIONE

ACS Organizzazione SISTEMA INTEGRATO DELLE POLITICHE STRUTTURALI PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE FAMILIARE E DELLA NATALITÀ Normativa di riferimento	
Struttura della pubblicazione	
PRIMA PARTE	LA LEGGE ISTITUTIVA ACS– L.P. N. 3/2006
SECONDA PARTE	LA BUSSOLA ORIENTATIVA DELLA MISSION DELL’AGENZIA – L.P. N. 1/2011
TERZA PARTE	ULTERIORI LEGGI PROVINCIALI DI RIFERIMENTO

REVo2- gennaio 2022 – Collana TrentinoFamiglia 1.1

Indice generale

STRUTTURA DELLA PUBBLICAZIONE.....	3
Premessa.....	7
Prima parte: La legge istitutiva ACS– L.P. n. 3/2006.....	9
1. AGENZIA PER LA COESIONE SOCIALE.....	11
Seconda parte: bussola orientativa della mission dell’Agenzia – l.p. n.1/2011.....	13
1.LEGGE SUL BENESSERE FAMILIARE.....	15
2 TABELLA REVISIONI L.P. N.1/2011.....	41
Terza parte: Ulteriori leggi provinciali di riferimento.....	45
1. SOGGIORNI SOCIO–EDUCATIVI.....	47
2. INCENTIVI ALLE IMPRESE.....	51
3. APPALTI PUBBLICI.....	53
4. POLITICA PROVINCIALE DELLA CASA.....	55
5. ASSEGNO UNICO PROVINCIALE.....	57
6. SERVIZI PRIMA INFANZIA.....	59
7. INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A FINANZIAMENTO REGIONALE.....	61
8. COORDINAMENTO CON LEGGI NAZIONALI.....	63
9. CELIACHIA.....	65
10. SOSTEGNO A CONIUGI SEPARATI.....	67
11. PARI OPPORTUNITÀ.....	71
12. PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE.....	81
13. POLITICHE SOCIALI.....	89
14. INTEGRAZIONE GRUPPI SINTI E ROM RESIDENTI.....	121
15. DOTE FINANZIARIA PER PROGETTI DI VITA.....	127

PREMESSA

La pubblicazione “Legge provinciale n.1 del 2 marzo 2011 “Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità e altre leggi provinciali di riferimento” si presenta con lo scopo di mantenere immediata consapevolezza dello specifico corpus normativo che istituisce, traccia la mission e disciplina i margini di progettualità ed operatività dell’odierna Agenzia per la coesione sociale, la famiglia e la natalità della Provincia autonoma di Trento.

Oltre al richiamo all’art. 39 octies della L.P. n. 3/2016 – istitutivo dell’Agenzia come “Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili” – nella pubblicazione ritroviamo la L.P. n. 1/2011 “ Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare”, la bussola orientativa della mission dell’Agenzia, nonché il richiamo a tutti gli articoli di legge provinciale che nell’ordinamento normativo provinciale attribuiscono e disciplinano complessità, operatività e progettualità innovative all’Agenzia, ora denominata Agenzia per la coesione sociale (ACS).

La pubblicazione comprende infatti le norme sul sostegno economico per le certificazioni familiari e ai percorsi di servizio civile universale provinciale, sui maggior punteggi nelle procedure di appalto pubblico per organizzazioni certificate Family Audit, sull’attenzione alle persone affette da celiachia, sugli incentivi per la nascita di figli, sulla valorizzazione immobiliare attraverso nuovi progetti di vita.

La pubblicazione comprende altresì le normative di riferimento per l’attività della nuova “UMSE pari opportunità e prevenzione violenza e criminalità” incardinata nell’Agenzia, riconducibili ai temi del sostegno dei coniugi separati, delle pari opportunità, della prevenzione della violenza di genere, delle politiche sociali e dell’integrazione di gruppi sinti e rom residenti in trentino.

Non ultimo la pubblicazione richiama l’innovativo articolo normativo attinente la dote finanziaria per progetti di vita voluto per perseguire la crescita quantitativa delle famiglie con figli.

Ne esce un quadro normativo, cresciuto negli anni, che rende oggi l’Agenzia uno strumento sviluppo del benessere del territorio che l’Agenzia stessa ha lo scopo istituzionale di rendere, rafforzandone la coesione sociale, uno spazio di vita attrattivo per le famiglie.

In tutto ciò il focus principale è dunque sempre l’attrattività del territorio trentino. Al contempo si delineano buone pratiche attivabili a livello nazionale ed internazionale rendendo la Provincia autonoma di Trento un laboratorio innovativo di percorsi progettuali ad alto potenziale di sviluppo basati sulla saturazione delle risorse che il territorio medesimo può mettere in campo a limitato costo pubblico.

Nella pubblicazione trova ampio spazio la legge provinciale n. 1/2011 già richiamata come vera bussola orientativa che delinea quel sistema integrato di politiche strutturali famiglia centrico e che disciplina i modi in cui gli enti e le organizzazioni private possono mettere a fattor comune l’obiettivo della promozione e diffusione delle politiche di benessere familiare, di armonizzazione lavoro con impegni familiari, di aiuto concreto a nuclei familiari prevenendo potenziali situazioni di disagio, rafforzando la coesione sociale e, ultimo ma non ultimo, garantendo la maggior sicurezza sociale e vivibilità alla comunità.

Una legge quest'ultima, dinamica ed in continua evoluzione – ben 17 le modifiche rispetto alla prima edizione della norma –, cartina tornasole del sempre maggior interesse a questi temi da parte del legislatore, della crescita di consapevolezza del ruolo istituzionale di Agenzia e del dinamismo con il quale si intrecciano le nuove progettualità della stessa, che da sperimentali entrano a regime, con le nuove relazioni di famiglia, di vicinato, di amicizia, di associazionismo, rivolti a veri progetti di vita nel solco di una rafforzata coesione sociale.

Progettualità e relazioni, quelle richiamate, collante di una comunità e rivolte al benessere che l'odierna "Agenzia per la coesione", attraverso politiche trasversali in tutti gli ambiti della società continua a sostenere con passione, determinazione e concretezza, sempre immaginando ogni giorno un territorio con un fasciatoio in più.

Luciano Malfer
DIRIGENTE GENERALE
Agenzia per la coesione sociale

PRIMA PARTE: LA LEGGE ISTITUTIVA ACS– L.P. N. 3/2006

1. Agenzia per la coesione sociale

Legge provinciale 16 giugno 2006. n. 3 “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino

Omissis

Art. 39 octies

Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

1. Per garantire il carattere intersettoriale e rendere più efficaci le politiche provinciali per la promozione della famiglia e della natalità, sostenere lo sviluppo del benessere della comunità e in particolare dei giovani anche per il tramite delle politiche di pari opportunità, della promozione del servizio civile e dello sport è istituita, con atto organizzativo approvato dalla Giunta provinciale, l’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili.
2. *omissis*
3. Con l’atto organizzativo sono dettate le disposizioni riguardanti le modalità per il coordinamento dei compiti affidati all’agenzia ai sensi del comma 2 con quelli attribuiti ad altre strutture organizzative provinciali.
4. La Provincia può assegnare somme all’agenzia per il suo funzionamento.
5. L’agenzia è diretta da personale con qualifica di dirigente e con incarico di dirigente generale ed è incardinata presso la direzione generale della Provincia.
6. Per incarico dei comuni e delle comunità l’agenzia può esercitare le funzioni e attività di loro competenza, sulla base di un’apposita convenzione

Omissis

Nota 1:

Con Deliberazione della Giunta provinciale n. 1090 del 25 giugno 2021 è stata approvata la nuova denominazione dell’Agenzia, con decorrenza 1 luglio 2021, in “**Agenzia per la coesione sociale, la famiglia e la natalità**”.

Nota 2:

Con Deliberazione della Giunta provinciale n. 2322 del 23 dicembre 2021 è stata approvata la nuova denominazione dell’Agenzia, con decorrenza 1 gennaio 2022, in “**Agenzia per la coesione sociale**”.

SECONDA PARTE: BUSSOLA ORIENTATIVA DELLA MISSION DELL'AGENZIA – L.P. N.1/2011

1. Legge sul benessere familiare

Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 “Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità” (1) (2)

Capo I

Finalità e politiche strutturali

Art. 1

Finalità

1. La Provincia e gli enti locali valorizzano la natura e il ruolo della famiglia e, in particolare, della genitorialità, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31 e 37 della Costituzione. La Provincia promuove la natalità come valore da perseguire anche con strumenti di sostegno delle politiche familiari.

2. Le finalità del comma 1 sono perseguite mediante politiche familiari strutturali che preven- gono le situazioni di disagio o ne promuovono il superamento e che sostengono il benessere della fa- miglia e dei componenti del nucleo familiare. Questa legge, tramite il sostegno dei legami familiari, parentali e sociali, promuove lo sviluppo di risorse umane relazionali a beneficio della coesione sociale del territorio.

3. Le politiche familiari, mediante un insieme di interventi e servizi, mirano a favorire l’assolvi- mento delle responsabilità familiari, a sostenere la genitorialità e la nascita, a rafforzare i legami fa- miliari e i legami tra le famiglie, a creare reti di solidarietà locali, a individuare precocemente le si- tuazioni di disagio dei nuclei familiari, a coinvolgere attivamente le organizzazioni pubbliche e private secondo logiche distrettuali, con l’obiettivo di rafforzare il benessere familiare, la coesione sociale e le dotazioni territoriali di capitale sociale e relazionale.

4. Per sostenere e promuovere sul territorio il benessere e i progetti di vita delle famiglie la Provincia persegue l’obiettivo di coordinare tutte le politiche settoriali per realizzare il sistema inte- grato delle politiche strutturali.

5. In attuazione dei principi di sussidiarietà verticale e orizzontale la Provincia e gli enti locali promuovono il coinvolgimento del terzo settore e dell’associazionismo familiare, con l’obiettivo di so- stenere e tutelare la specificità della relazione familiare, nel quadro più ampio dell’equilibrio del tes- suto sociale e comunitario.

6. La Provincia e gli enti locali promuovono la responsabilità sociale dei soggetti pubblici e pri- vati, attivano processi di rendicontazione sociale definendo specifici indicatori capaci di misurare il benessere della famiglia e quindi il progresso economico, sociale e territoriale.

7. Le politiche familiari concorrono con le altre politiche allo sviluppo economico e culturale del territorio attraverso il rafforzamento della coesione e del capitale sociale e relazionale e la realizza- zione del distretto per la famiglia.

8. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: “legge provinciale sul benessere fami- liare”.

1 La L.P. n. 1/2011 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione T.A.A. n. 10 del 8 marzo 2011

2 Il testo riportato è il testo aggiornato alla data del 19.07.2021 ed estratto dal sito della PAT al link <http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi>

Art. 2

Sistema integrato delle politiche familiari

1. Per realizzare le finalità previste dall'articolo 1 la Provincia e gli enti locali promuovono l'adozione di politiche organiche e intersettoriali, orientano i propri strumenti di programmazione, indirizzano l'esercizio delle proprie funzioni, adottano criteri tesi a garantire il coordinamento, l'integrazione e l'unitarietà delle proprie politiche.

2. In particolare la Provincia e gli enti locali promuovono azioni volte a:

- a) sostenere il diritto delle famiglie allo svolgimento delle loro funzioni sociali ed educative;
- b) agevolare la formazione di nuove famiglie sostenendole nella realizzazione dei loro progetti di vita familiare;
- c) promuovere il diritto alla vita in tutte le sue fasi e sostenere la natalità offrendo alle famiglie e in particolare ai genitori sostegni economici, servizi e un contesto socio-culturale idoneo per consentire loro di non ridimensionare il proprio progetto di vita familiare;
- d) sostenere la corresponsabilità dei genitori negli impegni di crescita e di educazione dei figli, riconoscendo l'importanza della maternità e della paternità per lo sviluppo psico-fisico dei figli e l'equa distribuzione dei carichi familiari tra i coniugi in tutte le fasi del ciclo di vita familiare;
- e) favorire, nell'accesso e nella fruizione dei servizi di conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro, le famiglie nelle quali ciascun genitore lavora o è impegnato nella ricerca attiva di un lavoro;
- f) sostenere l'attività di cura e di assistenza della famiglia nei confronti dei componenti del nucleo familiare e della rete parentale e amicale;
- g) promuovere la partecipazione attiva di cittadini e famiglie, singole o associate, nell'ambito dei principi di solidarietà, sussidiarietà e auto-organizzazione;
- h) promuovere e attuare iniziative a favore della conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro e a favore della condivisione delle responsabilità tra donne e uomini;
- i) valorizzare e sostenere l'associazionismo familiare, indirizzato anche a dare impulso a esperienze di auto-organizzazione;
- j) promuovere le iniziative d'informazione e formazione rivolte alle famiglie e ai genitori per un approfondimento delle loro funzioni e responsabilità educative;
- k) abbattere le disuguaglianze generazionali e favorire lo sviluppo armonico del potenziale umano, nonché l'acquisizione dell'autonomia da parte delle giovani generazioni;
- l) promuovere la creazione di reti di solidarietà tra famiglie, amministrazioni pubbliche, terzo settore e altre organizzazioni, nonché di forme di cittadinanza attiva dei giovani;
- m) realizzare un territorio socialmente responsabile, capace di rafforzare la coesione territoriale e di generare capitale sociale e relazionale per i cittadini e per le famiglie, anche tramite l'individuazione di specifici indicatori di benessere;
- n) promuovere il coinvolgimento delle organizzazioni sia lucrative che non lucrative secondo logiche distrettuali, per orientare servizi e interventi verso i bisogni e il benessere delle famiglie.

3. Le finalità previste dall'articolo 1 sono perseguite realizzando un sistema integrato degli interventi, che si attua mediante raccordi sinergici e strutturali tra le politiche abitative, dei trasporti, dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro, culturali, giovanili, ambientali e urbanistiche, della gestione del tempo, dello sport e del tempo libero, della ricerca e delle altre politiche che concorrono ad accrescere il benessere familiare.

4. La Provincia e gli enti locali promuovono la realizzazione di un sistema integrato delle politiche di prevenzione del disagio per la promozione del benessere delle famiglie.

5. La Provincia e gli enti locali, nell'attuazione degli interventi previsti da questa legge, promuovono la partecipazione e il coinvolgimento di tutti gli attori pubblici e privati nei processi di pianificazione, organizzazione, gestione e valutazione degli interventi.

6. Gli interventi definiti da questa legge che hanno ricadute dirette sullo svolgimento del rapporto di lavoro e sulle condizioni del mercato del lavoro sono definite previo coinvolgimento delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative operanti sul territorio provinciale.

NOTE AL TESTO

Il comma 3 è stato così modificato dall'art. 33 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 18 e dall'art. 28 della l.p. 28 maggio 2018, n. 6.

Art. 3

Politiche strutturali

1. Per realizzare le finalità previste dall'articolo 1 le politiche familiari strutturali sono attuate mediante:

- a) gli interventi previsti da questa legge;
- b) il coordinamento, l'aggiornamento e il potenziamento degli strumenti d'intervento previsti dalle politiche settoriali che incidono sul benessere familiare.

2. Le politiche familiari strutturali sono attuate, in particolare, mediante:

- a) interventi di sostegno dei progetti di vita delle famiglie;
- b) misure volte a coordinare i tempi del territorio e a favorire la conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro;
- c) interventi volti a realizzare il distretto per la famiglia, tramite l'incremento qualitativo e quantitativo dei servizi resi dalle organizzazioni private alle famiglie con figli;
- d) il coinvolgimento dei soggetti indicati nell'articolo 3, comma 3, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali), e comunque dell'associazionismo familiare, nell'erogazione dei servizi alle famiglie e nell'elaborazione delle politiche strutturali rivolte alle famiglie;
- e) la pianificazione degli interventi e dei servizi e l'attuazione di misure organizzative, di comunicazione e di semplificazione che favoriscano un più agevole accesso delle famiglie ai servizi;
- f) ogni altro intervento finalizzato alla promozione del benessere familiare.

3. I criteri generali per l'attuazione di questa legge sono approvati con deliberazione della Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

4. Per l'accesso agli interventi di sostegno economico previsti dagli articoli 5, comma 1, lettera b), e 6, commi 5 e 6, si applica l'articolo 6, comma 2, della legge provinciale sulle politiche sociali.

5. L'erogazione degli interventi di sostegno economico previsti da questa legge è finalizzata al sostegno del ruolo sociale delle famiglie; la valutazione delle condizioni economico-patrimoniali del nucleo familiare è finalizzata a una ripartizione equa delle risorse a partire dalle famiglie più deboli ed effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3; gli interventi sono concessi alle condizioni, con i criteri e con le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

6. Salvo diversa disposizione stabilita dalla normativa di settore, i nuclei familiari che fruiscono di prestazioni consistenti nell'erogazione di un servizio partecipano alla spesa in relazione alla condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza, secondo quanto previsto

dall'articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 1993, nonché in relazione alla tipologia della prestazione erogata.

7. Fino all'adozione del decreto del Presidente della Provincia previsto dall'articolo 36, comma 1, gli interventi trasferiti con lo stesso decreto sono disciplinati, nel rispetto della deliberazione prevista dal comma 3, con criteri, modalità, tempi e condizioni stabiliti dalla Giunta provinciale. Le agevolazioni e i servizi erogati sono resi con le modalità stabilite da questi ultimi criteri, nei limiti delle risorse disponibili, secondo quanto previsto dall'articolo 35.

Capo II

Interventi di sostegno dei progetti di vita delle famiglie

Art. 4

Orientamento delle politiche di settore

1. Nella determinazione delle proprie politiche settoriali la Provincia e gli enti locali sostengono i progetti di vita dei nubendi, delle giovani coppie e delle famiglie con figli.

2. Le finalità del comma 1 sono perseguite, in particolare:

- a) nella concessione delle agevolazioni previste dalla normativa provinciale in materia di edilizia abitativa agevolata e pubblica, con particolare riferimento alla locazione di alloggi prevista dall'articolo 1, comma 3, lettera d), della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)";
- b) nella concessione delle provvidenze previste dalla normativa provinciale in materia di politiche sociali, con particolare riferimento agli interventi di sostegno economico indirizzati ai soggetti che lavorano o sono comunque in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo ai sensi dell'articolo 35, comma 2, lettera a), della legge provinciale sulle politiche sociali.

3. Ai fini di questa legge sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i minori in stato di affidamento familiare; ai medesimi fini le politiche di settore possono prevedere criteri e modalità per consentire a entrambi i genitori, in caso di affidamento condiviso, di richiedere alternativamente l'erogazione della prestazione a beneficio del minore.

NOTE AL TESTO

Il comma 3 è stato così modificato dall'art. 19 della l.p. 18 giugno 2012, n. 13.

Art. 5

Sostegni economici

1. Per favorire l'assolvimento delle responsabilità familiari, sostenere la genitorialità, la nascita e la formazione di nuove famiglie, nel rispetto dei singoli progetti di vita, con attenzioni specifiche per le famiglie monogenitoriali e le famiglie numerose sono previsti:

- a) *omissis*
- b) la concessione di un contributo mensile per il genitore che si astiene temporaneamente dall'attività lavorativa fuori dalla famiglia per dedicarsi alla cura del figlio nel suo primo anno di vita, a condizione che l'altro genitore, se presente, svolga attività lavorativa o non sia idoneo all'attività di cura; se il genitore che si dedica alla cura del figlio non è occupato il contributo corrisposto per l'attività di cura è riparametrato secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale; fino al compimento del primo anno di vita del bambino l'intervento è alternativo rispetto a quello previsto dall'articolo 9, comma 4;

b bis) *omissis*

- c) il sostegno alle famiglie numerose con le modalità stabilite dall'articolo 6;
- d) la concessione di un unico assegno familiare, comprensivo delle agevolazioni economiche disciplinate dalle norme di settore, tramite la riorganizzazione delle prestazioni e degli interventi erogati dalla Provincia, con le modalità stabilite dall'articolo 7;
- e) l'accesso ai benefici previsti dall'articolo 8.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 16 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16, dall'art. 51 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1, dall'art. 38 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14, dall'art. 28 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 21 e dall'art. 33 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 18.

Art. 6

Interventi in favore delle famiglie numerose

1. La Provincia e gli enti locali agevolano le famiglie numerose attraverso specifici interventi. Ai fini di questa legge per famiglia numerosa s'intende la famiglia con almeno tre figli a carico; è da considerare a carico anche il concepito. Si considera a carico della famiglia il figlio che nell'anno di riferimento percepisce un reddito personale inferiore a 6.000 euro; la Giunta provinciale può rideterminare annualmente quest'ultima somma in relazione all'incremento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

2. I servizi di mensa scolastica e di trasporto scolastico e il servizio di prolungamento d'orario nelle scuole dell'infanzia sono resi con particolari agevolazioni, concesse a partire dal terzo figlio, volte anche ad abbattere i costi a carico delle famiglie.

3. *omissis*

4. La Provincia può prevedere un ticket sanitario familiare agevolato che tenga conto dei carichi familiari.

5. *omissis*

6. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere individuati ulteriori interventi di competenza della Provincia o degli enti locali. Se essi sono di competenza degli enti locali la deliberazione è assunta previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

7. I commi 1 e 2 costituiscono determinazione di standard o livello minimo di prestazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), della legge provinciale n. 3 del 2006.

8. La Provincia adegua i finanziamenti erogati ai soggetti che gestiscono i servizi previsti dai commi 2 e 6 in relazione all'incremento di costi conseguenti all'applicazione di queste disposizioni.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 36 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18, dall'art. 16 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16, dall'art. 11 del d.p.p. 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg (che ha abrogato il comma 5 ai sensi dell'art. 28, comma 7 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 20) e dall'art. 33 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 18.

Art. 6 bis

Interventi per favorire e sostenere le famiglie nella crescita sportiva

1. La Provincia promuove la stipulazione degli accordi di programma previsti dall'articolo 34 per realizzare un distretto famiglia per lo sport, volto in particolare a consentire alle famiglie in difficoltà

economica e alle famiglie numerose di avvicinarsi allo sport e d'intraprendere percorsi sportivi a favore dei figli.

1 bis. Nell'ambito delle azioni del distretto famiglia per lo sport la Provincia riconosce un contributo alle famiglie in difficoltà economica e alle famiglie numerose. Il contributo è concesso ed erogato alle famiglie beneficiarie dai distretti famiglia per il tramite delle comunità e dei comuni competenti per territorio o da altri enti delegati, oppure dai comuni non appartenenti ad alcun distretto che aderiscono all'iniziativa, anche con ricorso alle carte destinate all'acquisto di determinate tipologie di beni previste dall'articolo 28 (Assegno unico provinciale), comma 4, della legge provinciale n. 20 del 2016.

1 ter. La Provincia ripartisce a favore degli enti indicati nel comma 1 le risorse finalizzate all'intervento in parola nei limiti degli stanziamenti. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché ogni altro aspetto necessario all'attuazione di questa misura. Alle famiglie di cui al comma 1 dell'articolo 6 è riconosciuto il contributo per ogni figlio minorenni.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 33 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 18 e così modificato dall'art. 20 della l.p. 6 agosto 2020, n. 6.

Art. 6 ter

Interventi per favorire e sostenere le famiglie nella crescita culturale

1. La Provincia agevola le famiglie attraverso specifici interventi volti in particolare a consentire alle famiglie in difficoltà economica e alle famiglie numerose previste dall'articolo 6, comma 1, di avvicinarsi alla cultura e di intraprendere percorsi culturali a favore dei figli.

2. Per le finalità del comma 1 la Provincia riconosce un contributo erogato alle famiglie beneficiarie per il tramite delle scuole musicali, delle federazioni e di altri enti strumentali aderenti al progetto.

3. La Provincia ripartisce a favore dei soggetti indicati nel comma 2 le risorse finalizzate all'intervento sulla base delle domande raccolte dai soggetti medesimi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo. Alle famiglie numerose previste dall'articolo 6, comma 1, è riconosciuto il contributo per ogni figlio minorenni.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 4 della l.p. 14 giugno 2021 n. 14

Art. 7

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 11 del d.p.p. 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg, ai sensi dell'art. 28, comma 7 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 20.

Art. 7 bis
Contributi

1. La Provincia, acquisito il parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, può concedere a soggetti pubblici e a soggetti privati non lucrativi contributi per la realizzazione di interventi finalizzati al sostegno dei progetti di vita delle famiglie fino all'80 per cento della spesa ammissibile.

2. La Giunta provinciale disciplina le modalità di attuazione di quest'articolo e in particolare specifica le tipologie di soggetti ammessi al beneficio.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 51 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1.

ATTUAZIONE

Per l'attuazione di quest'articolo vedi la deliberazione della giunta provinciale 9 giugno 2014, n. 938, modificata dalla deliberazione 18 luglio 2014, n. 1216.

Art. 8

Sostegno delle famiglie in situazione di temporanea difficoltà economica

1. Per sostenere le persone e i nuclei familiari che si trovano in situazione di possibile esclusione sociale e di temporanea difficoltà economica dipendente da eventi di carattere contingente e straordinario e per favorire l'apprendimento di una corretta e consapevole gestione delle loro risorse economiche, la Provincia promuove l'erogazione di prestiti di modesta entità e l'attivazione di specifici percorsi formativi per la gestione del bilancio e dell'indebitamento individuale e familiare. I prestiti possono essere concessi anche a genitori separati o divorziati. La struttura provinciale competente in materia di politiche sociali gestisce gli interventi previsti da quest'articolo direttamente o per il tramite dei soggetti previsti dal comma 2.

2. La Provincia, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa provinciale in materia di contratti, può affidare l'attuazione degli interventi previsti da quest'articolo ad associazioni, enti, fondazioni oppure organizzazioni senza scopo di lucro con sedi operative collocate nel territorio provinciale.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti i criteri per l'attuazione di quest'articolo e, in particolare, i requisiti del soggetto gestore individuato ai sensi del comma 2, le condizioni e le modalità di accesso ai percorsi formativi e ai prestiti, il contenuto della convenzione che stabilisce anche le modalità di rendicontazione delle attività e delle somme affidate in gestione.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 28 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 21, modificato dall'art. 27 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 20, dall'art. 18 della l.p. 2 agosto 2017, n. 9 e dall'art. 33 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 18.

ATTUAZIONE

Per l'attuazione del comma 3 vedi la deliberazione della giunta provinciale 22 settembre 2017, n.1507.

Art. 8 bis
Misure per la natalità

1. La Provincia, al fine di perseguire e promuovere le azioni del sistema integrato delle politiche familiari previsto dall'articolo 2, comma 2, approva un piano strategico straordinario a favore della famiglia e della natalità, per contrastare il calo demografico.

2. Il piano strategico straordinario a favore della famiglia e della natalità, approvato con deliberazione della Giunta provinciale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo articolo, è finalizzato a:

- a) modulare misure di sostegno al reddito rivolte alle famiglie, promuovendo forme di premialità variabili in funzione del numero dei figli, della territorialità e della permanenza sul territorio;
- b) facilitare l'accesso ai servizi di conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro in una logica di continua innovazione, per sostenere l'occupazione femminile, la residenza sui territori e i consumi;
- c) sviluppare il sistema trentino qualità famiglia di cui al capo IV;
- d) ampliare le opportunità a favore dei giovani maggiorenni per favorire il processo di indipendenza dal nucleo familiare e la realizzazione del loro progetto di vita;
- e) rafforzare le reti familiari, extra-familiari e l'associazionismo familiare.

3. Per i fini del comma 2, lettera a), la Provincia concede in via straordinaria, ai nuclei familiari nei quali nasce un figlio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, un assegno di natalità, per la durata massima di trentasei mesi a decorrere dal mese successivo a quello della nascita. L'assegno è concesso anche in caso di adozione, a decorrere dal mese successivo a quello dell'ingresso nel nucleo familiare e comunque non oltre il compimento del diciottesimo anno di età.

4. Con uno o più regolamenti sono individuate le condizioni e i requisiti di accesso all'assegno di natalità previsto dal comma 3. Alla data di presentazione della domanda il richiedente deve aver maturato una residenza anagrafica continuativa in provincia di Trento di almeno due anni negli ultimi dieci, nonché i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Ai soli fini del computo della residenza resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (legge provinciale sugli emigrati trentini 2000). Resta fermo in ogni caso il requisito della residenza in provincia di Trento ai fini della presentazione della domanda e per il mantenimento del beneficio.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti, tenuto conto della condizione economica familiare del nucleo, i criteri per determinare l'assegno di natalità, le modalità e i termini di presentazione delle domande, le modalità per l'erogazione del contributo, le eventuali incompatibilità o limiti di cumulo con analoghe agevolazioni dello Stato aventi le medesime finalità e ogni altro elemento necessario per la sua attuazione. I requisiti per l'accesso all'assegno di natalità e gli elementi per la determinazione della relativa misura possono essere dedotti dalla domanda per il conseguimento dell'assegno unico provinciale previsto dall'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20.

6. L'importo annuo massimo dell'assegno di natalità che può essere riconosciuto è di 1.200 euro per il primo figlio del nucleo, 1.440 euro per il secondo e 2.400 euro a partire dal terzo figlio del nucleo. La deliberazione prevista dal comma 5 può stabilire che una quota dell'assegno di natalità sia graduata in base a indicatori che tengano conto del numero di anni di residenza in provincia di Trento superiori a quelli necessari per l'accesso al beneficio e del grado di sviluppo territoriale rispetto alla localizzazione della residenza.

7. L’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa, istituita ai sensi dell’articolo 34 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 è competente alla concessione e erogazione dell’assegno di natalità.

8. Per realizzare le finalità del comma 2, lettera b), dirette a promuovere la conciliazione vita – lavoro e a sostenere la crescita dell’occupazione femminile, la Provincia può intervenire sulla quota dell’assegno unico provinciale prevista dall’articolo 28, comma 2, lettera b), della legge provinciale n. 20 del 2016 con un finanziamento straordinario finalizzato all’ulteriore riduzione della tariffa mensile unica provinciale per sostenere gli oneri derivanti dall’accesso ai nidi d’infanzia, ai nidi familiari e ai servizi per la prima infanzia.

9. La deliberazione prevista dal comma 5 è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto da quest’articolo. La domanda per il conseguimento dell’assegno unico provinciale di cui all’articolo 28 della legge provinciale n. 20 del 2016 presentata nell’anno 2019 per ottenere il beneficio nell’anno 2020 è ritenuta valida anche ai fini della concessione dell’assegno di natalità previsto da quest’articolo, ferma restando l’integrazione riferita al requisito della residenza.

NOTE AL TESTO

- *Articolo aggiunto dall’art. 39 della l.p. 6 agosto 2019, n. 5 (che non stabilisce se il nuovo articolo dev’essere inserito nel capo II o nel capo III della legge) e così modificato dall’art. 25 della l.p. 23 dicembre 2019, n. 13.*
- *Vedi anche l’art. 26 della l.p. 23 dicembre 2019, n. 13.*

Capo III

Misure per coordinare i tempi del territorio e favorire la conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro

Art. 9

Servizi di conciliazione per la prima infanzia in fascia zero – tre anni. Diritti delle famiglie

1. La Provincia e gli enti locali assumono come obiettivo il completo soddisfacimento della domanda delle famiglie di conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro con riguardo ai servizi per la prima infanzia nella fascia di età compresa tra zero e tre anni secondo criteri coerenti con gli obiettivi previsti dall’articolo 2, comma 2, lettere d) ed e).

2. Per le finalità del comma 1 sono promossi:

- a) la diffusione territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia previsti dalla legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido), nel rispetto della pianificazione di settore;
- b) la diffusione territoriale del servizio Tagesmutter previsto dalla legge provinciale sugli asili nido;
- c) l’utilizzo di buoni di servizio per l’acquisto di servizi per la prima infanzia erogati dalle organizzazioni accreditate, anche impiegando gli stanziamenti del fondo sociale europeo; l’intervento non è cumulabile con altri benefici previsti dalla normativa statale per le medesime finalità;
- c bis) l’utilizzo di buoni di servizio da parte delle madri lavoratrici per il pagamento di un’assistente materna (baby sitter), da erogare dalla nascita del figlio e fino al terzo anno di vita, anche impiegando gli stanziamenti del fondo sociale europeo; l’intervento non è cumulabile con altri benefici previsti dalla normativa statale per le medesime finalità;
- d) la diffusione dei progetti di auto-organizzazione di servizi da parte dell’associazionismo familiare, ai sensi dell’articolo 23.

3. Per conseguire l'obiettivo previsto dal comma 1, a richiesta delle famiglie è predisposto un progetto di conciliazione familiare; al raggiungimento dell'obiettivo concorrono inoltre la diffusione e la specializzazione della filiera di servizi di conciliazione per la prima infanzia in fascia zero – tre anni indicati nel comma 2.

4. Se il progetto di conciliazione famiglia – lavoro, nel rispetto della pianificazione di settore, non assicura alla famiglia richiedente il godimento di uno degli strumenti previsti dal comma 2, in ragione dell'indisponibilità del servizio sul territorio, è erogato un assegno economico mensile per dare alle famiglie la possibilità di conseguire servizi di conciliazione alternativi. L'importo dell'assegno tiene conto anche delle provvidenze erogate ai sensi della legge regionale n. 1 del 2005. Le famiglie numerose definite dall'articolo 6, su richiesta, possono accedere al sostegno economico previsto da questo comma anche prescindendo dall'indisponibilità sul territorio dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, le attività previste da questo articolo sono svolte dall'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili, prevista dall'articolo 39 octies della legge provinciale n. 3 del 2006, anche avvalendosi degli sportelli unici per il cittadino e la famiglia, ai sensi dell'articolo 28.

6. I criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti dai commi 2 e 4 sono disciplinati con deliberazione della Giunta provinciale, coordinando comunque questi interventi con quelli previsti in materia dalla vigente normativa della Regione Trentino – Alto Adige/Südtirol. La mancata vaccinazione non comporta l'esclusione dalla fruizione dei buoni di servizio a cofinanziamento del fondo sociale europeo previsti da questo articolo e dall'articolo 10.

NOTE AL TESTO

- *Articolo così modificato dall'art. 51 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1, dall'art. 38 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14 e dall'art. 33 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 18.*
- *Vedi anche l'art. 30 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 20 e l'art. 26 della l.p. 23 dicembre 2019, n. 13.*

Art. 10

Potenziamento degli strumenti di conciliazione dei tempi familiari e dei tempi di lavoro

1. La Provincia promuove il potenziamento dei servizi che favoriscono la conciliazione famiglia – lavoro, anche con riguardo alla domanda di questi servizi relativamente alle fasce di età al di fuori di quella zero – tre anni.

2. Con deliberazione dalla Giunta provinciale sono individuati gli interventi previsti dal comma 1. Agli interventi derivanti dalla messa a regime di progetti sperimentali si applica, a seguito di una loro valutazione positiva, quanto previsto dall'articolo 38, comma 4, della legge provinciale sulle politiche sociali.

3. Per le finalità previste dal comma 1 la Provincia può erogare buoni di servizio per l'acquisto di servizi da soggetti accreditati, anche utilizzando gli stanziamenti del fondo sociale europeo.

4. La Provincia promuove la rimozione degli ostacoli di spazio e di tempo all'esercizio dell'attività lavorativa da parte dei lavoratori domiciliati lontano dai maggiori centri residenziali, favorendo la costituzione di postazioni di telelavoro o di telecentri. Questi interventi possono essere affidati anche a Trentino sviluppo s.p.a.

5. Nel rispetto delle disposizioni statali in vigore la Provincia può determinare l'articolazione del calendario scolastico tenendo conto anche delle esigenze di conciliazione dei tempi familiari con i tempi di lavoro.

5 bis. Al fine di potenziare gli strumenti di conciliazione dei tempi di vita familiare con i tempi di vita lavorativa, la Provincia può pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati e le informazioni relativi ai servizi di conciliazione proposti dalle organizzazioni pubbliche e private, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

NOTE AL TESTO

Il comma 5 bis è stato aggiunto dall'art. 29 della l.p. 28 maggio 2018, n. 6.

Art. 11

Conciliazione fra famiglia e lavoro nelle organizzazioni pubbliche e private

1. La Provincia promuove l'adozione da parte di tutte le organizzazioni pubbliche e private di modalità di gestione delle risorse umane che consentano di realizzare, con misure concrete, la conciliazione dei tempi della vita lavorativa con i tempi della vita familiare. Alle organizzazioni che adottano queste modalità gestionali la Provincia può riconoscere strumenti di premialità che possono consistere anche nella concessione di una maggiorazione dei contributi o, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale in materia di appalti, nell'attribuzione di punteggi aggiuntivi nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Con deliberazione della Giunta provinciale, da sottoporre al parere preventivo della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, possono essere definite le modalità di raccordo degli strumenti di premialità con le discipline amministrative di settore.

1 bis. La Giunta provinciale può disciplinare con propria deliberazione, da sottoporre al parere preventivo della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, le linee guida per la certificazione delle organizzazioni che aderiscono al modello previsto dal comma 1 e può determinare la quota di compartecipazione ai costi sostenuti dalla Provincia per il rilascio della certificazione.

2. Le organizzazioni che adottano il modello previsto dal comma 1 e quelle rientranti nel distretto dell'economia solidale disciplinato dall'articolo 5 della legge provinciale sulle politiche sociali e dalla legge provinciale 17 giugno 2010, n. 13 (Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese), sono iscritte nel registro previsto dall'articolo 16, comma 2.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 28 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 21.

ATTUAZIONE

Per l'attuazione del comma 1 bis vedi la deliberazione della giunta provinciale 15 giugno 2018, n. 1055.

Art. 12

Servizi di prossimità interaziendali

1. La Provincia favorisce l'istituzione, il mantenimento e la diffusione di servizi interaziendali di prossimità a supporto dello svolgimento degli impegni familiari; a questo fine promuove l'incontro tra domanda e offerta di servizi valorizzando le potenzialità delle strumentazioni informatiche e telematiche, nonché l'erogazione di questi servizi, compresa la fornitura di prodotti e servizi all'utente, anche da parte delle organizzazioni rientranti nel distretto dell'economia solidale.

2. Per ottimizzare la conciliazione tra famiglia e lavoro, la Provincia in particolare promuove la messa a disposizione, da parte dei datori di lavoro nei confronti dei propri dipendenti o delle persone

che comunque prestano servizio a favore degli stessi, di servizi di prossimità o di facilitazioni logistiche per l'acquisizione di questi servizi da soggetti terzi.

Art. 13

Coordinamento dei tempi e fruizione degli spazi

1. La Provincia promuove il coordinamento e l'amministrazione dei tempi e degli orari del territorio, per migliorare l'accessibilità e la fruibilità dei servizi di interesse pubblico, la mobilità urbana, le pari opportunità fra uomini e donne e l'uso del tempo per fini di solidarietà sociale, favorendo la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé.

2. L'azione prevista dal comma 1 è volta a promuovere:

- a) la mobilità sostenibile di persone e di merci, finalizzata al miglioramento della viabilità e della qualità ambientale, anche attraverso l'utilizzo di forme di mobilità alternative all'uso dell'auto-mezzo privato;
- b) l'accessibilità e la fruibilità temporale dei servizi pubblici e privati, e in particolare dei servizi socio-sanitari, scolastici e culturali, con specifico riferimento a biblioteche, musei ed enti culturali, promuovendo il coordinamento tra orari e localizzazione dei servizi e favorendo la pluralità di offerte;
- c) la riqualificazione degli spazi urbani per migliorare i circuiti di socialità, per favorire le attività ludico-ricreative e di mobilità che promuovono l'autonomia, lo sviluppo psico-fisico e cognitivo di bambini e ragazzi;
- d) il coordinamento degli orari dei servizi sul territorio con il sistema degli orari di lavoro dentro le imprese e gli enti, per favorire l'equilibrio tra le responsabilità professionali e familiari e una migliore ripartizione di queste responsabilità all'interno della famiglia;
- e) la fruizione degli spazi e delle strutture pubbliche per accrescere le opportunità di incontro e confronto delle famiglie e dell'associazionismo familiare e per sostenere la coesione sociale e il capitale relazionale della comunità;
- f) le attività di informazione e comunicazione volte a favorire l'esercizio delle funzioni in materia di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari, nonché a diffondere la conoscenza delle buone prassi adottate;
- g) le azioni di ricerca volte a migliorare le conoscenze scientifiche e specialistiche in materia di politiche temporali, anche mediante accordi con l'Università degli studi di Trento.

3. Il coordinamento dei tempi e la fruizione degli spazi si attua tramite la predisposizione di piani territoriali degli orari, anche a carattere sperimentale e graduale, volti al coordinamento e all'armonizzazione degli orari. I piani territoriali degli orari sono realizzati nella reciproca cooperazione fra la Provincia, i comuni, le comunità, gli altri enti pubblici territoriali e gli enti strumentali della Provincia, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

4. I piani, tra l'altro, sono diretti al coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, dei trasporti pubblici, delle attività culturali e di spettacolo, nonché alla promozione del tempo per fini di solidarietà sociale.

5. Per le finalità di questo articolo la Provincia coinvolge il sistema delle autonomie locali.

Art. 14

Banche del tempo

1. Per favorire lo scambio di servizi di vicinato e l'estensione della solidarietà nelle comunità locali e per incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni e organizzazioni che in-

tendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse, la Provincia e gli enti locali sostengono le banche del tempo, associazioni di promozione sociale iscritte nel registro previsto dall'articolo 3 bis della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato).

2. Per le finalità del comma 1, la Provincia e gli enti locali possono mettere a disposizione delle banche del tempo beni mobili e immobili, in comodato anche gratuito, e concedere contributi per il loro funzionamento fino all'80 per cento della spesa ammessa, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

3. La Provincia inoltre sostiene le organizzazioni di secondo livello previste dall'articolo 21 che realizzano attività di incontro e di coordinamento a livello provinciale delle banche del tempo nonché iniziative di formazione e di informazione relative alle banche del tempo, attraverso il finanziamento di specifici progetti, anche pluriennali, definiti secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

Art. 15

Attività lavorative per studenti durante il periodo estivo

1. La Provincia riconosce il potenziale educativo e formativo delle attività lavorative che gli studenti in età lavorativa svolgono durante il periodo estivo, anche all'estero, e sostiene lo sviluppo di queste attività lavorative estive quale strumento per:

- a) promuovere la formazione dei giovani;
- b) accrescere il benessere e lo sviluppo della persona;
- c) promuovere il benessere familiare;
- d) favorire la conciliazione fra famiglia e lavoro nel periodo estivo.

2. *omissis*

NOTE AL TESTO

Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 30 della l.p. 28 maggio 2018, n. 6.

Art. 15 bis

Indipendenza abitativa dei giovani maggiorenni

1. *omissis*

2. I soggetti aderenti al distretto per la famiglia possono sviluppare progettualità condivise per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 6 ter, comma 1, della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007), favorendo la messa a disposizione di beni pubblici o privati, anche a titolo gratuito, a vantaggio dei giovani che intendono realizzare forme di coabitazione o propri progetti di vita. Per l'attuazione di quest'articolo si applicano gli accordi volontari di obiettivo previsti dall'articolo 34.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 27 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 20 e così modificato dall'art. 31 della l.p. 28 maggio 2018, n. 6.

Capo IV
Trentino distretto per la famiglia

Art. 16
Distretto per la famiglia

1. La Provincia favorisce la realizzazione di un distretto per la famiglia, inteso quale circuito economico, educativo e culturale, a base locale, all'interno del quale attori diversi per ambiti di attività e finalità operano con l'obiettivo di promuovere e valorizzare la famiglia e in particolare la famiglia con figli. Il distretto per la famiglia consente:

- a) alle famiglie di esercitare con consapevolezza le proprie funzioni fondamentali e di creare benessere familiare, coesione e capitale sociale;
- b) alle organizzazioni pubbliche e private di offrire servizi, anche a carattere turistico, e interventi qualitativamente aderenti alle esigenze e alle aspettative delle famiglie, residenti e ospiti, e di accrescere l'attrattività territoriale, contribuendo allo sviluppo locale;
- c) di qualificare il territorio come laboratorio strategico all'interno del quale si sperimentano e si integrano le politiche pubbliche, si confrontano e si rilanciano le culture amministrative, si innovano i modelli organizzativi, in una dimensione di incontro e confronto nell'ambito del contesto nazionale ed europeo.

2. Per i fini del comma 1, con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, è istituito un registro dei soggetti pubblici e privati che aderiscono al distretto per la famiglia, distinto per tipologie di attività e ambiti d'intervento; la deliberazione disciplina anche gli standard familiari, i criteri, le modalità di accesso e le condizioni per l'iscrizione e la cancellazione dal registro. Nel registro sono iscritti gli operatori che supportano la realizzazione del distretto per la famiglia e le organizzazioni e i soggetti che partecipano al processo di certificazione previsto all'articolo 11, sia a livello locale che nazionale.

2.1. Ai fini dell'iscrizione nel registro previsto dal comma 2, gli operatori devono essere in possesso della certificazione di competenze rilasciata nel rispetto delle disposizioni provinciali e statali vigenti in materia di validazione e certificazione di competenze, secondo quanto disciplinato dalla Giunta provinciale.

2.2. Al fine di realizzare il sistema integrato delle politiche familiari, aumentare la conoscenza delle famiglie sulle opportunità esistenti e specializzare i territori come amici della famiglia, il registro è pubblicato sul sito internet della Provincia, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

2 bis. La Provincia, gli enti locali e le loro società strumentali possono riconoscere alle associazioni, fondazioni e alle altre organizzazioni pubbliche o private aderenti al distretto per la famiglia, iscritti al registro previsto dal comma 2 o in possesso del marchio famiglia di cui al comma 4, strumenti di premialità che possono consistere nella maggiorazione di punteggi per la concessione di contributi. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, possono essere definite le modalità di raccordo degli strumenti di premialità con le discipline amministrative di settore.

2 ter. La Provincia può riconoscere un contributo per sostenere il costo degli operatori che supportano la realizzazione del distretto, secondo modalità e criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

3. *omissis*

4. Per qualificare i servizi familiari dei soggetti aderenti al distretto per la famiglia la Giunta provinciale può disciplinare l'istituzione di uno o più marchi da rilasciare agli iscritti al registro previsto dal comma 2.

5. La Giunta provinciale costituisce una commissione tecnica, composta anche da esperti esterni, con il compito di definire gli interventi previsti da questo capo.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 28 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 21, dall'art. 27 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 20, dall'art. 33 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 18, dall'art. 32 della l.p. 28 maggio 2018, n. 6 e dall'art. 39 della l.p. 6 agosto 2019, n. 5.

ATTUAZIONE

Per l'attuazione del comma 2 ter vedi la deliberazione della giunta provinciale 10 luglio 2020, n. 960.

Art. 17

Standard di qualità familiare e carta dei servizi

1. Le organizzazioni pubbliche e private che intendono aderire al distretto per la famiglia devono rispettare gli standard di qualità familiare dei servizi erogati o implementare i processi gestionali definiti dalla Giunta provinciale con deliberazione.

2. Le organizzazioni pubbliche e private che erogano servizi e prestazioni a favore della famiglia secondo quanto stabilito dal comma 1 adottano la carta dei servizi familiari, per tutelare cittadini e famiglie garantendo la trasparenza nell'erogazione dei servizi.

3. La carta dei servizi, esposta nei luoghi in cui avviene l'erogazione delle prestazioni e comunque adeguatamente pubblicizzata, esplica:

- a) l'impegno espresso dall'organizzazione;
- b) le caratteristiche delle prestazioni erogate, con specificazione delle modalità di accesso, degli orari e dei tempi di erogazione;
- c) i prezzi o le tariffe della prestazione;
- d) le modalità e le procedure per la presentazione di osservazioni e critiche;
- e) ogni altro elemento utile ai fini di questo articolo.

4. La Giunta provinciale con deliberazione può adottare lo schema generale di riferimento per la redazione e l'aggiornamento della carta dei servizi familiari.

5. Per le finalità del comma 1 la concessione di agevolazioni previste dalle leggi di settore può essere subordinata, inoltre, a una gestione dei servizi erogati orientata alle esigenze delle famiglie, pena la revoca totale o parziale del contributo.

Art. 18

Standard di qualità familiare infrastrutturali

1. La Giunta provinciale può subordinare al rispetto di standard di qualità familiare delle infrastrutture la concessione di agevolazioni previste dalle discipline dei settori economici per la costruzione o l'ammodernamento delle opere.

2. Gli standard di qualità familiare previsti dal comma 1 consistono in requisiti infrastrutturali che consentono all'organizzazione di erogare servizi adeguati alle esigenze dei nuclei familiari e alle famiglie di poter fruire del servizio offerto. Con deliberazione la Giunta provinciale definisce gli standard e ne stabilisce anche le modalità di raccordo con le discipline amministrative di settore.

3. Questo articolo si può applicare anche per disciplinare agevolazioni, comunque denominate, per specifici interventi realizzati da altri soggetti pubblici e privati.

Art. 19

Certificazione territoriale familiare

1. La certificazione territoriale familiare è uno strumento al quale aderiscono volontariamente le organizzazioni pubbliche e private che intendono, nell'ambito del distretto per la famiglia, adottare standard di qualità familiare dei servizi erogati o implementare i processi gestionali, per accrescere il benessere familiare territoriale.

2. Obiettivo prioritario della certificazione è definire un processo che consente di qualificare un territorio amico della famiglia, con lo scopo di contribuire alla realizzazione del sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità.

3. La Giunta provinciale definisce con deliberazione le linee guida disciplinando:

- a) il processo di certificazione;
- b) i ruoli e le funzioni dei soggetti coinvolti nel processo di certificazione;
- b bis) l'eventuale quota di compartecipazione ai costi sostenuti dalla Provincia per il rilascio della certificazione;
- c) gli standard di qualità familiare per i servizi e i processi di gestione;
- c bis) i marchi famiglia riferiti agli standard di qualità familiare;
- d) le modalità di verifica e di valutazione del processo;
- e) ogni altro elemento utile ai fini di questo articolo.

3 bis. Per i fini di quest'articolo la Provincia svolge le funzioni di ente di certificazione.

3 ter. La Provincia persegue le finalità individuate da quest'articolo anche avvalendosi delle attività e delle iniziative formative della società prevista dall'articolo 35 della legge provinciale n. 3 del 2006.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 51 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1, dall'art. 18 della l.p. 2 agosto 2017, n. 9 e dall'art. 33 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 18.

ATTUAZIONE

Per l'attuazione del comma 3 vedi la deliberazione della giunta provinciale 15 giugno 2018, n. 1055.

Capo V

Associazionismo familiare

Art. 20

Promozione e sostegno dell'associazionismo familiare

1. Per incentivare e valorizzare le reti primarie di solidarietà la Provincia coinvolge l'associazionismo familiare e le organizzazioni del privato sociale nella pianificazione, gestione e valutazione delle politiche familiari.

2. La Provincia in particolare valorizza le associazioni familiari e le organizzazioni del privato sociale che:

- a) organizzano e attivano esperienze di associazionismo per favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare nonché la solidarietà intergenerazionale;
- b) promuovono iniziative di sensibilizzazione e di formazione delle famiglie e nello specifico dei ge-

nitori per lo svolgimento dei loro compiti sociali ed educativi.

3. La Provincia può concedere contributi, fino all'80 per cento della spesa ammessa, per sostenere spese di funzionamento delle associazioni di famiglie iscritte all'albo delle organizzazioni di volontariato previsto dall'articolo 3 della legge provinciale sul volontariato.

4. La Provincia inoltre sostiene, nei limiti e con i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta provinciale, le associazioni familiari regolarmente iscritte all'albo delle organizzazioni di volontariato che tra l'altro svolgono attività formative relative:

- a) alla vita di coppia, alle competenze educative genitoriali per l'esercizio consapevole e responsabile della maternità e paternità;
- b) alla cultura dell'accoglienza familiare, dell'auto mutuo aiuto e della solidarietà intergenerazionale e interculturale e ai progetti di coresidenza e di condominio solidale.

5. La Provincia promuove la rappresentatività dell'associazionismo familiare in organi consultivi che trattano tematiche attinenti alle politiche familiari.

Art. 21

Associazionismo familiare di secondo livello

1. La Provincia sostiene le organizzazioni di secondo livello che coordinano l'attività delle associazioni familiari e degli organismi del terzo settore e realizzano attività complementari o integrative di valorizzazione e supporto della famiglia mediante:

- a) l'attività di informazione sui servizi erogati a favore della famiglia e sulle opportunità esistenti;
- b) la collaborazione nella realizzazione del distretto per la famiglia.

2. La realizzazione delle attività previste dal comma 1 avviene tramite una specifica convenzione, che ne disciplina le modalità di finanziamento, fino alla copertura della spesa ritenuta ammissibile, e di erogazione del servizio.

Art. 22

Consulta provinciale per la famiglia

1. È istituita la consulta provinciale per la famiglia. La consulta ha durata corrispondente alla legislatura provinciale, è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da:

- a) il direttore dell'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili;
- b) due rappresentanti designati dal Consiglio provinciale di cui uno designato dalle minoranze;
- c) un rappresentante designato dal Consiglio delle autonomie locali;
- d) cinque rappresentanti espressione dell'associazionismo familiare, di cui uno espressione dell'associazionismo familiare di secondo livello e uno del terzo settore.

2. La consulta elegge tra i propri componenti il presidente e approva un regolamento per il suo funzionamento e l'organizzazione dei lavori.

3. La consulta svolge i seguenti compiti:

- a) favorisce lo svolgimento coordinato delle attività attinenti alle finalità di questa legge;
- b) formula proposte ed esprime pareri in ordine alla predisposizione degli atti di programmazione provinciale aventi ricaduta sulle politiche per la famiglia;
- c) svolge attività di monitoraggio sull'adeguatezza e sull'efficacia delle politiche familiari e genitoriali realizzate dalla Provincia e dagli enti locali, tenendo conto degli esiti della valutazione di impatto familiare;
- d) esprime proprie osservazioni ai competenti organi istituzionali sulle proposte legislative e sugli atti di natura regolamentare riguardanti le politiche della famiglia, trasmessi alla segreteria della consulta;

- e) analizza l'evolversi delle condizioni di vita della famiglia attraverso l'acquisizione di informazioni, studi, ricerche, nonché dati statistici, economici e finanziari elaborati da enti pubblici e privati;
- f) promuove iniziative e manifestazioni di particolare interesse attinenti alle finalità di questa legge.

3 bis. La consulta può convocare alle proprie sedute per essere audito chiunque manifesti questioni attinenti alle finalità di questa legge.

4. La consulta può articolarsi in sezioni o gruppi di lavoro, procedere a consultazioni e audizioni, richiedere pareri e relazioni, promuovere ricerche e studi su questioni di sua competenza. Per le tematiche attinenti alla conciliazione famiglia – lavoro la consulta richiede parere obbligatorio alla commissione provinciale per le pari opportunità fra uomo e donna.

5. La segreteria della consulta è svolta dall'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili.

6. La partecipazione alla consulta è gratuita, fatti salvi i rimborsi e le indennità previste dalla vigente normativa provinciale in materia.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 16 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16.

Art. 23

Auto-organizzazione delle famiglie e progetti sperimentali

1. In risposta ai bisogni della comunità di riferimento e ad integrazione dei servizi previsti dall'articolo 9 esistenti sul territorio, la Provincia sostiene il principio dell'auto-organizzazione familiare e valorizza il ruolo attivo delle famiglie auto-organizzate nell'elaborazione e nella realizzazione di progetti solidaristici.

2. La Provincia sostiene la sperimentazione da parte delle associazioni familiari previste dall'articolo 20 di progetti relativi alle fasce di età al di fuori di quella zero – tre anni, secondo quanto stabilito dall'articolo 10.

3. La Provincia, con le modalità stabilite dall'articolo 38, commi 1, 2, 3 e 4, della legge provinciale sulle politiche sociali, può concedere contributi fino al 100 per cento della spesa ammessa per la realizzazione delle attività previste dal comma 1 e fino all'80 per cento per la realizzazione delle attività indicate nel comma 2, progettate e gestite anche in collaborazione con altri soggetti del terzo settore.

Capo VI

Strumenti organizzativi e finanziari

Art. 24

Rapporto sullo stato di attuazione del sistema integrato delle politiche familiari

1. Ogni due anni la Provincia elabora e rende disponibile, anche pubblicandolo sul proprio sito, un rapporto sull'attuazione del sistema integrato delle politiche strutturali per il benessere familiare e la natalità.

2. Il rapporto è lo strumento di rendicontazione provinciale sullo stato di attuazione delle politiche familiari e riporta le seguenti informazioni:

- a) l'evoluzione nel tempo delle condizioni economiche e sociali delle famiglie residenti nel territorio trentino, con l'evidenziazione delle aree di particolare disagio;
- b) le modalità e le risorse impiegate per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge, con

particolare riguardo a quelli finalizzati al sostegno dei progetti di vita delle famiglie, al coordinamento dei tempi del territorio e alla promozione dell'associazionismo familiare, e le eventuali criticità emerse nella realizzazione di questi interventi;

- c) il funzionamento del distretto per la famiglia, con la descrizione dei soggetti che vi aderiscono e degli strumenti di collaborazione e raccordo istituzionale adottati al fine di dar vita ad un sistema integrato per le politiche familiari;
- d) gli esiti derivanti dall'applicazione del sistema di certificazione territoriale familiare previsto dall'articolo 19 e degli standard di qualità familiare previsti dagli articoli 17 e 18;
- e) l'operatività e l'utilizzo, ai fini di programmazione e indirizzo, del sistema informativo per le politiche familiari;
- f) la valutazione dell'impatto sulle condizioni di vita delle famiglie prodotto dalle principali politiche strutturali elencate nell'articolo 3.

3. Il rapporto è predisposto dall'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili ed è approvato dalla Giunta provinciale. Successivamente è presentato alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

4. La Provincia stabilisce le modalità per la redazione del rapporto, comprese quelle per il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati, delle strutture organizzative provinciali competenti e le metodologie di valutazione degli interventi.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 32 della l.p. 28 marzo 2013, n. 5.

Art. 25

Coordinamento delle politiche provinciali in favore della famiglia

1. L'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili ha funzioni propositive e consultive nei confronti della Giunta provinciale.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le materie nelle quali le strutture provinciali competenti richiedono parere obbligatorio all'agenzia, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere s'intende favorevole.

Art. 26

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 8 del d.p.p. 28 marzo 2014, n. 4-6/Leg, ai sensi dell'art. 38, comma 4 della l.p. 16 giugno 2006, n. 3.

Art. 27

Sistema informativo delle politiche familiari

1. Per l'attività di programmazione, progettazione, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi previsti da questa legge è istituito il sistema informativo delle politiche familiari. Esso concorre alla realizzazione del sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità.

2. Il sistema informativo delle politiche familiari garantisce l'integrazione dei propri dati con quelli derivanti dal sistema informativo delle politiche sociali previsto dall'articolo 15 della legge provinciale sulle politiche sociali.

Art. 28

Sportello unico per il cittadino e la famiglia

1. La Provincia promuove l'attivazione dello sportello unico per il cittadino e la famiglia per favorire l'informazione su tutti i diritti e i servizi esistenti sul proprio territorio, per rendere accessibili i servizi ai cittadini e alle famiglie, aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. Lo sportello svolge le seguenti attività a favore di cittadini e famiglie:

- a) orienta e informa sui diritti e servizi previsti da questa legge, dalle altre discipline settoriali provinciali, dalle discipline regionali e statali in materia di benessere familiare;
- b) supporta i cittadini e le famiglie nella definizione del proprio progetto di conciliazione famiglia - lavoro, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 9;
- c) fornisce le informazioni sulle opportunità offerte dai soggetti pubblici e privati aderenti al distretto per la famiglia con riferimento a quanto stabilito dal capo IV;
- d) concorre con le altre strutture provinciali alla gestione degli interventi stabiliti dal capo IV.

3. Lo sportello unico è realizzato anche in forma decentrata ed è organizzato dalla Provincia in collaborazione con gli enti di patronato e con altri enti e organismi pubblici e privati, anche valorizzando la collaborazione delle associazioni di famiglie e degli altri soggetti del terzo settore. In ogni caso lo sportello unico assicura adeguate forme di raccordo con gli sportelli istituiti ai sensi dell'articolo 34 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa), nonché con i punti di ascolto per il cittadino istituiti dalla legge provinciale sulle politiche sociali.

4. Fino all'adozione del decreto del Presidente della Provincia previsto dall'articolo 36, comma 1, gli sportelli possono essere attivati dalla Provincia.

NOTE AL TESTO

Il comma 3 è stato così modificato dall'art. 36 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18.

Art. 29

Sistema integrato delle politiche per la promozione del benessere delle famiglie e dei cittadini

1. Il sistema integrato delle politiche per la promozione del benessere delle famiglie e dei cittadini persegue l'obiettivo di rappresentare in forma unitaria l'insieme delle politiche di prevenzione attivate dalla Provincia, al fine di rendere più efficaci ed efficienti gli interventi attuati sul territorio.

2. La realizzazione del sistema integrato delle politiche di prevenzione è promossa dalla Provincia mediante:

- a) l'istituzione di una cabina di regia provinciale per l'attuazione di politiche integrate per la prevenzione del disagio;
- b) la mappatura, nel rapporto previsto dall'articolo 24, degli interventi e delle attività promosse dalla Provincia e dagli enti locali;
- c) l'individuazione di specifici strumenti di coordinamento e di raccordo per orientare l'attività della Provincia e degli enti locali, in modo da evitare la sovrapposizione delle azioni e degli interventi;
- d) la realizzazione di specifici interventi da attuare attraverso il finanziamento di progetti di carattere provinciale e locale, l'attività di ricerca, informazione e formazione sulle tematiche concernenti le politiche di prevenzione finalizzate ad accrescere il benessere familiare.

Art. 30

Utilizzo delle nuove tecnologie

1. Per le finalità di questa legge, la Provincia e gli enti locali promuovono l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche avanzate per aumentare l'accessibilità a servizi e prestazioni per i cittadini e le famiglie.

2. L'utilizzo delle tecnologie avanzate consente di rafforzare l'integrazione dei sistemi informativi e dei servizi tra le organizzazioni pubbliche e private, sostenendo la realizzazione del sistema integrato delle politiche strutturali per il benessere familiare e la natalità e migliorando la funzionalità dei servizi pubblici in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

3. La Provincia e gli enti locali promuovono, in particolare, l'utilizzo dei portali tematici per l'erogazione di servizi via internet, delle piattaforme "voce tramite protocollo internet" (VOIP), della comunicazione elettronica in fibra ottica, delle centrali tecnologiche finalizzate all'erogazione dei teleservizi e delle prestazioni di telelavoro, della televisione digitale e di altre strumentazioni utili ai fini di questo articolo.

4. La Provincia e gli enti locali promuovono attività di formazione sulle nuove tecnologie finalizzate tra l'altro a sensibilizzare giovani e famiglie all'uso sicuro e responsabile delle nuove tecnologie nonché a colmare il divario digitale culturale, generazionale e territoriale.

Art. 31

Carta famiglia

1. La Provincia istituisce la carta famiglia, che attribuisce ai possessori il diritto all'applicazione di agevolazioni e riduzioni di costi e tariffe per la fornitura di beni e la fruizione di servizi, anche con riguardo a servizi erogati da soggetti pubblici e privati diversi dalla Provincia, previo accordo con essi.

2. La carta famiglia è una carta tecnologica che può consentire al titolare di acquisire automaticamente in forma elettronica gli assegni e i benefici economici previsti da questa legge.

3. *omissis*

4. Il servizio offerto tramite la carta famiglia concorre ad accrescere il benessere familiare mediante:

- a) la determinazione di agevolazioni e di riduzioni di prezzi e tariffe;
- b) la realizzazione del distretto per la famiglia tramite un coinvolgimento delle organizzazioni pubbliche e private;
- c) la semplificazione dei processi amministrativi tramite l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche;
- d) il rafforzamento della coesione sociale e della solidarietà tra famiglie.

5. La Provincia promuove la diffusione della carta famiglia tramite il coinvolgimento delle autonomie locali, delle organizzazioni pubbliche e private, del terzo settore e delle associazioni familiari.

NOTE AL TESTO

Il comma 3 è stato abrogato dall'art. 28 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 21.

Art. 32

Formazione, ricerca e innovazione

1. La Provincia promuove la formazione sulle politiche familiari strutturali orientate al benessere e alla natalità, per innalzare le competenze e la professionalità degli operatori istituzionali, economi-

ci, sociali, familiari e culturali che elaborano, implementano, gestiscono e valutano le politiche familiari e i relativi interventi. L'attività di formazione si pone gli obiettivi di:

- a) analizzare, studiare, elaborare e valutare le tematiche relative alla famiglia a livello locale, nazionale e internazionale;
- b) offrire percorsi di alta formazione concernenti le politiche familiari per amministratori, imprenditori, professionisti e altri operatori;
- c) favorire, dove richiesto, il trasferimento in altri territori delle competenze relative alle politiche familiari implementate a livello locale.

2. Per le finalità di questo articolo la Provincia si raccorda con gli osservatori socio-economici esistenti e con gli altri istituti o organismi, anche di carattere internazionale, presenti sul territorio provinciale.

3. Per lo svolgimento delle attività disciplinate da questo articolo l'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili può avvalersi del supporto della fondazione per la promozione della ricerca e della formazione in ambito sociale, prevista dall'articolo 25 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20.

Art. 33

Valutazione d'impatto familiare

1. La Provincia introduce la valutazione d'impatto familiare per orientare le strategie complessive di governo al sostegno della famiglia, in considerazione della sua valenza sociale ed economica, con particolare riguardo alla promozione della genitorialità e della natalità, in attuazione dei principi di equità sociale, sussidiarietà, adeguatezza e a sostegno della solidarietà familiare, con speciale riferimento alle famiglie in cui sono presenti persone con disabilità o in situazioni di disagio.

2. La valutazione d'impatto familiare costituisce strumento per indirizzare le politiche tributarie e tariffarie della Provincia previste in ogni settore, secondo criteri di differenziazione e proporzionalità in rapporto alla composizione del nucleo familiare e alla sua condizione economica.

3. La valutazione d'impatto familiare implica:

- a) l'analisi preventiva dell'incidenza sulle famiglie degli interventi previsti negli atti di programmazione e nei relativi strumenti attuativi, con riferimento al rapporto tra carico fiscale, tributario e tariffario, condizione economica e composizione del nucleo familiare;
- b) la verifica periodica dei risultati in termini di qualità, efficacia e adeguatezza degli interventi previsti negli atti di programmazione e nei relativi strumenti attuativi aventi ricadute sulla famiglia in relazione agli aspetti tributari e tariffari;
- c) il coinvolgimento nella valutazione dei principali attori del sistema delle politiche familiari e degli utenti destinatari dei servizi.

3 bis. La Giunta provinciale individua, nell'ambito della valutazione di impatto familiare, i settori nei quali attivare l'analisi di impatto sulle relazioni familiari. In relazione agli elementi di valutazione acquisiti, l'agenzia propone alla Giunta provinciale azioni di coordinamento delle politiche provinciali ai sensi dell'articolo 25, al fine di favorire le relazioni familiari, interfamiliari e sociali.

4. La Provincia indica nei propri atti di programmazione e relativi strumenti attuativi gli elementi di valutazione indicati nel comma 1 e promuove intese con gli enti locali per estendere la valutazione d'impatto familiare alle politiche settoriali di loro competenza e ai relativi atti di programmazione, assicurando il coinvolgimento del Consiglio delle autonomie locali, secondo quanto previsto dalla legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali).

5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione di questo articolo e sono disciplinati gli obblighi d'informazione della Giunta provinciale nei confronti dei

soggetti del terzo settore interessati e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale.

NOTE AL TESTO

Il comma 3 bis è stato aggiunto dall'art. 33 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 18.

Art. 34

Strumenti di coordinamento organizzativo

1. La realizzazione del sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità è favorita utilizzando gli strumenti di raccordo e di coordinamento organizzativo previsti dalla normativa vigente e, in particolare, mediante:

- a) la stipulazione di intese istituzionali e di accordi di programma anche ai sensi dell'articolo 8, commi 9 e 10, della legge provinciale n. 3 del 2006;
- b) il ricorso alle conferenze di servizi ai sensi della legge provinciale sull'attività amministrativa;
- c) gli accordi volontari di area o di obiettivo e l'attivazione di tavoli di lavoro per individuare tra l'altro soluzioni partecipate e condivise a problemi di organizzazione, di pianificazione dei tempi del territorio e di realizzazione dei programmi d'intervento.

2. Per la realizzazione degli interventi di carattere sovraprovinciale la Provincia promuove la collaborazione con le regioni, con la Provincia autonoma di Bolzano e con altri soggetti pubblici, anche mediante gli strumenti di collaborazione previsti dall'articolo 16 bis della legge provinciale sull'attività amministrativa.

Art. 35

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 33 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 18.

Capo VII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 36

Disposizioni finali

1. Le funzioni previste da questa legge in capo alla Provincia, non riservate ad essa ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006 e non riferite alle attività di interesse provinciale previste dall'articolo 8, comma 4, lettera b), della medesima legge, sono gestite dalla Provincia sino all'adozione di un decreto del Presidente della Provincia emanato ai sensi del medesimo articolo 8, comma 13. I tempi del trasferimento sono determinati, d'intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, tenendo conto anche della necessità di sperimentare gli interventi innovativi previsti da questa legge. E' comunque trasferita entro sei mesi dalla costituzione delle comunità la concessione dell'assegno previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b). Resta fermo l'esercizio della funzione d'indirizzo e coordinamento prevista dall'articolo 9 della legge provinciale n. 3 del 2006, anche per le finalità dell'articolo 24.

2. *omissis*

2 bis. La disciplina contenuta nell'articolo 16, comma 2.1, si applica decorsi sei mesi dall'adozione della deliberazione della Giunta provinciale prevista dal medesimo comma. Gli operatori che alla data

di applicazione della disciplina del comma 2.1 sono iscritti al registro previsto dall'articolo 16, comma 2, devono acquisire le validazioni e certificazioni delle competenze richieste entro sei mesi dalla stessa data, a pena di cancellazione dal registro.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 33 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 18.

Art. 37
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo degli articoli 15, 35 e abrogativo degli articoli 28 e 29 della l.p. 27 luglio 2007, n. 13, abrogativo dell'art. 7 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23 e dell'art. 44 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16, modificativo dell'art. 17 della l.p. 3 aprile 2009, n. 4; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in queste leggi.

Art. 38
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo introduttivo dell'art. 39 octies nella l.p. 16 giugno 2006, n. 3; il testo del nuovo articolo, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 39
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 32 della l.p. 28 marzo 2013, n. 5.

Art. 40
Parere

1. Le deliberazioni della Giunta provinciale previste dagli articoli 3, comma 3, 7, comma 4, e 17, comma 4, sono sottoposte al parere preventivo della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

Art. 41
Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questa legge, ad esclusione di quelli indicati nei commi 2 e 3, si provvede con le autorizzazioni di spesa previste in bilancio per il fondo per la famiglia sull'unità previsionale di base 40.5.130 (Altri interventi per servizi socio-assistenziali).

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 16, comma 5, 22, comma 6, e 26 si provvede con gli stanziamenti previsti in bilancio sull'unità previsionale di base 15.5.120 (Oneri per servizi e spese generali).

3. Alla copertura delle spese che questa legge prevede di attivare a valere su altre leggi di settore si provvede con le autorizzazioni di spesa previste per le medesime leggi.

4. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

2 Tabella Revisioni L.P. n.1/2011

oo	L.P. 2 marzo 2011 n.1 (B.U. 8 marzo 2011, n. 10)		Legge provinciale sul benessere familiare”		
N. REV.	Legge modificativa	Art. L.P. n. 1/2011	Titolo articolo		Variazione intervenuta
Rev. 01					
	Rev 01.01	Art. 36 L.P. 27 dicembre 2011, n. 18	Art. 6	Interventi in favore delle famiglie numerose	Modificato
	Rev 01.02	Art. 36 L.P. 27 dicembre 2011, n. 18	Art. 7	Semplificazione amministrativa e accessibilità dei servizi. Assegno familiare	Abrogato
	Rev. 01.03	Art. 36 L.P. 27 dicembre 2011, n. 18	Art. 28	Sportello unico per il cittadino e la famiglia	Modificato
Rev 02					
	Rev. 02.01	art. 19 L.P. 18 giugno 2012, n. 13	Art. 4	Orientamento delle politiche di settore	Modificato
Rev. 03					
	Rev. 03.01	art. 32 L.P. 28 marzo 2013, n. 5	Art. 24	Rapporto sullo stato di attuazione del sistema integrato delle politiche familiari	Modificato
	Rev. 03.01	art. 32 L.P. 28 marzo 2013, n. 5	Art. 39	Clausola valutativa	Abrogato
Rev. 04					
	Rev 04.01	art. 16 L.P. 9 agosto 2013, n. 16	Art. 5	Sostegni economici	Modificato
	Rev 04.02	art. 16 L.P. 9 agosto 2013, n. 16	Art. 6	Interventi in favore delle famiglie numerose	Modificato
	Rev.04.03	art. 16 L.P. 9 agosto 2013, n. 16	Art.22	Consulta provinciale per la famiglia	Modificato
Rev. 05					
	Rev 05.01	art. 8 D.P.P. 28 marzo 2014, n. 4-6/Leg,	Art. 26	Raccordo istituzionale e commissione di coordinamento	Abrogato (in forza dell’art. 38, comma 4 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3)
Rev. 06					
	Rev 06.01	art. 51 L.P. 22 aprile 2014, n. 1	Art. 5	Sostegni economici	Modificato

	Rev.o6.02	art. 51 L.P. 22 aprile 2014, n. 1	Art. 7 bis	Contributi	Aggiunto
	Rev.o6.03	art. 51 L.P. 22 aprile 2014, n. 1	Art. 9	Servizi di conciliazione per la prima infanzia in fascia zero - tre anni. Diritti delle famiglie	Modificato
	Rev.o6.04	art. 51 L.P. 22 aprile 2014, n. 1	Art. 19	Certificazione territoriale familiare	Modificato
Rev. 07					
	Rev.o7.01	art. 38 L.P.30 dicembre 2014, n. 14	Art. 5	Sostegni economici	Modificato
Rev. 08					
	Rev.o8.01	art. 28 L.P.30 dicembre 2015, n. 21	Art. 5	Sostegni economici	Modificato
	Rev.o8.02	art. 28 L.P. 30 dicembre 2015, n. 21	Art. 8	Sostegno delle famiglie in situazione di temporanea difficoltà economica	Modificato
	Rev.o8.03	art. 28 L.P. 30 dicembre 2015, n. 21	Art. 11	Conciliazione fra famiglia e lavoro nelle organizzazioni pubbliche e private	Modificato
	Rev.o8.04	art. 28 L.P.30 dicembre 2015, n. 21	Art. 16	Distretto per la famiglia	Modificato
	Rev.o8.05	art. 28 L.P. 30 dicembre 2015, n. 21	Art. 31	Carta famiglia	Modificato
Rev. 09					
	Rev.o9.01	art. 27 L.P.29 dicembre 2016, n. 20	Art. 8	Sostegno delle famiglie in situazione di temporanea difficoltà economica	Modificato
	Rev.o9.02	art. 27 L.P.29 dicembre 2016, n. 20	Art. 15 bis	Indipendenza abitativa dei giovani maggiorenni	Aggiunto
	Rev.o9.03	art. 27 L.P. 29 dicembre 2016, n. 20	Art.16	Distretto per la famiglia	Modificato
Rev. 10					
	Rev.10.01	art. 18 L.P. 2 agosto 2017, n. 9	Art.19	Certificazione territoriale familiare	Modificato
Rev. 11					
	Rev.11.01	art. 11 D.P.P. 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg	Art. 6	Interventi in favore delle famiglie numerose	Modificato (in forza dell'art. 28, comma 7 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 20)
	Rev.11.02	art. 11 D.P.P. 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg,	Art. 7	Semplificazione amministrativa e accessibilità dei servizi. Assegno familiare	Abrogato (in forza dell'art. 28, comma 7 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 20)
Rev. 12					

	Rev.12.01	art. 33 L.P. 29 dicembre 2017, n. 18	Art. 2, c.3	Sistema integrato delle politiche familiari	Modificato
	Rev.12.02	art. 33 L.P. 29 dicembre 2017, n. 18	Art. 5	Sostegni economici	Modificato
	Rev.12.03	art. 33 L.P. 29 dicembre 2017, n. 18	Art. 6	Interventi in favore delle famiglie numerose	Modificato
	Rev.12.04	art. 33 L.P. 29 dicembre 2017, n. 18	Art. 6 bis	Interventi per favorire e sostenere le famiglie nella crescita sportiva	Aggiunto
	Rev.12.05	art. 33 L.P. 29 dicembre 2017, n. 18	Art. 8	Sostegno delle famiglie in situazione di temporanea difficoltà economica	Modificato
	Rev.12.06	art. 33 L.P. 29 dicembre 2017, n. 18	Art.16	Distretto per la famiglia	Modificato
	Rev.12.07	art. 33 L.P. 29 dicembre 2017, n. 18	Art.19	Certificazione territoriale familiare	Modificato
	Rev.12.07	art. 33 L.P. 29 dicembre 2017, n. 18	Art.33	Valutazione d'impatto familiare	Modificato
	Rev.12.08	art. 33 L.P. 29 dicembre 2017, n. 18	Art.35	Fondo per la famiglia	Abrogato
	Rev.12.09	art. 33 L.P. 29 dicembre 2017, n. 18	Art. 36	Disposizioni finali	Modificato
Rev. 13					
	Rev.13.01	art. 28 L.P. 28 maggio 2018, n. 6	Art. 2, c. 3	Sistema integrato delle politiche familiari	Modificato
	Rev.13.02	art. 29 L.P. 28 maggio 2018, n. 6	Art. 10	Potenziamento degli strumenti di conciliazione dei tempi familiari e dei tempi di lavoro	Modificato
	Rev.13.03	art. 30 L.P. 28 maggio 2018, n. 6	Art.15	Attività lavorative per studenti durante il periodo estivo	Modificato
	Rev.13.04	art. 31 L.P. 28 maggio 2018, n. 6	Art. 15 bis	Indipendenza abitativa dei giovani maggiorenni	Modificato
	Rev.13.05	art. 32 L.P. 28 maggio 2018 n. 6	Art. 16	Distretto per la famiglia	Modificato
Rev.14					
	Rev.14.01	art. 39 L.P. 6 agosto 2019, n. 5	Art. 8 bis	Misure per la natalità	Aggiunto
	Rev.14.02	art. 39 L.P. 6 agosto 2019, n. 5	Art. 16	Distretto per la famiglia	Modificato
Rev.15					
	Rev.15.01	art. 25 L.P. 23 dicembre 2019, n. 13	Art. 8 bis	Misure per la natalità	Modificato
Rev.16					
	Rev.16.01	art. 20 L.P. 6 agosto 2020, n. 6	Art. 6 bis	Interventi per favorire e sostenere le famiglie nella crescita sportiva	Aggiunto
Rev. 17					
	Rev. 17.01	Art. 4 L.P. 14 giugno 2021, n. 14	Art. 6 ter	Interventi per favorire e sostenere le famiglie nella crescita culturale	Aggiunto

TERZA PARTE: ULTERIORI LEGGI PROVINCIALI DI RIFERIMENTO

1. Soggiorni socio-educativi

Legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 “Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell’articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio”

Capo I Oggetto

Art. 1 Oggetto

1. La Provincia sostiene le attività realizzate nell’ambito dei soggiorni socio-educativi, quale strumento per promuovere la formazione dei giovani e per accrescere il benessere e lo sviluppo della persona, consentendo di generare risorse sociali e familiari tramite il rafforzamento delle relazioni, anche al fine di soddisfare le esigenze di conciliazione dei tempi di vita e lavoro.

2. In particolare, la Provincia promuove i soggiorni socio-educativi per potenziare gli strumenti di intervento a favore dei giovani mediante iniziative di natura formativa e didattica.

Capo II *Promozione dei soggiorni socio-educativi*

Art. 2 Misure di promozione

1. Per le finalità previste dall’articolo 1, la Provincia può concedere contributi per la realizzazione di attività di soggiorno socio-educativo o di colonia, comunque denominati, a favore della popolazione giovanile residente in provincia di Trento, promosse da enti, associazioni o altri soggetti o organismi senza scopo di lucro. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri, le modalità e i limiti per l’applicazione di questo articolo.

2. Per le finalità previste dall’articolo 1 e in alternativa a quanto previsto dal comma 1, la Provincia può inoltre intervenire attraverso specifici progetti di promozione del benessere familiare, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

3. Le competenze previste da questo articolo possono essere trasferite agli enti locali per essere esercitate tramite le comunità con il decreto del Presidente della Provincia previsto dall’articolo 8, comma 13, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), se riferite ad iniziative di interesse locale.

3 bis. Per la realizzazione di attività di soggiorno socio-educativo o di colonia, comunque denominate, a favore della popolazione giovanile residente in provincia di Trento la Provincia può concedere in uso a enti, associazioni o altri soggetti o organismi senza scopo di lucro beni del patrimonio indisponibile provinciale ai sensi dell’articolo 43 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali).

Capo III
Disposizioni per la realizzazione dei soggiorni socio-educativi

Art. 3
Soggiorni socio-educativi

1. Questo capo disciplina la realizzazione di attività socio-educative, comprese quelle didattiche, ricreative, culturali, ludiche, sportive e religiose, che enti, associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro realizzano nell'ambito dei loro fini istituzionali e statutari mediante l'organizzazione dei soggiorni socio-educativi.

2. I soggiorni socio-educativi sono realizzati sul territorio provinciale dai soggetti indicati nel comma 1, in forma di autogestione collettiva a esclusivo favore dei propri associati e aderenti. La Provincia può pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati e le informazioni relativi ai soggiorni socio-educativi al fine di promuoverne l'utilizzo da parte dei giovani e delle famiglie in conformità alle finalità previste dal comma 1; i dati e le informazioni sono pubblicati nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

3. I soggiorni socio-educativi non si considerano campeggi ai sensi della legge provinciale che disciplina la ricezione turistica all'aperto, né esercizi ricettivi extra-alberghieri ai sensi della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica).

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 27 della legge provinciale sui campeggi 2012 e dall'art. 35 della l.p.28 maggio 2018, n. 6.

Art. 4 – Art. 7
omissis

NOTE AL TESTO

Articoli abrogati dagli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge provinciale sui campeggi 2012.

Art. 8
Autorizzazione per la realizzazione dei soggiorni socio-educativi

1. La realizzazione dei soggiorni socio-educativi, in aree pubbliche o private, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune territorialmente competente a seguito di un'apposita domanda dalla quale risultino:

- a) la tipologia di soggiorno che si intende organizzare;
- b) le generalità di uno o più responsabili della conduzione del soggiorno, designati dai soggetti indicati nell'articolo 3, comma 1;
- c) la durata del soggiorno socio-educativo, comunque non superiore a quarantacinque giorni nell'arco dell'anno, e il numero delle persone presenti;
- d) l'area d'insediamento o l'immobile utilizzati;
- e) l'assenso scritto del proprietario dei terreni o dell'immobile;
- e bis) le caratteristiche del soggiorno socio-educativo e le misure idonee ad assicurare il rispetto delle condizioni indispensabili in materia di igiene, sanità pubblica e pubblica incolumità.

2. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte del comune, in as-

senza di diniego, il soggiorno può essere iniziato.

2 bis. La realizzazione del soggiorno in campeggio socio-educativo itinerante, effettuato mediante l'accampamento in tende con soste non superiori a quarantotto ore, non necessita di autorizzazione preventiva e va comunicata prima dello svolgimento ai comuni attraversati.

3. *omissis*

4. Per la realizzazione dei soggiorni socio-educativi non è richiesto il parere dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Nei soggiorni socio-educativi la manipolazione e il confezionamento degli alimenti sono assimilati all'autoconsumo familiare.

5. *omissis*

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 32 della legge provinciale sui campeggi 2012 e dall'art. 72 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14.

Art. 9

Soggiorni socio-educativi nelle aree protette

1. Per la realizzazione dei soggiorni socio-educativi che si svolgono nel territorio di aree protette previste dalla legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), si applicano le disposizioni di tutela per queste aree.

2. Il comune, entro cinque giorni dal ricevimento, trasmette copia della domanda prevista dall'articolo 8 al soggetto gestore dell'area protetta.

NOTE AL TESTO

Il comma 2 è stato così modificato dall'art. 33 della legge provinciale sui campeggi 2012.

Art. 10

Vigilanza e sanzioni

1. Le funzioni di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute in questa legge e nel regolamento di esecuzione sono svolte dai comuni. Resta ferma la competenza delle autorità di pubblica sicurezza e, per quanto attiene la vigilanza igienico-sanitaria, quella delle autorità sanitarie.

2. Con regolamento sono individuate le fattispecie di violazioni amministrative per l'inosservanza di questo capo e del regolamento di esecuzione nonché le relative sanzioni pecuniarie nella misura da 200 a 500 euro.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione prevista dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al comune competente per territorio. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio del comune.

Art. 11

Regolamento di esecuzione

1. Con regolamento di esecuzione sono stabilite le disposizioni di attuazione di questo capo compresi:

a) *omissis*

- b) *omissis*
- c) i requisiti specifici che i soggetti previsti dall'articolo 3, comma 1, devono possedere per poter richiedere l'autorizzazione allo svolgimento del soggiorno;
- d) *omissis*

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 34 della legge provinciale sui campeggi 2012, modificato dall'art. 52 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1 e dall'art. 34 della l.p. 2 agosto 2017, n. 9.

Capo IV
Disposizioni finali

Art. 12
Abrogazioni

1. La legge provinciale 28 ottobre 1960, n. 14 (Provvidenze a favore dell'assistenza scolastica), la legge provinciale 25 ottobre 1968, n. 16, la legge provinciale 24 dicembre 1970, n. 15, e l'articolo 5 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, sono abrogati. Queste disposizioni continuano ad applicarsi, ancorché abrogate, fino alla data stabilita dalla deliberazione prevista dall'articolo 2, comma 1.

2. *omissis*

NOTE AL TESTO

Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 35 della legge provinciale sui campeggi 2012.

Art. 13
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 41 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 14
Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio sull'unità previsionale di base 25.20.120.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 2, si provvede con gli stanziamenti autorizzati sull'unità previsionale di base 40.5.130.

2. Incentivi alle imprese

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 “Interventi della Provincia per il sostegno dell’economia e della nuova imprenditorialità locale, femminile e giovanile. Aiuti per i servizi alle imprese, alle reti d’impresa, all’innovazione e all’internazionalizzazione. Modificazioni della legge sulla programmazione provinciale.”

Omissis

Art. 24 quinquies

Aiuti alle imprese per servizi di consulenza

1. Per sostenere la competitività delle piccole e medie imprese possono essere ammessi ad agevolazione i costi di servizi di consulenza acquisiti all’esterno dell’azienda per:

a) l’innovazione di prodotto, anche attraverso il design di prodotto e il design dei servizi, e di processo nonché, in generale, l’innovazione nelle strategie anche organizzative dell’impresa, compresa quella volta a conseguire la certificazione prevista dall’articolo 11 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare);

b) l’introduzione in azienda di tecniche di organizzazione e di sviluppo delle attività d’impresa orientate al miglioramento della produttività e ispirate al principio della qualità totale dell’impresa e del lavoro;

c) la certificazione dei sistemi di qualità aziendale, del prodotto, della compatibilità ambientale ed etica nonché dei sistemi di gestione per la salute e sicurezza sui posti di lavoro;

d) la realizzazione di iniziative pilota promosse anche congiuntamente da più imprese destinate all’adozione di buone pratiche di prevenzione e riduzione di rifiuti e il conseguimento di standard operativi certificati di maggior tutela ambientale;

e) la realizzazione di indagini di mercato, la progettazione di piani di marketing operativo e strategico, l’analisi dei canali distributivi, del posizionamento aziendale e del prodotto, la segmentazione di mercato e la progettazione di siti internet per la promozione e per la commercializzazione telematica di beni e servizi nonché lo studio e la progettazione di campagne pubblicitarie, esclusi i costi di produzione o di acquisto di spazi pubblicitari;

f) la diffusione dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni nelle strutture organizzative aziendali che privilegiano l’utilizzo di software libero e open source, i formati di dati standard aperti e i protocolli di comunicazione e scambio dati standard aperti;

g) la realizzazione di progetti di aggregazione su base contrattuale previsti dall’articolo 3, comma 4 ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

h) le attività di messa in efficienza energetica dei processi produttivi, la diagnosi energetica e la predisposizione di contratti di risparmio garantito;

i) ulteriori servizi di natura strategica necessari all’impresa per intraprendere percorsi di discontinuità rispetto alla situazione precedente in termini organizzativi, produttivi o di mercato.

2. Per i fini del comma 1 possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 50 per cento della spesa ammissibile.

Omissis

Art. 24 undecies
Aiuti per la conciliazione famiglia – lavoro

1. La Provincia promuove la conciliazione famiglia – lavoro, anche attraverso la concessione di aiuti alle imprese per la realizzazione delle seguenti iniziative:

a) progetti di articolazione organizzativa dell'attività lavorativa volti a consentire la flessibilità dell'orario e dell'organizzazione del lavoro;

b) programmi e azioni volti a favorire il reinserimento nell'attività lavorativa dopo un periodo di congedo parentale;

c) altre iniziative o progetti di servizi innovativi volti alla conciliazione famiglia – lavoro, compresi quelli diretti all'istituzione, al mantenimento e alla diffusione di servizi di prossimità interaziendali previsti dall'articolo 12 della legge provinciale sul benessere familiare.

2. L'aiuto può essere concesso nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis), previo parere dell'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili che valuta la coerenza dell'iniziativa rispetto alle finalità della legge provinciale sul benessere familiare. Nella graduazione della misura prevista da questo articolo è assicurato un maggiore livello di intervento qualora le iniziative riguardino disabili, persone non autosufficienti e minori con età inferiore a dodici anni.

Omissis

3. Appalti pubblici

Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull’energia 2012.”

Art. 17

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Omissis

5. Gli elementi di valutazione dell’offerta, che possono essere considerati in relazione alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, sono, a titolo esemplificativo:
- a) la qualità, compreso il pregio tecnico e le caratteristiche estetiche e funzionali;
 - b) le caratteristiche ambientali, il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell’opera o delle prestazioni;
 - b bis) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione europea o di un marchio equivalente in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto;
 - b ter) negli affidamenti per l’acquisizione di forniture, le minori emissioni di anidride carbonica prodotte per la consegna dei beni;
 - c) l’impegno a fornire pezzi di ricambio degli impianti;
 - d) la qualità realizzativa, intesa quale apporto di migliorie di carattere tecnico nell’esecuzione del contratto, su aspetti puntualmente indicati nei documenti di gara;
 - e) la professionalità del personale incaricato dell’esecuzione del contratto;
 - f) l’approvvigionamento, il conferimento e l’acquisizione delle forniture e le caratteristiche dei mezzi d’opera utilizzati, con riferimento alla tutela dell’ambiente, anche in relazione al contesto in cui è realizzata l’opera;
 - g) l’organizzazione complessiva del cantiere, anche sotto il profilo della tutela dell’ambiente e della sicurezza per i lavoratori, da valutare mediante strumenti e metodi scientifici convalidati, individuati dal regolamento di attuazione della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 anche in una logica d’integrazione e miglioramento del piano di sicurezza;
 - h) la durata della realizzazione dell’opera pubblica, intesa come congruità dei tempi realizzativi rispetto a quanto previsto dalla lettera g);
 - i) la formazione professionale che l’appaltatore intende organizzare per il personale impiegato nell’esecuzione del contratto, intesa anche quale professionalizzazione di nuove maestranze tecniche e operative mediante contratti di lavoro e stage con premialità differenziata, se non retribuiti;
 - j) la qualità del fascicolo delle manutenzioni, con riferimento alla qualità dei prodotti forniti e alle loro ricadute in termini di contenimento dei costi di manutenzione e di gestione dell’opera;
 - k) il coinvolgimento da parte del concorrente di giovani professionisti o imprese di nuova costituzione nelle procedure di gara, a condizione che agli stessi soggetti siano affidati l’esecuzione di lavori o servizi;

l) l'impegno del concorrente, in relazione alla qualità organizzativa delle risorse utilizzate, a garantire nella conduzione della commessa un'adeguata qualificazione dei rapporti di lavoro dipendente, con riferimento al miglior rapporto numerico tra i lavoratori a tempo parziale e a tempo pieno; è valutata, inoltre, la maggiore anzianità professionale dei lavoratori, l'adeguatezza delle professionalità strutturalmente presenti nell'impresa, in relazione all'inquadramento derivante da contratti collettivi, e l'impiego di maestranze con contratto a tempo indeterminato;

m) il coinvolgimento da parte del concorrente delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese nell'esecuzione della prestazione, anche attraverso l'impegno ad affidare in subappalto l'esecuzione di parte della prestazione a queste imprese;

m bis) omissis

n) l'impegno del concorrente a utilizzare per l'esecuzione del contratto, anche in parte, manodopera o personale a livello locale;

o) elementi attinenti alla territorialità o alla filiera corta, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente;

p) nel conferimento di incarichi di fornitura di derrate alimentari, la preferenza per le forniture che comportano minori emissioni di anidride carbonica o che prevedono l'acquisto di prodotti alimentari derivanti da processi di produzione a ridotto impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente;

q) nel conferimento del servizio di ristorazione collettiva, l'utilizzo di modalità organizzative e gestionali a basso impatto ambientale, per esempio con riferimento allo smaltimento dei rifiuti o ai consumi energetici, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente;

r) le ricadute occupazionali, l'integrazione sociale di persone svantaggiate, l'assunzione di personale con forme contrattuali di avviamento o di reinserimento al lavoro, l'attuazione di azioni di formazione per disoccupati e giovani;

r bis) per gli affidamenti aventi ad oggetto servizi o forniture, il progetto di inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, quando l'aggiudicatario esegue il contratto con l'impiego di tali lavoratori ai sensi dell'articolo 32, comma 3;

s) la tutela della salute del personale coinvolto nei processi produttivi;

t) negli incarichi di progettazione, oltre a quanto previsto dalle lettere da a) a s), l'applicazione dei principi di sobrietà, l'impostazione progettuale e l'idoneità del progetto a essere suddiviso in lotti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione;

u) in caso di concessioni, oltre a quanto previsto dalle lettere da a) a t), la durata del contratto, la redditività, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti;

v) la qualità organizzativa delle risorse umane, riferita in particolare alle modalità di gestione intese a realizzare con misure concrete la conciliazione fra lavoro e vita privata, risultante ad esempio da certificazioni - acquisite o il cui processo è avviato - quali "Family audit" o equivalenti;

v bis) il possesso di certificazioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, sistemi di gestione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, certificazioni ambientali o l'adesione ai modelli di organizzazione e di gestione indicati dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

Omissis

4. Politica provinciale della casa

Legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 “Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)”

Art. 1

Politica provinciale della casa

Omissis

6.1. Per promuovere la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e favorire il ripopolamento delle zone di montagna periferiche, ITEA s.p.a. può partecipare, in collaborazione con la Provincia e con gli enti locali, alla realizzazione di progetti sperimentali volti a sostenere i progetti di vita e indipendenza abitativa dei nuclei familiari e dei giovani, mediante la messa a disposizione, anche a titolo gratuito, di alloggi non locati o rimasti invenduti, per un periodo continuativo di almeno cinque anni. Possono essere messi a disposizione anche alloggi non locati o rimasti invenduti per un periodo inferiore a cinque anni se inseriti nello stesso edificio interessato dal progetto sperimentale e comunque in misura pari o inferiore al numero degli alloggi già oggetto dell’iniziativa.

Omissis

5. Assegno unico provinciale

Legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 “Legge di stabilità provinciale 2017”

Omissis

Art. 28

Assegno unico provinciale

1. Per garantire equità nella concessione dei benefici pubblici, semplificazione amministrativa e razionalizzazione degli interventi, ai nuclei familiari è concesso un assegno unico provinciale.

2. L'assegno unico è composto da una o da entrambe le seguenti quote:

- a) una quota finalizzata a garantire il raggiungimento di un livello di condizione economica sufficiente al soddisfacimento di bisogni generali della vita;
- b) una quota diretta a sostenere la spesa necessaria al soddisfacimento di bisogni particolari della vita, quali, tra l'altro, la cura, l'educazione e l'istruzione dei figli, l'assistenza di soggetti deboli, invalidi o non autosufficienti, l'accesso a soluzioni abitative idonee.

3. Con uno o più regolamenti sono individuati, anche in modo graduale, i bisogni generali e particolari per il soddisfacimento dei quali sono erogate le quote che compongono l'assegno unico, nonché le condizioni e i requisiti di accesso; se le vigenti leggi provinciali di settore richiedono il requisito della residenza qualificata per l'accesso ai benefici, tale requisito è fissato in tre anni. Resta fermo il rispetto dei livelli essenziali stabiliti dallo Stato.

3 bis. In attesa della revisione della disciplina complessiva dei requisiti per l'accesso alle prestazioni comprese nell'assegno unico provinciale previsti da questo articolo, e in relazione a quanto previsto dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), per l'accesso alla quota prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg, concernente l'attuazione di questo articolo, sono richiesti – in aggiunta a quanto richiesto dal comma 3 – anche i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 4 del 2019. Questo comma non si applica ai nuclei familiari che presentano problematiche sociali complesse, ulteriori rispetto al semplice bisogno di natura economica, accertate dal servizio sociale secondo i criteri definiti con deliberazione della Giunta provinciale, previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera b), n. 2), del decreto del Presidente della Provincia n. 15-68/Leg del 2017, nonché previsti dall'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), n. 1), del medesimo decreto del Presidente della Provincia se aderiscono ad un progetto sociale redatto dal servizio sociale.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e del Consiglio delle autonomie locali, sono stabilite le modalità di attuazione di quest'articolo e, in particolare:

- a) i criteri e le modalità per la determinazione e la quantificazione dell'assegno unico, fermo restando quanto previsto dal comma 5;
- b) le modalità e i termini di presentazione delle domande;
- c) le modalità e le condizioni per l'erogazione dell'assegno unico, anche alternative all'erogazione diretta in forma monetaria, privilegiando quelle rese disponibili dalla tecnologia informatica;
- d) i criteri e le modalità di utilizzo dell'assegno unico, anche in relazione ai bisogni per il soddisfacimento dei quali è erogato;
- e) i casi e i criteri di rideterminazione dell'assegno unico.

4 bis. La Provincia può erogare una parte della quota dell'assegno unico provinciale prevista per il soddisfacimento di bisogni generali della vita attraverso carte destinate all'acquisto di determinate tipologie di beni, in alternativa all'erogazione diretta in forma monetaria, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 4. Per prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento è fatto divieto di utilizzare la carta per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. La carta acquisti è utilizzata presso esercizi commerciali con sede operativa in provincia, convenzionati con la Provincia. La gestione del servizio della carta acquisti può essere affidato a una società strumentale prevista dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

5. Nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dallo Stato, per la quantificazione dell'assegno unico si tiene conto della condizione economica familiare del nucleo, dell'intensità dei bisogni, della tipologia dei beni e dei servizi necessari al loro soddisfacimento nonché di altri benefici o agevolazioni, anche di natura fiscale, che il nucleo familiare riceve dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o da altri enti pubblici per soddisfare i medesimi bisogni.

6. L'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, istituita ai sensi dell'articolo 34 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, è competente alla concessione ed erogazione dell'assegno unico.

7. Contestualmente all'individuazione dei bisogni indicati nel comma 3 i regolamenti, a decorrere dalla data da essi individuata, abrogano le disposizioni provinciali di settore relative ai benefici dei quali non viene disposto il mantenimento. I regolamenti abrogano inoltre le disposizioni provinciali di settore che regolano la concessione di benefici a favore dei nuclei familiari, se queste sono incompatibili con la disciplina contenuta nei regolamenti o nella deliberazione prevista dal comma 4.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Omissis

6. Servizi prima infanzia

Legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 “Legge di stabilità provinciale 2017”

Omissis

Art. 30

Contributo alle famiglie per sostenere gli oneri derivanti dall'accesso ai nidi d'infanzia, ai nidi familiari e ai servizi per la prima infanzia acquisibili mediante buoni di servizio

1. La Provincia può concedere un contributo alle famiglie per ridurre gli oneri derivanti dall'accesso ai nidi d'infanzia e ai nidi familiari – servizio Tagesmutter disciplinati dagli articoli 3 e 4 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido 2002), nonché ai servizi per la prima infanzia acquisibili mediante buoni di servizio, previsti dall'articolo 9 della legge provinciale sul benessere familiare 2011.

2. Il contributo per i nidi d'infanzia è commisurato alla differenza tra la tariffa applicata dai comuni e la tariffa determinata dalla Provincia in relazione alla quota di spesa che le famiglie possono destinare al predetto servizio in base alla loro capacità economica. La tariffa provinciale tiene conto dell'utilizzo, a tempo pieno o parziale, del servizio.

3. Il contributo per i nidi familiari – servizio Tagesmutter e per i servizi per la prima infanzia acquisibili mediante buoni di servizio è commisurato alla differenza tra il costo del servizio che rimane a carico della famiglia e la tariffa determinata dalla Provincia in relazione alla quota di spesa che la famiglia può destinare al predetto servizio in base alla propria capacità economica. Il contributo è determinato con riferimento al numero di ore per le quali le famiglie beneficiano dell'intervento comunale a sostegno del nido familiare – servizio Tagesmutter o dei buoni per l'accesso ai servizi per la prima infanzia.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti i requisiti di accesso al contributo, i criteri per determinare la tariffa provinciale, le modalità e i termini di presentazione delle domande, le modalità per l'erogazione del contributo, le eventuali incompatibilità o limiti di cumulo con analoghe agevolazioni dello Stato aventi le medesime finalità e ogni altro elemento necessario per la sua attuazione.

5. A decorrere dal 2018 le risorse finanziarie provinciali destinate al contributo previsto da quest'articolo confluiscono nell'assegno unico provinciale istituito dall'articolo 28.

6. Il contributo è applicato a decorrere dal 1° gennaio 2017. La domanda per il conseguimento dell'assegno regionale al nucleo familiare presentata per l'anno 2017 è ritenuta valida anche ai fini della concessione del contributo previsto da quest'articolo. In tal caso il contributo è erogato con l'assegno regionale, se spettante.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Omissis

7. Interventi a sostegno della famiglia a finanziamento regionale

Legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 “Legge di stabilità provinciale 2017”

Omissis

Art. 31

Interventi finanziati dal fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione

1. Per la realizzazione degli interventi a sostegno della famiglia e dell'occupazione finanziati ai sensi degli articoli 12 e 14 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 (Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, concernente "Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino – Alto Adige" e provvedimenti conseguenti), la Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, può approvare specifiche disposizioni attuative, anche ulteriori rispetto a quelle già previste dalla normativa provinciale di settore o dai relativi provvedimenti di attuazione. E' comunque assicurato il rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 4 del 2014.

2. Dall'applicazione di quest'articolo non derivano maggiori spese o entrate rispetto a quelle già stanziare in bilancio a seguito della presentazione alla Regione delle iniziative per il finanziamento di progetti sul fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione istituito ai sensi dell'articolo 12 e dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2014.

Omissis

8. Coordinamento con leggi nazionali

Legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13 “Legge di stabilità provinciale 2020”

Omissis

Art. 26

Disposizioni di coordinamento in materia di misure per la promozione della famiglia

1. Nell’ambito dell’attuazione della disciplina provinciale prevista dall’articolo 8 bis e dall’articolo 9 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011) e dall’articolo 28 (Assegno unico provinciale) della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, la Provincia può disporre incompatibilità, limiti di cumulo, condizioni e decurtazioni o mancata erogazione della misura provinciale in presenza di interventi dello Stato aventi le medesime finalità di promozione e di sostegno della natalità e dei bisogni della famiglia in relazione alla cura dei figli.

2. Le disposizioni attuative approvate per i fini del comma 1 si applicano anche con riguardo alle domande relative all’anno 2020 e successivi.

Omissis

9. Celiachia

Legge provinciale 3 giugno 2011, n. 8 “Interventi a favore delle persone affette da celiachia”

Omissis

Art. 7

Elenco provinciale

1. Al fine di favorire la pubblicizzazione degli esercizi pubblici che forniscono una ristorazione differenziata per i soggetti affetti da celiachia, in base ai criteri previsti da questa legge, la Provincia, a richiesta degli interessati, pubblica l'elenco dei predetti esercizi di ristorazione, anche sul sito internet istituzionale.

2. Anche al fine di promuovere progetti di turismo sociale, la Provincia trasmette l'elenco previsto dal comma 1 alle associazioni locali che operano a tutela delle persone affette da celiachia e ai soggetti della promozione turistica.

3. Per qualificare l'offerta di alimenti senza glutine, la Provincia promuove l'istituzione di un marchio da attribuire agli esercizi inclusi nell'elenco previsto dal comma 1, anche nell'ambito del distretto per la famiglia previsto dall'articolo 16 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare).

4. La Giunta provinciale disciplina le procedure per istituire il marchio, le modalità per gestirlo, il procedimento per il riconoscimento del marchio da parte della Provincia e per la sua revoca.

Omissis

10. Sostegno a coniugi separati

Legge provinciale 12 febbraio 2020, n. 1 “Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati in difficoltà”

Art. 1 *Finalità*

1. Gli interventi di questa legge sono finalizzati a sostenere il coniuge separato o divorziato nella prosecuzione di un'esistenza dignitosa, nel recupero dell'autonomia abitativa e nell'esercizio dei ruoli materno e paterno, nonché nel mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con entrambi i genitori anche dopo la loro separazione legale oppure dopo lo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Art. 2 *Interventi di sostegno economico*

1. Accedono agli interventi di quest'articolo i coniugi separati o divorziati che si trovano in situazione di grave difficoltà economica a seguito di una pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare o dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento e che hanno i requisiti di residenza previsti per l'accesso all'assegno unico provinciale.

2. Per far fronte alle difficoltà economiche in cui versano i coniugi separati o divorziati di cui al comma 1 la Provincia può concedere, per un periodo massimo di tre anni, contributi in conto interessi maturati su una quota capitale massima di 30.000 euro, relativamente a prestiti già contratti o da contrarre. L'erogazione dei contributi è disposta dalla Provincia direttamente a favore dei beneficiari.

3. omissis (abrogato)

4. L'ammissibilità della domanda di contributo è subordinata al possesso, da parte del coniuge separato o divorziato, di una situazione economico-patrimoniale valutata in base all'indicatore della condizione economica familiare (ICEF) disciplinato con deliberazione della Giunta provinciale, anche in deroga alle disposizioni provinciali vigenti, compresa tra un limite minimo e massimo individuato dalla medesima deliberazione.

5. Sono esclusi o decadono dall'intervento i soggetti condannati, anche non in via definitiva, o in applicazione della pena su richiesta delle parti nei casi previsti dall'articolo 3 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

6. La Giunta provinciale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, definisce con propria deliberazione le modalità, i criteri e le condizioni per l'attuazione di quest'articolo e le incompatibilità con altri interventi previsti dalla normativa provinciale. La deliberazione disciplina la decadenza dall'agevolazione in caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dalla pronuncia dell'organo giurisdizionale.

Art. 3

Interventi di sostegno abitativo

1. Al coniuge legalmente separato o divorziato incapace di soddisfare autonomamente il bisogno abitativo per sé e, eventualmente, per i suoi figli può essere messo a disposizione un alloggio pubblico secondo quanto previsto dagli articoli 5, comma 4, e 6, comma 5 bis, della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)". In tal caso, in aggiunta ai requisiti previsti da questi ultimi articoli, il coniuge richiedente dev'essere in possesso dei requisiti di residenza per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

2. Per conseguire le finalità di quest'articolo la Provincia promuove anche la messa a disposizione da parte degli enti locali di alloggi di loro proprietà.

Art. 4

Interventi di assistenza e mediazione familiare

1. Per le finalità di questa legge e in particolare per favorire il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno dei genitori, la Provincia valorizza, anche attraverso azioni formative, di aggiornamento e di riqualificazione professionale previste dall'articolo 36 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), i servizi socio-sanitari e socio-assistenziali pubblici e privati, quali i consultori e gli sportelli per il sostegno al singolo e ai nuclei familiari, al fine di offrire informazioni, orientamento e supporto per l'accesso alla rete dei servizi, promuovendo interventi di mediazione familiare e consulenza psicologica, sociale e legale e attività di auto-mutuo-aiuto.

2. Si esclude il ricorso ad interventi di mediazione familiare se ci sono casi di violenza domestica, violenza sulla o sul coniuge, violenza assistita e violenza sulla o sul minore, accertati in via giudiziale.

Art. 5

Ulteriori disposizioni

1. Gli articoli 2, 3 e 4 si applicano, alle condizioni ivi previste, anche ai conviventi di fatto di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), a seguito della cessazione della convivenza.

2. Sono esclusi dagli interventi previsti da questa legge i soggetti condannati, anche non in via definitiva, o in applicazione della pena su richiesta delle parti nei casi previsti dall'articolo 3 bis del decreto-legge n. 93 del 2013.

Art. 6

Disposizioni finanziarie

1. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, stimate nell'importo di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro per l'anno 2021, si provvede integrando lo stanziamento della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 05 (Interventi per le famiglie), titolo 1 (Spese correnti) per i medesimi importi e per i medesimi anni. Alla relativa copertura si provvede riducendo gli accantonamenti sui fondi speciali previsti dalla missione 20 (Fondi e

accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) per un pari importo e per i medesimi anni.

2. Dall'applicazione dell'articolo 4 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 07 (Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali), titolo 1 (Spese correnti).

11. Pari opportunità

Legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 “Promozione della parità di trattamento e della cultura delle pari opportunità tra donne e uomini”

Art. 1 Principi

1. La Provincia promuove la parità di trattamento e opportunità tra donne e uomini, riconoscendo che ogni discriminazione basata sull'appartenenza di sesso rappresenta una violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in tutte le sfere della società.

2. In conformità ai principi contenuti negli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea, negli articoli 8 e 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nell'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e negli articoli 3, 51 e 117, settimo comma, della Costituzione, la Provincia, con le misure previste da questa legge, interviene in particolare sui modelli culturali e sociali di genere attraverso la sistematica analisi e riflessione della situazione in essere e attraverso la promozione di un processo di cambiamento orientato al raggiungimento della parità di trattamento e delle pari opportunità.

3. La Provincia promuove la piena attuazione dei principi della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), firmata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata ai sensi della legge 14 marzo 1985, n. 132.

3 bis. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: "legge provinciale sulle pari opportunità".

Art. 2 Misure per la promozione della cultura di genere

1. La Provincia sostiene la diffusione della cultura di genere, il raggiungimento della parità di trattamento e di opportunità per donne e uomini nonché dell'equilibrio tra i generi attraverso l'adozione di specifiche misure e azioni positive.

2. La Provincia, in particolare, promuove:

a) la formulazione e l'attuazione delle leggi provinciali, dei regolamenti e degli strumenti di programmazione, tenendo conto delle differenze di genere;

b) l'utilizzo di strumenti per individuare, analizzare e contrastare le discriminazioni dirette e indirette derivanti anche dall'appartenenza a differenti culture e religioni;

c) la promozione della condivisione e corresponsabilità tra donne e uomini, intesa quale equa ripartizione dei diritti e doveri in ambito sociale, culturale, lavorativo, politico e familiare, attraverso specifiche politiche sociali, culturali, del lavoro e della famiglia;

d) la cultura della condivisione dei tempi di cura, al fine di favorire un'equa ripartizione delle responsabilità familiari tra donna e uomo, sostenere l'occupabilità delle donne e riaffermare il valore sociale della maternità e della paternità;

e) l'adozione di iniziative educative, formative e informative a favore della diffusione di una cultura non discriminatoria basata sul rispetto, la tutela e la promozione delle differenze di genere;

f) l'eliminazione degli stereotipi di genere nelle scelte formative e occupazionali, al fine di superare la segregazione sia orizzontale che verticale;

g) il riconoscimento e la valorizzazione della presenza e del contributo delle donne nella società ed in particolare nei settori economici e professionali;

h) l'eliminazione degli stereotipi di genere nella comunicazione pubblica;

i) la presenza delle donne nei luoghi decisionali, sia in ambito pubblico che privato, nelle assemblee elettive e nei diversi livelli di governo, negli enti, negli organismi e in tutti gli incarichi la cui nomina o designazione è di competenza della Provincia;

j) l'equa partecipazione di donne e uomini nei processi e nelle posizioni decisionali;

k) la diffusione e il radicamento della cultura di genere presso la Provincia, gli enti locali, gli enti pubblici strumentali;

l) la raccolta, l'analisi e la diffusione di dati disaggregati per sesso circa la composizione dell'organico delle istituzioni amministrative e delle istituzioni politiche.

Art. 3 Definizioni

1. Per i fini di questa legge si intende:

a) per "cultura di genere": sistema di valori e pratiche orientati al riconoscimento dell'altra/o e all'eliminazione delle disparità lavorative, culturali, politiche, familiari e sociali che contraddistinguono le esperienze di donne e uomini, delle quali si riconosce la natura socialmente costruita;

b) per "azioni positive": le misure temporanee volte a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità tra donne e uomini e che possono prevedere vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato dal punto di vista quantitativo o qualitativo;

c) per "genere": il modello maschile e il modello femminile, intesi come risultante di un complesso di schemi culturali e sociali che caratterizzano ciascuno dei due sessi e ne condizionano il ruolo e il comportamento;

d) per "discriminazione di genere": il trattamento sfavorevole nei confronti di una persona rispetto ad un'altra in ragione dell'appartenenza ad un sesso;

e) per "equilibrio di genere": condizione richiesta da questa legge per garantire l'attuazione del principio di pari opportunità, che identifica la situazione nella quale donne e uomini sono rappresentati in misura paritaria;

f) per "stereotipo di genere": l'insieme di credenze e rappresentazioni semplificate della realtà che induce ad associare una categoria o un comportamento a un sesso;

g) per "bilancio di genere": strumento di analisi dei bilanci pubblici allo scopo di rendere trasparente, equa ed efficiente l'azione pubblica rispetto alle pari opportunità.

Art. 4 Strumenti per contrastare le discriminazioni di genere e promuovere la cultura di genere

1. La Provincia per l'attuazione delle misure previste da questa legge si avvale:

a) della commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo, di seguito denominata commissione;

b) della/del consigliera/e di parità nel lavoro, di seguito denominata la consigliera;

c) dell'osservatorio delle pari opportunità;

d) della struttura provinciale competente per le pari opportunità, che attua gli indirizzi e le azioni individuati dalla Giunta provinciale in questo settore.

2. La Provincia, gli enti locali e gli enti pubblici strumentali costituiscono i comitati unici di garanzia per garantire al proprio interno un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto del principio di pari opportunità e per contrastare qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica sulle/sui lavoratrici/ori.

3.La Provincia e gli enti locali valorizzano, anche attraverso il loro coordinamento e messa in rete, il ruolo e l'apporto delle associazioni che hanno come obiettivo l'attuazione delle finalità di questa legge.

4.Nell'ambito degli atti di indirizzo adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), la Provincia può stabilire anche i livelli essenziali connessi alla realizzazione delle pari opportunità nelle materie trasferite alla competenza delle comunità.

Art. 5

Informazione al Consiglio provinciale

1.La relazione sull'attività annuale e il rapporto biennale elaborati ai sensi dell'articolo 13, comma 6, sono trasmessi al Consiglio provinciale e presentati dalla/dal presidente della commissione, di seguito denominata la presidente della commissione, alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

2.Le linee di indirizzo e il bilancio di genere previsti dall'articolo 6 sono trasmessi dalla Giunta provinciale al Consiglio provinciale e presentati dall'assessore competente in materia di pari opportunità di genere al Consiglio provinciale.

Art. 6

Programmazione per le politiche di pari opportunità e bilancio di genere

1.Entro sei mesi dalla data del decreto di attribuzione delle deleghe assessorili, la Giunta provinciale adotta le linee di indirizzo per le politiche di pari opportunità, che costituiscono il documento programmatico per l'azione della Provincia nella legislatura.

2.omissis (abrogato)

3.Per la valutazione a consuntivo dell'impatto delle politiche di bilancio su donne e uomini attraverso l'individuazione di aree sensibili al genere la Provincia adotta, sentita la commissione, il bilancio di genere, che consente di individuare priorità e azioni di intervento per la promozione delle pari opportunità.

4.Il bilancio di genere è redatto secondo la procedura e la metodologia adottate dalla Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e della commissione.

5.La Provincia, tenendo conto degli esiti della prima sperimentazione del proprio bilancio di genere, promuove, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, l'adozione di una metodologia per la redazione del bilancio di genere da parte degli enti locali.

Art. 7

Osservatorio delle pari opportunità

1.Per consentire un'efficace attività di progettazione, programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi previsti da questa legge la Provincia svolge le funzioni di osservatorio delle pari opportunità.

2.In particolare tramite l'osservatorio la Provincia:

- a)elabora e sistematizza i dati relativi alle pari opportunità;
- b)analizza e interpreta la situazione delle pari opportunità;
- c)divulga i dati relativi alle pari opportunità anche tramite specifiche pubblicazioni.

3.Le informazioni previste dal comma 2, lettera a), sono prodotte in modo da assicurare:

- a) la disaggregazione e l'uguale visibilità dei dati relativi a donne e uomini;
- b) l'uso di indicatori sensibili al genere a partire dagli indicatori dell'Unione europea.

4. La struttura provinciale competente in materia di pari opportunità cura le funzioni di osservatorio delle pari opportunità in coordinamento con quelle dell'osservatorio provinciale sulla violenza di genere previsto dall'articolo 11 della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime).

Art. 8

Rilevazione di dati statistici per sesso

1. La struttura provinciale competente in materia di statistica rileva e produce i dati statistici disaggregati per sesso, se pertinente. L'osservatorio delle pari opportunità può richiedere alla predetta struttura la produzione di dati statistici e specifiche elaborazioni in relazione a indicatori utili per l'analisi della condizione di donne e uomini e per l'elaborazione del bilancio di genere.

Art. 9

Interventi di educazione, promozione e sensibilizzazione

1. La Provincia può realizzare attività volte all'attuazione del principio di pari opportunità attraverso interventi di educazione, promozione e sensibilizzazione.

2. La promozione di modelli culturali e sociali fondati sulla parità di trattamento e di opportunità di genere è realizzata in particolare attraverso un'azione finalizzata a sensibilizzare le amministrazioni competenti in ambito scolastico a favorire l'introduzione delle pari opportunità nella programmazione educativa delle scuole di ogni ordine e grado.

3. Inoltre, la Provincia promuove la diffusione della cultura di genere mediante iniziative e azioni di comunicazione improntate al contrasto di stereotipi di genere; in particolare opera per:

a) favorire l'attenzione sui temi della parità fra donne e uomini;

b) promuovere una rappresentanza paritaria nel mercato del lavoro, nelle istituzioni, nella società, combattendo gli stereotipi basati sul genere.

4. Tra gli interventi previsti dal comma 1 rientrano l'effettuazione di studi, analisi, confronti e riflessioni collettive e pubblicazioni nonché la realizzazione di specifici interventi di sostegno nei settori in cui vi sia un sesso sottorappresentato, comprese la promozione della creazione di reti di coordinamento e collaborazione fra soggetti pubblici e privati e l'attuazione di azioni positive.

Art. 10

Contributi

1. La Provincia può concedere a soggetti pubblici e privati contributi per la realizzazione di progetti per la promozione della cultura di genere rivolti alle finalità delle misure individuate dall'articolo 2, fino all'80 per cento della spesa ammissibile, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Le attività oggetto di finanziamento non possono essere esercitate a scopo di lucro.

2. La Giunta provinciale specifica le tipologie di soggetti ammessi al beneficio e determina i criteri e le modalità per la concessione, per l'erogazione e la rendicontazione dei contributi previsti dal comma 1 nonché i casi di revoca degli stessi e le conseguenti modalità di restituzione delle somme eventualmente erogate. Non sono ammessi contributi richiesti da persone fisiche.

3. I benefici concessi in base a questo articolo non sono cumulabili con quelli concessi sulla base di altre leggi provinciali di settore.

Art. 11

Disposizioni per le comunicazioni e promozioni pubblicitarie

1. Nel caso di diffusione di comunicazioni e messaggi pubblicitari discriminatori e non rispettosi della dignità della persona in base al genere, la commissione, anche su segnalazione di singole/i cittadine/i, evidenzia alle competenti autorità i profili di discriminazione contenuti e promuove azioni anche specifiche di sensibilizzazione sulla cultura di genere.

2. La Provincia, gli enti locali e i loro enti pubblici strumentali effettuano comunicazioni, promozioni pubblicitarie e concessioni di patrocinio nel rispetto della dignità della persona e senza contenuti discriminatori in base al genere. Quanto previsto da questo comma si applica anche ai concessionari di servizi pubblici. Chiunque può segnalare eventuali violazioni di questo comma alla commissione che ne informa l'ente interessato, indicando eventuali idonee misure interdittive e di sensibilizzazione.

Art. 12

Disposizioni per il contrasto del fenomeno dell'utilizzo delle dimissioni in bianco

1. La consigliera propone buone prassi per scoraggiare le discriminazioni di genere nel lavoro e in particolare il fenomeno delle dimissioni in bianco richieste alle lavoratrici per essere utilizzate specialmente in occasione o a seguito della gravidanza.

2. Ai fini della revoca degli aiuti concessi alle imprese ai sensi dell'articolo 17 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese), la consigliera segnala alla struttura provinciale competente la violazione della normativa in materia di lavoro riferita alle pari opportunità e in particolare al caso della richiesta delle dimissioni in bianco alle lavoratrici e al loro utilizzo.

Art. 13

Commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo

1. La commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo è organo consultivo del Consiglio provinciale e della Giunta provinciale in materia di pari opportunità fra donna e uomo. La commissione è incardinata presso il Consiglio provinciale ed è nominata dal Presidente del Consiglio entro centocinquanta giorni dalla data della prima seduta del Consiglio.

2. La commissione svolge le seguenti funzioni:

a) promuove iniziative che consentano di rendere compatibile l'esperienza di vita privata con l'impegno pubblico, sociale, professionale;

b) esprime parere sui disegni di legge che possono avere un impatto sull'equilibrio tra i generi e può chiedere di essere ascoltata dalle commissioni permanenti del Consiglio provinciale nell'ambito della loro trattazione;

c) esprime parere sul documento degli interventi di politica del lavoro;

d) monitora e controlla sistematicamente la situazione delle pari opportunità e l'andamento delle politiche delle pari opportunità in Trentino;

e) monitora le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio provinciale, della Provincia, dei suoi enti pubblici strumentali e degli enti locali al fine della verifica di un adeguato equilibrio fra i generi;

f) promuove il coordinamento tra i soggetti pubblici e privati che si occupano della materia;

g) individua e pubblicizza buone prassi;

h) promuove incontri, convegni, seminari, conferenze, nonché ogni altra iniziativa atta ad approfondire le problematiche relative alla condizione femminile e alle questioni di genere;

i) adotta le azioni e le misure previste dall'articolo 11;

j) fornisce consulenza e supporto agli enti locali e al Consiglio delle autonomie locali;

k) verifica lo stato di applicazione in Trentino della normativa in materia di pari opportunità e di parità di trattamento e formula proposte per adeguare la normativa provinciale agli obiettivi previsti da questa legge;

l) promuove azioni positive per la rimozione degli ostacoli alla realizzazione della parità fra i sessi.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno la commissione trasmette all'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale una proposta di programma di spese per l'anno successivo per attività e iniziative nell'ambito delle funzioni previste da questo articolo.

4. Al fine di confrontarsi in merito alla situazione delle pari opportunità e all'attuazione delle politiche di pari opportunità della Provincia e di questa legge, la commissione convoca almeno una volta all'anno le associazioni indicate nell'articolo 14, comma 1, lettera b).

5. Al fine di favorire il coordinamento e la reciproca informativa, almeno una volta all'anno, l'assessore provinciale competente in materia di pari opportunità di genere convoca la commissione, che in quella sede può formulare specifiche proposte o osservazioni dirette alla Giunta provinciale.

6. La commissione predisponde e invia alla Giunta provinciale e al Consiglio provinciale:

a) una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente entro l'8 marzo di ogni anno;

b) un rapporto biennale sullo stato di attuazione di questa legge e sui risultati delle attività svolte in relazione alle funzioni previste dal comma 2, lettere d) ed e), che contiene anche proposte di miglioramento della situazione in essere.

Art. 14

Composizione della commissione

1. La commissione è nominata per la durata della legislatura ed è composta da:

a) omissis (abrogata)

b) sei componenti designate/i dalle associazioni aventi sede nella provincia di Trento, che hanno come fine statutario la promozione delle pari opportunità di genere e che hanno maturato comprovata esperienza almeno triennale in questo ambito;

c) una/un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale dei lavoratori;

d) una/un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro;

e) due esperte/i individuate/i dal Consiglio provinciale in ambito accademico e che vantino specifiche pubblicazioni in materia di pari opportunità tra donna e uomo.

2. Le/i componenti previste/i dal comma 1, lettere b), c) e d), devono essere in possesso di una significativa competenza maturata in campo scientifico, professionale, lavorativo o assimilabile coerente con l'attività esercitata dalla commissione.

3. L'incarico delle/dei componenti può essere svolto per un massimo di due mandati.

4. Le modalità e i criteri per la designazione delle/dei componenti indicate/i nel comma 1, lettere b), c) e d), sono stabiliti con provvedimento dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.

5. La presidente è eletta dalla commissione fra le/i suoi componenti a maggioranza dei due terzi delle/degli stesse/i.

6. Alle/ai componenti della commissione previste/i dal comma 1, lettera b), spettano i compensi, i rimborsi delle spese e le altre indennità previste dalla normativa provinciale vigente in materia di organi collegiali nei limiti di quanto previsto dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai

componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento); ai/alle componenti di cui al comma 1, lettere c) e d), spettano i rimborsi delle spese previste dalla predetta normativa provinciale. Alle/agli esperte/i previste/i dal comma 1, lettera e), spetta, in relazione all'attività svolta, un compenso determinato all'atto di nomina entro il limite massimo previsto per gli esperti individuati dall'articolo 50, primo comma, lettera b), della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento).

7.La commissione adotta un regolamento interno di organizzazione e funzionamento.

Art. 15

Funzionamento della commissione

1.Per il proprio funzionamento la commissione si avvale di una segreteria tecnica incardinata presso il Consiglio provinciale. Per lo svolgimento dei propri compiti la commissione può avvalersi di personale della Provincia, messo a disposizione dalla Giunta provinciale, con oneri a carico della stessa; per i medesimi fini la commissione può avvalersi di personale di enti strumentali della Provincia, messo a disposizione da essi, con oneri a loro carico.

2.Sono a carico del bilancio del Consiglio provinciale le spese relative all'attività della commissione, al suo funzionamento, ai compensi e ai rimborsi spese previsti per le/i componenti della commissione.

3.La gestione tecnica, finanziaria e amministrativa della commissione è disciplinata dal regolamento interno della commissione.

4.Nell'ambito del programma previsto dall'articolo 13, comma 3, e dello stanziamento previsto dal bilancio del Consiglio provinciale, tutte le spese sono autorizzate in via preventiva dal Presidente del Consiglio provinciale. Alla liquidazione delle spese provvede il Consiglio provinciale nel rispetto delle disposizioni in materia di contabilità del Consiglio stesso.

Art. 16

Consigliera di parità nel lavoro

1.Presso il Consiglio della Provincia autonoma di Trento è istituita la consigliera di parità nel lavoro. La consigliera è nominata dall'ufficio di presidenza del Consiglio, previo esperimento di una procedura selettiva per titoli e colloquio attitudinale, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, tra persone in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente nonché di comprovata competenza ed esperienza specifica in materia di pari opportunità di genere e di diritto e mercato del lavoro maturate per almeno cinque anni complessivi. La procedura è avviata entro l'ultimo trimestre dell'incarico della consigliera e a seguito dell'espletamento di tale procedura selettiva l'ufficio di presidenza del Consiglio nomina anche la/il viceconsigliera/e, di seguito denominata/o viceconsigliera, che sostituisce la consigliera nei casi di assenza o impedimento.

2.La consigliera e la viceconsigliera durano in carica cinque anni a decorrere dalla nomina e continuano ad esercitare le rispettive funzioni fino alla nomina della nuova consigliera e viceconsigliera. La consigliera e la viceconsigliera possono essere nominate per un massimo di tre volte.

3.La consigliera svolge attività per il rispetto del principio di non discriminazione e la promozione di pari opportunità di genere nell'ambito del lavoro. In particolare spetta alla consigliera:

- a)individuare le situazioni di squilibrio di genere nel lavoro;
- b)svolgere consulenza per le/i lavoratrici/ori nonché per le parti datoriali;

- c) promuovere progetti di azioni positive, anche indicando le possibili fonti di finanziamento;
- d) predisporre una relazione accompagnatoria al documento degli interventi di politica del lavoro proposto dalla commissione provinciale per l'impiego, istituita dall'articolo 5 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro), alla Giunta provinciale, che dia conto anche della sua coerenza rispetto agli indirizzi comunitari e nazionali in materia di pari opportunità;
- e) promuovere la realizzazione delle pari opportunità nelle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative;
- f) collaborare con la struttura provinciale competente in materia di lavoro al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni;
- g) promuovere la diffusione della conoscenza e lo scambio di buone prassi nonché svolgere attività di informazione e formazione culturale in tema di pari opportunità e di non discriminazione di genere;
- h) partecipare in qualità di componente alla commissione provinciale per l'impiego;
- i) partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione dell'Agenzia del lavoro;
- j) esercitare la facoltà di agire in giudizio secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente in materia.

3 bis. La consigliera svolge inoltre attività di supporto, consulenza, anche promuovendo procedure di conciliazione, a favore delle parti datoriali e delle/dei lavoratrici/ori in relazione a ogni forma di discriminazione legata al mobbing, al fine di favorire l'attuazione di quanto previsto dalla legge provinciale in materia di mobbing.

4. La consigliera può richiedere supporto all'osservatorio del mercato del lavoro istituito dall'articolo 3 della legge provinciale sul lavoro per l'acquisizione nei luoghi di lavoro di informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale, delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della cessazione di rapporto di lavoro, e ogni altro elemento utile, anche in base a specifici criteri di rilevazione indicati nella richiesta. In caso di mancata collaborazione da parte dei datori di lavoro, per assumere le informazioni, la consigliera può richiedere il supporto della struttura provinciale competente in materia di vigilanza sul lavoro.

5. Entro il 31 marzo di ogni anno la consigliera trasmette al Consiglio provinciale e alla Giunta provinciale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Entro il 30 settembre di ogni anno la consigliera trasmette all'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale una proposta di programma di spese per l'anno successivo in relazione alle funzioni e iniziative previste da questo articolo.

6. Ai sensi della vigente normativa nazionale, nell'esercizio delle funzioni attribuite, la consigliera è pubblico ufficiale e ha l'obbligo di segnalare all'autorità giudiziaria i reati di cui viene a conoscenza.

6 bis. Per lo svolgimento delle proprie funzioni la consigliera può avvalersi di personale comandato dalla Provincia, da enti strumentali pubblici della Provincia o da altri enti pubblici.

7. Alla consigliera di parità spetta un trattamento economico pari a un terzo dell'indennità lorda percepita dai consiglieri provinciali. Alla consigliera spettano inoltre i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico in misura analoga a quella prevista per i consiglieri provinciali. L'ufficio di presidenza stabilisce le modalità per la sostituzione della consigliera da parte della viceconsigliera ai sensi del comma 1. Se è nominata consigliera una persona in quiescenza che accetta di svolgere l'incarico a titolo gratuito, è corrisposto il rimborso delle spese per i viaggi effettuati dal luogo di residenza alla sede dell'ufficio, secondo quanto stabilito dall'ufficio di presidenza.

7 bis. Sono a carico del bilancio del Consiglio provinciale l'indennità e i rimborsi spese previsti per la consigliera, nonché le spese relative allo svolgimento delle funzioni. Nei limiti dello stanziamento

previsto dal bilancio del Consiglio provinciale e tenendo conto della proposta di programma di spesa di cui al comma 5, tutte le spese sono autorizzate in via preventiva dal Presidente del Consiglio. Si applicano le disposizioni in materia di contabilità del Consiglio provinciale.

7 ter. I rapporti tra Consiglio provinciale e consigliera in ordine al trattamento dei dati personali acquisiti dalla consigliera nell'esercizio delle sue funzioni e dei suoi compiti di interesse pubblico e trattati e conservati per le medesime finalità dalle strutture consiliari, sono regolati da apposito accordo di contitolarità ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679, che individua i tipi di dati personali che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. I trattamenti di dati personali sono effettuati per i motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679.

Art. 17

Comitato unico di garanzia

1. Ai sensi della vigente normativa nazionale la Provincia, gli enti locali e i propri enti pubblici strumentali costituiscono al proprio interno il comitato unico di garanzia che sostituisce i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi o da altre disposizioni.

2. Il comitato unico di garanzia è formato da una/un componente designata/o da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, in modo da assicurare per quanto possibile l'equilibrio tra i generi. La/il presidente è scelta/o tra i rappresentanti dell'amministrazione.

3. Il comitato unico di garanzia ha compiti propositivi, consultivi e di verifica all'interno dell'amministrazione presso la quale è costituito, con la finalità di garantire un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto del principio di pari opportunità e di contrastare qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica sulle/sui lavoratrici/ori.

4. La Giunta provinciale adotta con propria deliberazione le linee guida sulle modalità di funzionamento del proprio comitato unico di garanzia e di quelli dei propri enti pubblici strumentali. La predetta deliberazione può anche prevedere che il comitato unico di garanzia sia costituito dagli enti locali in forma associata.

5. Alle/ai componenti del comitato non spetta alcun compenso o rimborso spesa.

6. Fino alla prima costituzione dei comitati unici di garanzia, per le funzioni a essi demandate continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni in materia.

Art. 18

omissis

Art. 19

omissis

Art. 20
Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) la legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41 (Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna);
- b) la lettera aaa) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3;
- c) l'articolo 1 della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7;
- d) l'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11;
- e) l'articolo 30 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali);
- f) l'articolo 38 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18.

Art. 21
Disposizioni transitorie

1. Gli articoli 5, 6, 10, 13, 14, 15 e 16 di questa legge si applicano a decorrere dall'inizio della legislatura successiva a quella di entrata in vigore di questa legge; fino a questa data continuano ad applicarsi gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 12 bis della legge provinciale n. 41 del 1993 e l'articolo 38, comma 2, della legge provinciale n. 18 del 2011, ancorché abrogati.

Art. 22
Disposizioni finanziarie

1. Per i fini di questa legge è prevista la spesa di 26 mila euro per il 2012, di 44 mila euro per il 2013 e di 237 mila euro per il 2014. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede con le minori spese riferite all'unità previsionale di base 90.10.130 (Interventi per la promozione della pace e delle pari opportunità), derivanti dall'abrogazione della legge provinciale n. 41 del 1993. Per gli anni successivi la relativa spesa è determinata dalla legge finanziaria.

2. Con la decorrenza stabilita dall'articolo 21, comma 1, le spese per la commissione prevista dall'articolo 13 sono a carico del bilancio del Consiglio provinciale.

3. Con riferimento alle spese discrezionali derivanti dall'attuazione di questa legge, esse devono essere assunte secondo le modalità previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

4. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

12. Prevenzione della violenza di genere

Legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 “Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime”

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Finalità e definizioni

1.La Provincia autonoma di Trento riconosce che ogni tipo di violenza sulle donne, psicologica, morale, fisica, economica e sessuale, costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla salute, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all'integrità psico-fisica e un ostacolo al godimento del diritto ad una cittadinanza libera e sicura.

2.La Provincia previene e contrasta il reato della violenza contro le donne e le tutela secondo quanto previsto da questa legge.

3.Ai fini di questa legge la violenza contro le donne è definita ai sensi dell'articolo 3 della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, adottata a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, quale violazione dei diritti umani e forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata.

Art. 2 Centri antiviolenza

1.La Provincia riconosce l'attività svolta sul territorio dai centri antiviolenza aderenti alla rete nazionale "Donne in rete contro la violenza ONLUS" e dagli altri soggetti del terzo settore impegnati nella lotta alla violenza contro le donne; inoltre incentiva forme di coordinamento tra questi soggetti e le istituzioni che sul territorio provinciale si occupano di violenza contro le donne, in particolare per favorire l'attuazione di questa legge.

2.La Provincia, in particolare, valorizza le pratiche di accoglienza autonome autogestite, basate sulle relazioni tra donne, avvalendosi delle esperienze e delle competenze espresse localmente dai soggetti organizzati che hanno tra i loro scopi la prevenzione e la lotta alla violenza sulle donne e sui minori.

Art. 3 Indirizzi per l'attuazione delle azioni e degli interventi per la tutela e il sostegno delle donne vittime di violenza

1.La Provincia e gli enti locali attuano le azioni e gli interventi di questa legge nell'ambito di quanto previsto dalla legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali), e in particolare:

a)tutelano le donne da ogni forma di violenza fondata sull'identità di genere, siano esse italiane o straniere;

b) riconoscono il diritto a un sostegno che consenta alle donne vittime di violenza di recuperare e di rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, la propria integrità fisica e la propria dignità, nel rispetto della personale riservatezza;

c) assicurano alle donne che subiscono violenza e ai loro figli minori un sostegno temporaneo al fine di ripristinare la propria integrità e di riconquistare la propria libertà, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato;

d) promuovono iniziative per prevenire e contrastare la violenza contro le donne, anche mediante interventi coordinati fra istituzioni e soggetti del terzo settore presenti sul territorio.

Capo II

Servizi anti violenza per la tutela e il sostegno delle donne vittime di violenza

Art. 4

Servizi anti violenza

1. La Provincia e gli enti locali, secondo le rispettive competenze stabilite dalla legge provinciale sulle politiche sociali, garantiscono le prestazioni previste da questo capo attraverso un insieme di servizi integrati. Previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, la Provincia può gestire direttamente i servizi anti violenza, nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

2. Nel rispetto di quanto previsto dall'intesa di cui al comma 1, la Provincia, tramite la struttura provinciale competente, attiva un centro per il coordinamento delle misure e delle azioni previste da questa legge, presso il quale opera personale specializzato.

3. Per garantire una risposta tempestiva e un sostegno nel percorso di reintegrazione personale e sociale in favore delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori, i servizi anti violenza comprendono in particolare:

a) supporto e consulenza psicologica e sociale, anche con l'ausilio di interpreti e mediatori culturali per le donne straniere;

b) orientamento nella scelta dei servizi sanitari e socio-assistenziali territoriali;

c) percorsi di reinserimento sociale e lavorativo;

d) percorsi rivolti ai figli minori eventualmente presenti di recupero del trauma in modo autonomo rispetto agli interventi sulla madre coinvolta nella situazione di violenza;

e) percorsi di rieducazione rivolti al maltrattante ai fini di prevenire la reiterazione dei comportamenti violenti;

f) attivazione di un servizio di pronta emergenza funzionante ventiquattro ore su ventiquattro.

4. I servizi anti violenza si attuano attraverso:

a) percorsi personalizzati per un'uscita dalla violenza, definiti con l'ausilio di personale con specifiche competenze in materia;

b) l'accoglienza nelle case rifugio e nelle altre strutture residenziali previste dall'articolo 5.

5. La Provincia e gli enti locali realizzano percorsi di reinserimento sociale e lavorativo, in particolare mediante gli strumenti di integrazione socio-lavorativa previsti dall'articolo 43 della legge provinciale sulle politiche sociali e promuovendo lo sviluppo del distretto dell'economia solidale previsto dall'articolo 5 della medesima legge provinciale.

6. La donna vittima di violenza può scegliere di rivolgersi a soggetti pubblici o privati convenzionati ai sensi dell'articolo 9, ai fini della presa in carico da parte dell'ente pubblico, secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

7. I servizi previsti dal comma 3 sono erogati gratuitamente.

8. La Provincia e gli enti locali promuovono e sostengono la realizzazione di progetti innovativi o sperimentali secondo le modalità definite dall'articolo 38 della legge provinciale sulle politiche sociali.

Art. 5

Tipologie delle strutture di accoglienza

1. Le donne vittime di violenza sole o con figli minori che si trovino in situazioni di necessità o di emergenza possono trovare ospitalità temporanea in diverse tipologie di strutture, in funzione della specificità dei propri bisogni personali.

2. Fanno parte dei servizi antiviolenza le seguenti tipologie di strutture:

a) le case rifugio, ossia strutture di ospitalità temporanea a indirizzo segreto rivolte a donne sole o con figli minori per le quali la problematica prevalente sia quella della protezione da persone violente, intrusive o dannose;

b) le case di accoglienza, ossia strutture di ospitalità temporanea per donne sole o con figli minori vittime di violenza che presentino problematiche di disagio personale, familiare o sociale, che rendano necessari specifici interventi di supporto socio-assistenziale;

c) gli alloggi in autonomia, ossia strutture di ospitalità temporanea per donne sole o con figli minori vittime di violenza che si caratterizzano per l'autonomia abitativa in un appartamento destinato al singolo nucleo familiare, con specifiche caratteristiche di presidio e protezione.

3. In ciascuna tipologia di struttura le donne sono assistite da personale specializzato nell'attuazione di percorsi personalizzati.

4. L'accoglienza presso le strutture previste da questo articolo non è soggetta a compartecipazione dei costi da parte degli utenti per la durata della fase dell'emergenza determinata secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

Art. 6

Punti d'informazione antiviolenza

1. I punti d'ascolto per il cittadino previsti dall'articolo 45 della legge provinciale sulle politiche sociali forniscono attività di informazione rispetto ai servizi previsti da questa legge e rispetto ai soggetti pubblici o privati che sul territorio provinciale prestano assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza.

Art. 7

Fondo di solidarietà per le donne vittime di violenza

1. La Provincia istituisce un fondo di solidarietà per sostenere le donne vittime di violenza nelle azioni intraprese in sede giudiziaria, attraverso l'anticipazione del risarcimento del danno morale riconosciuto con provvedimento dell'autorità giudiziaria, fatta salva la restituzione delle somme anticipate nei casi e con le modalità stabilite dalla deliberazione prevista dal comma 3.

2. La commissione provinciale per le pari opportunità fra uomo e donna, istituita dalla legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41 (Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna), può costituirsi come parte civile nei processi sostenuti dal presente fondo secondo quanto previsto dalle norme statali in materia.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri e le condizioni di accesso al fondo di solidarietà nonché la misura dell'anticipazione del risarcimento del danno morale.

Art. 7 bis

Assegno di autodeterminazione per le donne che hanno subito violenza

1. La Provincia concede alle donne che hanno subito violenza, residenti nel territorio provinciale, un assegno di autodeterminazione per sostenerne l'autonomia e in particolare per agevolare:

- a) l'autonomia abitativa;
- b) il rafforzamento o il raggiungimento dell'autonomia personale.

2. Può accedere all'assegno di autodeterminazione la donna presa in carico dai servizi sociali territoriali ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 che tengono anche conto dei percorsi intrapresi presso i servizi anti-violenza accreditati.

3. L'assegno di autodeterminazione è corrisposto per un periodo minimo di tre mesi e massimo di dodici mesi, oltre i quali non può essere rinnovato.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo la Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per l'accesso e la quantificazione dell'assegno anche con riferimento alla condizione economico-patrimoniale, e in particolare:

- a) l'ammontare dell'assegno di autodeterminazione;
- b) i criteri di accesso all'assegno di autodeterminazione, favorendo le donne che non lavorano o non hanno sufficiente indipendenza economica;
- c) le condizioni di compatibilità o il limite di cumulo rispetto ad altre misure di sostegno economico;
- d) per quanto attiene al metodo di calcolo della condizione economica rilevante al fine dell'erogazione dell'assegno di autodeterminazione, è calcolata solo la condizione della donna che ha subito violenza;
- e) la procedura di accesso alla misura;
- f) l'integrazione e il coordinamento con altri interventi e servizi provinciali o comunali e dei centri anti-violenza, in particolare con gli interventi provinciali di politica del lavoro a favore delle donne che hanno subito violenza, per incentivarne l'occupazione e l'indipendenza economica;
- g) le modalità di revoca e restituzione, anche parziale, dell'assegno in caso di assoluzione in via definitiva del denunciato o di condanna in via definitiva per calunnia della denunciante o querelante e le ipotesi di sospensione nell'erogazione dell'assegno;
- h) le misure organizzative per l'erogazione dell'assegno, anche con il coinvolgimento degli enti locali;
- i) ogni altro profilo attuativo di quest'articolo.

Art. 8

Destinatari dei servizi anti-violenza

1. Sono destinatari degli interventi previsti da questa legge le donne e i loro figli minori residenti in provincia di Trento o presenti nel territorio provinciale che non possono avvalersi dei servizi degli enti di provenienza, con riferimento agli interventi che hanno carattere di indifferibilità in relazione allo stato di bisogno.

2. Le donne e i loro figli minori hanno accesso diretto ai servizi previsti da questa legge indipendentemente dall'organizzazione territoriale dei servizi sociali degli enti locali, nei casi e con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale in relazione allo stato di bisogno, anche in deroga alle modalità previste dall'articolo 16 della legge provinciale sulle politiche sociali.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri e le condizioni di accesso ai servizi previsti da questa legge.

Art. 9

Modalità di erogazione dei servizi antiviolenza

1. La Provincia e gli enti locali assicurano l'erogazione dei servizi previsti da questa legge secondo quanto previsto dall'articolo 22 della legge provinciale sulle politiche sociali.

2. I servizi sono erogati da soggetti accreditati secondo quanto previsto dall'articolo 20 della legge provinciale sulle politiche sociali, tenendo conto di requisiti quali l'aver maturato esperienza qualificata attraverso l'erogazione delle prestazioni indicate nell'articolo 4 di questa legge, l'essere in possesso di professionalità adeguate ai servizi erogati nonché l'offrire la garanzia di standard di sicurezza per le donne vittime di violenza facendo particolare riferimento alla raccomandazione Rec(2002)5 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulla protezione delle donne dalla violenza adottata il 30 aprile 2002.

Capo III

Programmazione e coordinamento degli interventi

Art. 10

Comitato per la tutela delle donne vittime di violenza

1. La Provincia istituisce nell'ambito del comitato per la programmazione sociale, previsto dall'articolo 11 della legge provinciale sulle politiche sociali, un sottocomitato per l'approfondimento delle tematiche relative alla tutela delle donne vittime di violenza, denominato "comitato per la tutela delle donne vittime di violenza".

2. Il comitato è un organismo tecnico di supporto al comitato per la programmazione sociale con funzioni propositive e consultive, composto anche da esperti in materia di tutela delle donne vittime di violenza. Nell'ambito del comitato è promossa, in ogni caso, la presenza di rappresentanti di:

- a) commissariato del Governo e forze dell'ordine;
- b) Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- c) Consiglio delle autonomie locali;
- d) strutture della Provincia competenti per le politiche di pari opportunità e per le politiche sociali;
- e) soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 9.

3. Al comitato partecipano l'assessore competente in materia di pari opportunità, la consigliera di parità e un rappresentante della commissione provinciale per le pari opportunità fra uomo e donna.

4. Il comitato formula proposte relative alla predisposizione del piano sociale provinciale, in relazione agli interventi previsti da questa legge. Il comitato, inoltre:

- a) favorisce le buone pratiche per la tutela delle donne vittime di violenza;
- b) promuove lo sviluppo di una rete di collaborazione e di coordinamento tra gli enti e i soggetti che intervengono nei casi di violenza contro le donne;
- c) elabora un modello per la rilevazione dei dati e dei bisogni relativi al fenomeno della violenza contro le donne sul territorio provinciale; collabora alla strutturazione e implementazione del sistema informativo delle politiche sociali, previsto dall'articolo 15 della legge provinciale sulle politiche sociali, in relazione al fenomeno della violenza contro le donne sul territorio provinciale;
- d) individua i casi e le modalità per l'accesso diretto ai servizi previsti da questa legge da proporre alla Giunta provinciale ai fini dell'articolo 8;
- e) ogni due anni informa la competente commissione permanente del Consiglio provinciale sullo stato di attuazione di questa legge.

5. Ai componenti del comitato spettano i compensi, i rimborsi delle spese e le altre indennità previsti dall'articolo 11, comma 7, della legge provinciale sulle politiche sociali.

Art. 11

Osservatorio provinciale sulla violenza di genere

1. La Provincia istituisce l'osservatorio provinciale sulla violenza di genere. L'attività dell'osservatorio è coordinata dal dipartimento provinciale competente in materia di pari opportunità, che ne assicura il supporto tecnico, amministrativo e funzionale.

2. L'osservatorio fornisce ogni elemento utile per l'attività del comitato per la tutela delle donne vittime di violenza; cura la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati relativi al fenomeno della violenza contro le donne, in particolare per la conoscenza del fenomeno sul territorio provinciale. Mantiene un costante rapporto di collaborazione con il sistema informativo delle politiche sociali.

Art. 12

Interventi di prevenzione e di sensibilizzazione

1. La Provincia e gli enti locali, secondo le rispettive competenze stabilite dalla legge provinciale sulle politiche sociali:

a) realizzano, anche attraverso organizzazioni del terzo settore, un piano organico di prevenzione e informazione del fenomeno della violenza contro le donne, anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, con particolare riguardo alla formazione scolastica;

b) attuano misure volte ad accrescere la consapevolezza e a fornire corretti strumenti interpretativi rispetto all'utilizzo commerciale e sessuale dell'immagine e del corpo delle donne, compresa la pornografia;

c) promuovono attività di studio del fenomeno della violenza nei confronti delle donne in riferimento particolare al territorio provinciale.

Art. 13

Formazione e aggiornamento del personale operante nel settore

1. La Provincia e gli enti locali favoriscono le azioni di formazione, estese e congiunte tra i vari soggetti, di aggiornamento e di riqualificazione del personale impegnato nell'erogazione dei servizi disciplinati da questa legge, con le modalità previste dall'articolo 36, commi 2 e 3, della legge provinciale sulle politiche sociali.

2. Per garantire la qualità dei servizi antiviolenza il comitato per la tutela delle donne vittime di violenza, entro sei mesi dalla sua istituzione, rileva le esigenze formative connesse con l'attuazione di questa legge e, sentito il Consiglio delle autonomie locali, elabora una proposta di programma integrato delle azioni previste dal comma 1, da sottoporre alla Giunta provinciale per i fini indicati nel medesimo comma 1.

Capo IV

Disposizioni finali

Art. 14

Deliberazioni attuative

1. Le deliberazioni della Giunta provinciale previste dagli articoli 4, 5, 7 e 8 sono approvate previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

Art. 15
Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 7 si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte in bilancio sull'unità previsionale di base 40.5.110 (Fondo socio-assistenziale).

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 10 si provvede con gli stanziamenti previsti in bilancio sull'unità previsionale di base 15.5.120 (Oneri per servizi e spese generali).

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 11, 12 e 13 si provvede con gli stanziamenti previsti in bilancio sull'unità previsionale di base 40.5.130 (Altri interventi per servizi socio-assistenziali).

4. Alla copertura degli altri oneri derivanti da questa legge, relativamente agli interventi a carico degli enti locali, si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte in bilancio per la finanza locale.

5. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

13. Politiche sociali

Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 “Politiche sociali nella provincia di Trento”

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1. In armonia con i principi e i valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e nel rispetto dei livelli essenziali previsti dalla normativa nazionale, questa legge definisce il sistema delle politiche sociali nella provincia di Trento e disciplina l’organizzazione dei relativi servizi.

2. Gli enti locali e la Provincia, nell’ambito della rispettiva competenza, programmano, attuano e valutano gli interventi di questa legge, assicurando ad ogni individuo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si esplica la sua personalità, un sistema integrato di interventi volto alla promozione della solidarietà, organizzato in modo da valorizzare il contributo attivo dei soggetti coinvolti nell’attuazione di questa legge ed articolato territorialmente.

3. Le politiche sociali concorrono con le altre politiche allo sviluppo del territorio attraverso il rafforzamento della coesione e del capitale sociale.

Art. 2 Principi e linee metodologiche

1. Gli enti locali e la Provincia riconoscono la centralità della persona come titolare di diritti inalienabili e inviolabili e promuovono le condizioni di vita più adatte a valorizzarne le risorse nel rispetto della sua dignità e libertà.

2. Le politiche sociali si ispirano ai seguenti ulteriori principi e linee metodologiche:

a) diritto all’aiuto e all’emancipazione di coloro che si trovano in stato di bisogno, anche temporaneo;

b) responsabilità della persona nell’attivarsi, secondo le proprie capacità, al fine di affrancarsi dallo stato di bisogno;

c) centralità della famiglia, quale ambito di relazioni significative per la crescita, la cura e l’armonico sviluppo della persona, valorizzata nelle sue risorse di solidarietà e nella reciproca responsabilizzazione dei componenti, con particolare riguardo al rapporto tra genitori e figli;

d) sussidiarietà tra i diversi livelli di competenza istituzionale e tra i soggetti di cui all’articolo 3 che, cooperando nel perseguimento delle finalità di questa legge, partecipano alla costruzione della comunità responsabile e solidale;

e) facoltà per il beneficiario di scegliere il soggetto erogatore del servizio, compatibilmente con i contenuti della programmazione e con l’efficiente organizzazione dei servizi;

f) rispondenza ai criteri di responsabilità sociale, quale principio etico di rispetto degli interessi espressi da tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione degli interventi;

g) sostegno alle scelte di permanenza nel domicilio, laddove ciò consenta un’adeguata risposta alla situazione di bisogno e sia compatibile con l’efficiente organizzazione dei servizi;

h) coordinamento con le altre politiche che concorrono al benessere della persona, con particolare riferimento alle politiche della salute, del lavoro, della casa, della formazione professionale, dell'istruzione e per la sicurezza;

i) potenziamento delle attività di prevenzione del disagio sociale attraverso la rimozione delle cause che possono determinare l'insorgere degli stati di bisogno;

j) adozione del metodo della progettualità nell'individuazione degli interventi;

k) qualificazione e specializzazione dei servizi offerti e delle risorse umane impegnate nella realizzazione degli interventi;

l) diritto all'informazione e dovere di comunicazione interna ed esterna da parte di tutti i soggetti coinvolti attivamente nel sistema integrato dei servizi sociali, con particolare riferimento ai servizi erogati, alle condizioni di accesso ai medesimi e alle relative possibilità di scelta per il beneficiario;

m) valutazione dell'impatto degli interventi sociali.

Art. 3

Sussidiarietà e soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali

1. In attuazione del principio di sussidiarietà, questa legge riconosce il ruolo fondamentale dei comuni nella progettazione e nell'attuazione delle politiche sociali, esercitato in forma associata mediante le comunità di cui all'articolo 14, comma 2, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

2. Per le finalità di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, gli enti locali e la Provincia favoriscono le autonome iniziative in campo sociale realizzate dai soggetti privati previsti da quest'articolo, in particolare sottoscrivendo con i medesimi accordi di collaborazione. Tali accordi coordinano le azioni volte al perseguimento degli obiettivi prefissati, individuando tempi, modalità e responsabilità nell'attuazione dei rispettivi compiti e, con riferimento alle iniziative del terzo settore di cui al comma 3, lettera d), possono prevedere anche l'erogazione di contributi secondo quanto previsto dagli articoli 36 bis, 37 e 38 e dall'articolo 5 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato 1992).

3. Gli enti locali e la Provincia promuovono inoltre l'autonoma iniziativa dell'individuo e delle aggregazioni cui egli aderisce, allo scopo di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla costituzione del sistema integrato dei servizi sociali e la crescita della cultura della solidarietà. Gli enti locali e la Provincia, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono quali soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali:

a) i cittadini, singoli o associati in organizzazione;

b) le famiglie;

c) le aziende pubbliche di servizi alla persona;

d) il terzo settore, comprensivo di cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti di patronato, imprese sociali nonché di fondazioni e altri soggetti privati non a scopo di lucro aventi finalità coerenti con gli obiettivi di questa legge;

e) le organizzazioni sindacali operanti a livello provinciale.

4. In relazione ai rispettivi ambiti di competenza, gli enti locali e la Provincia coinvolgono i soggetti previsti dal comma 3, ciascuno secondo le proprie specificità, nella programmazione e nella progettazione degli interventi individuati nel capo V, rispettando i principi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992), nonché nella gestione e nella valutazione di questi interventi.

5. In particolare, gli enti locali e la Provincia valorizzano il ruolo della famiglia, tenendo conto dei bisogni e dei diritti dei singoli nell'ambito dei rapporti familiari e dei rapporti delle famiglie con la società; riconoscono il ruolo del terzo settore nell'attuazione di processi di crescita del capitale sociale della comunità; assicurano l'informazione e la concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale, anche in merito agli atti di natura programmatica e regolamentare derivanti da questa legge.

6. Gli enti locali e la Provincia riconoscono l'apporto peculiare del volontariato nella realizzazione del sistema integrato delle politiche sociali, in ragione del suo contributo alla risposta ai bisogni e della sua capacità di rafforzare la coesione sociale attraverso la realizzazione di reti a sostegno delle situazioni di marginalità e di disagio. Essi pertanto promuovono:

- a) la costruzione di una cultura del volontariato attraverso iniziative di sensibilizzazione e educazione sociale rivolte alla collettività;
- b) l'offerta da parte del volontariato di attività esercitate anche in raccordo con i servizi sociali e con i soggetti affidatari.

7. I soggetti privati aventi scopo di lucro partecipano al sistema delle politiche sociali, contribuendo a realizzare il distretto dell'economia solidale di cui all'articolo 5, unicamente attraverso:

- a) il concorso all'erogazione dei servizi previsti da questa legge che non rientrano tra quelli aventi le caratteristiche di cui all'articolo 22, comma 2;
- b) il cofinanziamento o la partecipazione a titolo gratuito ad attività e a progetti, previo accordo con l'ente pubblico titolare del servizio e con il soggetto erogatore del servizio medesimo;
- c) atti di liberalità;
- d) l'erogazione di servizi sociali senza finanziamento dell'ente pubblico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19;
- e) accordi di collaborazione e iniziative di mutuo beneficio con soggetti senza scopo di lucro.

8. La Provincia favorisce l'adozione da parte di tutti i soggetti previsti da quest'articolo del modello di responsabilità sociale di impresa e dei relativi comportamenti attraverso campagne di sensibilizzazione e strumenti di coordinamento organizzativo. Con regolamento possono essere individuati criteri e modalità per la certificazione di imprese socialmente responsabili.

Art. 4

Sistema integrato dei servizi sociali

1. Il sistema integrato dei servizi sociali è costituito dall'insieme degli interventi di cui al capo V e delle attività di cui agli articoli 37 e 38, realizzati dagli enti locali, dalla Provincia e dai soggetti di cui all'articolo 3.

2. Nell'attuazione del sistema integrato di cui al comma 1 e nella costruzione del distretto dell'economia solidale di cui all'articolo 5 è valorizzato il capitale sociale costituito dalle potenzialità dei singoli e della collettività messe in rete per accrescere la coesione sociale.

Art. 5

Distretto dell'economia solidale

1. Nell'ambito delle rispettive competenze, mediante la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione, informazione e divulgazione delle opportunità di collaborazione e dei relativi benefici, gli enti locali e la Provincia favoriscono la realizzazione di un distretto dell'economia solidale inteso quale circuito economico, a base locale, capace di valorizzare le risorse territoriali secondo

criteri di equità sociale e di sostenibilità socio-economica e ambientale, per la creazione di filiere di finanziamento, produzione, distribuzione e consumo di beni e servizi.

1 bis. Per la realizzazione dei fini previsti dal comma 1, la Provincia svolge attività formative e informative rivolte ai soggetti che partecipano alla costruzione dei distretti dell'economia solidale, secondo gli indirizzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), numero 4).

Art. 6

Destinatari degli interventi

1. I cittadini dell'Unione europea, gli stranieri e gli apolidi aventi residenza anagrafica in un comune della provincia di Trento, che si trovano in uno stato anche temporaneo di bisogno effettivo o potenziale, accertato ai sensi dell'articolo 17, hanno diritto a beneficiare degli interventi previsti dagli articoli 32, 33, 34, comma 2, lettere a), b) con riferimento ai servizi semiresidenziali, c), d), e), f), g), h), i) e j) e 35, comma 3, lettere a), e) e f), nonché di ogni altro intervento individuato dallo Stato, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, quale livello essenziale delle prestazioni. Il programma sociale provinciale previsto dall'articolo 10 può assicurare ai medesimi soggetti ulteriori interventi, nell'ambito di quelli individuati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera e), dell'articolo 34, comma 2, lettera b), e dell'articolo 35, avendo particolare riguardo all'esigenza di garantire la massima tutela ai minori, nonché di consentire comunque alle persone in impellente stato di necessità l'accesso agli interventi di prima accoglienza.

2. Le persone residenti da più di tre anni consecutivi in provincia di Trento hanno diritto a beneficiare di tutti gli interventi previsti dal capo V, nonché di ogni altro intervento individuato dallo Stato, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, quale livello essenziale delle prestazioni.

3. Alle persone comunque presenti sul territorio provinciale che non possono avvalersi dei servizi degli enti di provenienza sono garantiti gli interventi previsti ai sensi del comma 1 che hanno carattere di indifferibilità in relazione allo stato di bisogno.

Art. 7

Livelli essenziali delle prestazioni

1. Al fine di garantire la rispondenza degli interventi ai bisogni fondamentali della persona la Provincia individua nel programma sociale provinciale i livelli essenziali delle prestazioni nel rispetto di quelli determinati dallo Stato in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

2. I livelli essenziali definiscono gli standard qualitativi e quantitativi degli interventi previsti dal capo V da assicurare ai destinatari individuati ai sensi dell'articolo 6 con carattere di omogeneità su tutto il territorio provinciale, anche con riferimento alle figure professionali sociali e socio-sanitarie incaricate dell'erogazione degli interventi medesimi. Rimane ferma la possibilità, per gli enti locali, di potenziare l'offerta.

Art. 7 bis

Disposizioni generali in materia di erogazione di prestazioni a carico del bilancio provinciale

1. L'erogazione di sostegni economici o di benefici economici comunque denominati a persone fisiche o a nuclei familiari a carico del bilancio provinciale avviene anche mediante buoni nominativi per l'accesso ai servizi loro necessari.

2. Nell'ambito della presa in carico ai sensi dell'articolo 16 o di altri meccanismi di definizione di progetti individualizzati disciplinati dalla deliberazione prevista dal comma 4 sono definiti gli impegni

che il beneficiario assume per sé e per il suo nucleo familiare, al fine di valorizzare le attitudini personali e la costruzione o la ricostruzione di reti sociali mediante la partecipazione a iniziative o attività di cittadinanza attiva o ad altre iniziative che hanno finalità analoghe. I medesimi impegni sono assunti dal beneficiario delle prestazioni indicate nell'articolo 35, comma 2, per sé e per il suo nucleo familiare, secondo quanto stabilito dalla deliberazione prevista dal comma 4.

3. Quest'articolo si applica nelle materie di competenza della Provincia con riguardo all'erogazione di prestazioni disciplinate da questa legge e da altre disposizioni provinciali individuate nella deliberazione prevista dal comma 4, a eccezione delle prestazioni che costituiscono livelli essenziali ai sensi della normativa statale.

4. I criteri e le modalità per l'attuazione dei commi 1 e 2 di questo articolo sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, anche a integrazione delle discipline di settore. Prima di procedere alla redazione della deliberazione, la Provincia avvia un confronto sui relativi contenuti con i soggetti no profit coinvolti nell'erogazione dei servizi socio-assistenziali. Tale deliberazione è adottata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. La deliberazione disciplina, tra l'altro, l'interruzione dell'erogazione del beneficio e la decadenza dalla possibilità di accedere al beneficio medesimo per un periodo proporzionato alla gravità del mancato rispetto degli impegni assunti o presi ai sensi del comma 2. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1.1 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro).

5. Le prestazioni sociali, assistenziali, sanitarie e socio sanitarie a carico del bilancio provinciale, la cui erogazione è condizionata alla residenza in provincia di Trento, possono essere erogate anche in favore di quanti hanno maturato il requisito di residenza continuativa richiesto per l'accesso alle prestazioni nel decennio antecedente alla data di presentazione della domanda e sono residenti in provincia di Trento alla medesima data, secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, la deliberazione individua le prestazioni a cui questa disposizione si applica, anche in deroga a quanto previsto dalle specifiche norme di settore.

Capo II

Competenze e programmazione

Art. 8

Funzioni di governo dei comuni e della Provincia

1. Le funzioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica sono esercitate dai comuni mediante le comunità, secondo quanto previsto dalla legge provinciale n. 3 del 2006.

2. Spettano alla Provincia:

- a) la programmazione di livello provinciale;
- b) l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, compresa l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 7;
- c) l'esercizio, previa diffida, della funzione sostitutiva nel caso di inadempimento o di violazione da parte degli enti locali delle linee di indirizzo e coordinamento adottate nell'esercizio della funzione di cui alla lettera b);
- d) l'esercizio delle funzioni concernenti l'autorizzazione e l'accreditamento;
- e) l'organizzazione e il coordinamento del sistema informativo delle politiche sociali;

f) l'esercizio delle altre attività di diretta competenza della Provincia da esercitare in forma unitaria a livello provinciale, individuate secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006;

g) il coordinamento dei rapporti con le regioni e con la Provincia autonoma di Bolzano, con gli organi centrali dello Stato e con le altre amministrazioni nazionali o internazionali, necessari per la realizzazione delle politiche sociali.

3. La Provincia, in sede di riparto delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 24 della legge provinciale n. 3 del 2006, tiene conto dell'esigenza di copertura degli oneri derivanti dalla definizione, nel programma sociale provinciale, dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in modo omogeneo sul territorio provinciale, nonché di criteri di premialità, in relazione alle risultanze della valutazione di cui al capo IV, nei confronti degli enti locali che hanno dimostrato efficienza, efficacia e responsabilità nell'uso delle risorse.

4. La Provincia promuove e sostiene l'innovazione continua del sistema dei servizi sociali offerti dalle comunità; a tal fine compartecipa finanziariamente ai costi sostenuti dalle medesime per l'attivazione di interventi sociali innovativi o sperimentali, anche con riguardo a quelli derivanti dall'erogazione di contributi ai sensi dell'articolo 38. La Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, individua i criteri e le modalità della compartecipazione e della determinazione del suo ammontare, anche in relazione agli esiti della valutazione di impatto sociale dell'iniziativa.

Art. 8 bis

Piano provinciale per la salute

1. Il piano provinciale per la salute è lo strumento di pianificazione delle politiche sociali e sanitarie provinciali, che hanno pari dignità, e può prevedere anche progetti di miglioramento del benessere collettivo che coinvolgono altri settori di competenza della Provincia, secondo l'approccio della salute in tutte le politiche. Il piano definisce gli obiettivi strategici per la promozione della salute, gli indirizzi e le linee d'intervento da perseguire per migliorare la salute e il benessere della popolazione e per ridurre le disuguaglianze, sviluppando sistemi sociali e sanitari sostenibili, integrati e coordinati, in coerenza con le strategie di riferimento nazionali e internazionali e con gli obiettivi del programma di sviluppo provinciale, tenuto conto del contesto epidemiologico e sociale del Trentino.

2. Il piano provinciale per la salute è elaborato sulla base dei dati e delle analisi relativi al contesto provinciale e ai bisogni sociali e sanitari della popolazione, desunti dai sistemi informativi provinciali e dalle analisi dei portatori di interesse sociale, economico, ambientale e sanitario.

3. Il piano provinciale per la salute garantisce pari dignità agli aspetti sociali e sanitari, al fine della promozione piena ed effettiva della salute delle persone sulla base del principio di uguaglianza.

4. Per l'elaborazione della proposta di piano, in attuazione dei principi costituzionali di partecipazione e di sussidiarietà, la Giunta provinciale, prima della redazione del testo preliminare del piano, realizza una fase istruttoria di consultazione e partecipazione di durata non inferiore a un semestre. A tal fine sono invitati a partecipare i soggetti attivi previsti dall'articolo 3, comma 3, e quelli indicati nel comma 5 del presente articolo.

5. La Provincia, anche sulla base delle proposte e indicazioni pervenute, elabora una proposta di piano e la trasmette:

- a) al Consiglio delle autonomie locali;
- b) alle comunità;
- c) al comitato per la programmazione sociale previsto dall'articolo 11;

- d) ai consigli per la salute;
- e) al consiglio sanitario provinciale;
- f) alla consulta provinciale per la salute;
- g) all'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- h) alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- i) alle organizzazioni rappresentative dei soggetti gestori di servizi sanitari, socio-sanitari e sociali, e a quelle rappresentative dei pazienti;
- j) alla consulta provinciale delle politiche sociali;
- k) all'Università degli studi di Trento.

6. I soggetti individuati dal comma 5 possono formulare osservazioni e proposte di modifica o integrazione della proposta di piano entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento.

7. La Giunta provinciale approva la proposta di piano, eventualmente modificata sulla base delle osservazioni e proposte formulate ai sensi del comma 6, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. I pareri sono resi entro sessanta giorni dalla richiesta formulata dalla Giunta provinciale. Entro trenta giorni dall'approvazione, il piano è illustrato al Consiglio provinciale dall'assessore competente.

8. Il piano ha durata decennale ed è aggiornato, se necessario, con il procedimento stabilito per la sua approvazione. L'efficacia del piano precedente è prorogata fino all'approvazione del nuovo piano. A seguito dell'approvazione il piano o i suoi aggiornamenti sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Provincia.

9. In attesa dell'approvazione del piano la Giunta provinciale può adottare il programma sociale provinciale, secondo quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente legge, e il programma sanitario e socio-sanitario provinciale, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010).

10. La Giunta provinciale individua le misure per garantire l'effettiva trasversalità degli interventi e il coordinamento delle azioni previste dal piano.

Art. 9

Programmazione sociale

1. Il piano provinciale per la salute costituisce il principale quadro di riferimento per lo sviluppo della programmazione sociale.

2. La programmazione sociale è attuata in coerenza con il piano provinciale per la salute e si esplica mediante l'adozione del programma sociale provinciale e dei piani sociali di comunità previsti dall'articolo 12, in una dinamica d'interazione e aggiornamento reciproco. A tal fine i piani di comunità sono adottati in conformità agli atti d'indirizzo contenuti nel programma sociale provinciale, vincolanti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge provinciale n. 3 del 2006; analogamente, la Provincia approva e aggiorna il programma sociale provinciale sulla base della rilevazione dei bisogni e delle altre indicazioni emergenti dai piani sociali di comunità.

3. Gli enti locali e la Provincia elaborano gli strumenti di programmazione previsti dagli articoli 10 e 12 mediante il coinvolgimento e il confronto con i soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali previsti dall'articolo 3, comma 3. Nel processo di programmazione gli enti locali e la Provincia si avvalgono, rispettivamente, dei tavoli territoriali previsti dall'articolo 13 e del comitato per la programmazione sociale.

Art. 10
Programma sociale provinciale

1. Il programma sociale provinciale:
 - a) indica i fabbisogni sociali e le priorità degli interventi di politica sociale;
 - b) definisce le linee d'indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni da parte degli enti locali, e in particolare individua:
 - 1) i livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 7;
 - 2) gli interventi assicurati alla generalità dei residenti, ulteriori rispetto a quelli garantiti ai sensi dell'articolo 6, comma 1;
 - 3) gli indirizzi per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione degli operatori impegnati nell'erogazione degli interventi previsti dal capo V, compreso il personale addetto ai servizi socio-sanitari;
 - 4) gli indirizzi per la formazione da proporre ai destinatari delle prestazioni, ai volontari, ai familiari e agli assistenti familiari coinvolti nella loro erogazione, nonché agli altri soggetti che comunque partecipano alla costruzione del distretto dell'economia solidale;
 - 5) gli indirizzi e i vincoli generali per le politiche tariffarie, volti anche a promuovere l'uniformità delle tariffe; tra gli indirizzi e i vincoli generali sono compresi quelli relativi alla determinazione della compartecipazione ai costi e dei corrispettivi per i servizi erogati dai soggetti accreditati;
 - 6) gli indirizzi per la valutazione prevista al capo IV facendo ricorso a strumenti che consentono di misurare il risultato rispetto al miglioramento atteso della qualità della vita delle persone destinatarie degli interventi e delle attività previste da questa legge;
 - c) individua le attività e gli interventi di diretta competenza della Provincia, le risorse disponibili, i casi di adozione degli accordi di collaborazione previsti dall'articolo 3, comma 2, di competenza provinciale, demandando a ulteriori deliberazioni della Giunta provinciale la definizione di criteri e modalità per la loro attuazione.
2. La Giunta provinciale individua i criteri per il coordinamento e la reciproca integrazione degli strumenti di programmazione in materia sociale con quelli delle altre politiche, in particolare del lavoro e abitative, per la parte di esse che concerne interventi a forte connotazione sociale.
3. Ferme restando le intese con il Consiglio delle autonomie locali nei casi previsti dalla legge provinciale n. 3 del 2006, il programma sociale provinciale è approvato dalla Giunta provinciale sulla base della proposta formulata dal comitato per la programmazione sociale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale; ha durata pari a quella della legislatura provinciale e rimane in vigore fino all'approvazione del programma successivo; è aggiornato, se necessario, con la procedura prevista per la sua approvazione, anche a richiesta del Consiglio delle autonomie locali. A seguito dell'approvazione il programma o i suoi aggiornamenti sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Provincia.
4. La Giunta provinciale stabilisce le modalità per la redazione della proposta di programma sociale provinciale.
5. Il programma può essere approvato unitariamente oppure per stralci su specifici argomenti omogenei.

Art. 11

Comitato per la programmazione sociale

1. Per lo svolgimento delle attività di programmazione e d'indirizzo la Giunta provinciale si avvale del comitato per la programmazione sociale, quale organo di consulenza e di proposta in materia sociale.

2. In particolare, spetta al comitato:

a) contribuire all'analisi dello stato dei bisogni e della loro evoluzione, anche promuovendo ricerche e studi sui diversi fenomeni e sulle cause della loro insorgenza;

b) formulare osservazioni e proposte ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010;

c) formulare la proposta del programma sociale provinciale entro un congruo termine indicato dalla Giunta provinciale, decorso il quale la Giunta provvede autonomamente;

d) fornire assistenza al Consiglio delle autonomie locali per la definizione di intese in materia sociale, nei casi e con le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale d'accordo con il Consiglio delle autonomie locali.

3. Il comitato svolge le funzioni previste dal comma 2 sulla base della rilevazione dei bisogni espressa dai piani sociali di comunità e tenendo conto degli esiti della valutazione prevista dal capo IV, raccordandosi con il nucleo di valutazione previsto dall'articolo 25, comma 1.

4. Il comitato per la programmazione sociale è nominato dalla Giunta provinciale, ha durata corrispondente alla legislatura provinciale ed è composto da:

a) l'assessore provinciale competente in materia di politiche sociali, in qualità di presidente;

b) il dirigente generale della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali;

c) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali;

d) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di programmazione sanitaria;

e) un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali;

e bis) un rappresentante dell'ente associativo delle aziende pubbliche di servizi alla persona maggiormente rappresentativo a livello provinciale;

f) cinque rappresentanti del terzo settore, di cui:

1) due designati dalle organizzazioni di secondo livello aventi sede in provincia di Trento che associano enti autorizzati e accreditati ai sensi di questa legge;

2) due designati dalla consulta provinciale delle politiche sociali;

3) uno designato dalle organizzazioni di volontariato;

g) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale, esperto in materia sociale;

h) due esperti esterni in materia di pianificazione e programmazione;

i) un esperto in materia di pianificazione e programmazione designato dai soggetti che presiedono i tavoli territoriali.

5. La Giunta provinciale stabilisce le modalità di funzionamento del comitato e la sua eventuale articolazione in sottocomitati, dei quali può individuare ulteriori componenti, in numero complessivo comunque non superiore a quindici. I componenti previsti dal comma 4, lettere a), b), c) e d), possono essere rappresentati nel comitato da delegati. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del presidente del comitato.

6. Ai componenti del comitato previsti dal comma 4, lettera h), spetta un compenso determinato dall'atto di nomina entro il limite massimo previsto dall'articolo 50, quinto comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della

Provincia autonoma di Trento). Agli altri componenti del comitato non spetta alcun compenso o rimborso spese.

Art. 11 bis

Consulta provinciale delle politiche sociali

1. E' istituita la consulta provinciale delle politiche sociali quale luogo di confronto delle organizzazioni e delle professioni che operano in ambito socio-assistenziale con funzioni consultive e propositive in ordine all'attuazione di questa legge attraverso la formulazione di proposte e iniziative atte a favorire l'interesse, la ricerca e il confronto sui programmi di intervento anche per quanto attiene l'integrazione socio-sanitaria.

2. La Giunta provinciale disciplina con deliberazione la composizione, il funzionamento, l'organizzazione e i compiti della consulta.

3. Ai componenti della consulta non spetta alcun compenso o rimborso spese.

Art. 12

Piani sociali di comunità

1. Il piano sociale di comunità costituisce lo strumento di programmazione delle politiche sociali del territorio e concorre alla formazione del programma sociale provinciale secondo quanto previsto dall'articolo 9. La comunità approva il piano sulla base della proposta formulata dal tavolo territoriale di cui all'articolo 13.

2. La comunità disciplina la durata, comunque pluriennale, e le modalità di approvazione e di aggiornamento del piano, individua idonei strumenti per la raccolta dei dati funzionali alla definizione dei suoi contenuti e assicura la valutazione strategica degli interventi da inserire in esso.

3. Il piano individua:

a) i bisogni riscontrati e le risorse del territorio;

b) l'analisi dello stato dei servizi e degli interventi esistenti;

c) le priorità d'intervento;

d) gli interventi da erogare, comprese le prestazioni aggiuntive rispetto a quelle essenziali specificate dal programma sociale provinciale;

e) le forme e gli strumenti comunicativi per favorire la conoscenza dei servizi disponibili e delle opportunità di partecipazione attiva dei cittadini al sistema delle politiche sociali;

f) i casi di adozione degli accordi di collaborazione previsti dall'articolo 3, comma 2, di competenza della comunità.

3 bis. Il piano individua inoltre gli interventi dell'area anziani previsti dall'articolo 4 bis della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità), in coerenza con quanto stabilito dal piano provinciale per la salute, dal piano provinciale per le demenze, dalla programmazione sociale, dal programma sanitario e socio-sanitario provinciale e dagli atti previsti dall'articolo 11 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010.

Art. 13

Tavoli territoriali

1. Nell'ambito di ogni comunità è istituito un tavolo territoriale quale organo di consulenza e di proposta per le politiche sociali locali.

2. Il tavolo svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) raccoglie le istanze del territorio nel settore delle politiche sociali e socio-sanitarie riferite all'area anziani e contribuisce all'individuazione e all'analisi dei bisogni;
 - b) formula la proposta di piano sociale di comunità entro il termine indicato dalla comunità stessa, decorso il quale essa provvede autonomamente;
 - c) individua attività in relazione alle quali stipulare gli accordi di cui all'articolo 3, comma 2.
3. Il tavolo svolge le funzioni di cui al comma 2 tenendo conto degli esiti della valutazione di cui al capo IV; esso si raccorda con il nucleo di valutazione di cui all'articolo 25.
 4. La comunità assicura nella composizione del tavolo un'adeguata rappresentanza dei comuni, tenendo conto della loro dimensione demografica, nonché la presenza di una rappresentanza dell'ambito sanitario territoriale, dei servizi educativi e scolastici, delle parti sociali e, per almeno un terzo del totale dei componenti, di membri designati da organizzazioni del terzo settore operanti nel territorio della comunità. La comunità stabilisce la durata e le modalità di funzionamento del tavolo.
- 4 bis. Per la formulazione della proposta di piano relativa ai contenuti previsti dall'articolo 12, comma 3 bis, e di ulteriori proposte sulle politiche e sugli interventi a favore delle persone anziane, il tavolo territoriale è integrato da una sezione costituita da rappresentanti delle aziende pubbliche di servizi alla persona presenti sul territorio e del terzo settore interessato, compresi i rappresentanti dei locali circoli anziani e pensionati, e da componenti che si occupano delle tematiche legate agli anziani. Tale sezione indirizza e promuove l'attività di Spazio argento, istituito ai sensi dell'articolo 4 bis della legge provinciale n. 6 del 1998.

Art. 14

Istruttorie pubbliche e coprogettazione

1. Gli enti locali e la Provincia indicano istruttorie pubbliche quando riconoscono l'utilità di coprogettare. La coprogettazione è volta alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o d'intervento finalizzati a rispondere in modo adeguato a bisogni sociali definiti in sede di programmazione.
2. Gli enti locali e la Provincia stabiliscono le modalità d'indizione e di funzionamento delle istruttorie pubbliche, gli obiettivi generali e specifici del servizio o dell'intervento, la loro durata, le loro caratteristiche essenziali, i criteri e le modalità d'individuazione dei soggetti che concorrono alla progettazione.
3. In ogni caso gli enti locali indicano l'istruttoria sentiti i tavoli territoriali previsti dall'articolo 13 e assicurano la possibilità di partecipare ai soggetti indicati nell'articolo 3.
4. L'individuazione dei soggetti con i quali attivare la coprogettazione avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.
5. L'istruttoria pubblica, se ha esito positivo, si conclude con la sottoscrizione di un accordo di collaborazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, che può avere ad oggetto la definizione del progetto di servizio o d'intervento ed eventualmente la sua realizzazione. L'accordo di collaborazione può prevedere anche la concessione di un contributo, ai soggetti del terzo settore partecipanti all'accordo, ai sensi degli articoli 36 bis e 38 e dell'articolo 5 della legge provinciale sul volontariato 1992. In alternativa la realizzazione del progetto può essere affidata ai sensi dell'articolo 22, comma 3.

Art. 15

Sistema informativo delle politiche sociali

1. Per consentire un'efficace attività di progettazione, programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi è istituito il sistema informativo delle politiche sociali, a disposizione dei soggetti che partecipano alla realizzazione degli interventi medesimi.

2. La Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce l'organizzazione del sistema informativo delle politiche sociali, disciplinando in particolare:

- a) livelli omogenei di informazioni e dati;
- b) modalità di partecipazione degli enti locali al sistema informativo delle politiche sociali;
- c) modalità di adempimento degli obblighi informativi posti a carico dei soggetti autorizzati e accreditati ai sensi degli articoli 19 e 20;
- d) modalità di raccordo tra il sistema informativo delle politiche sociali e i sistemi informativi dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e di altre organizzazioni aventi sistemi di raccolta ed elaborazione dati;
- e) modalità di raccordo con i sistemi informativi di Stato, regioni e Provincia autonoma di Bolzano;
- f) definizione di protocolli per l'acquisizione e lo scambio di dati con gli ulteriori soggetti che concorrono al sistema sociale integrato.

3. La Provincia garantisce la formazione continua del personale addetto al funzionamento e al corretto utilizzo del sistema informativo delle politiche sociali.

Capo III Erogazione dei servizi

Sezione I Modalità di attuazione degli interventi

Art. 16 Presenza in carico unitaria e responsabile del caso

1. Questa legge riconosce il diritto della persona alla valutazione unitaria dello stato di bisogno, nonché il diritto ad una risposta unitaria.

2. Per i fini del comma 1 i servizi sociali degli enti locali effettuano la presa in carico unitaria, individuando nella figura professionale di riferimento il responsabile del caso. Tale responsabile:

- a) coordina le figure professionali deputate all'accertamento dello stato di bisogno ai sensi dell'articolo 17;
- b) elabora il progetto individualizzato di cui al comma 3 con il concorso delle altre professionalità interessate e ne cura l'attuazione in termini di appropriatezza, celerità ed efficacia anche sollecitando, ove necessario, la definizione dei procedimenti amministrativi avviati;
- c) verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi del progetto.

3. Il progetto individualizzato è finalizzato a definire il percorso idoneo a contrastare e, ove possibile, rimuovere le condizioni che determinano lo stato di bisogno, assicurando l'accesso informato e la fruizione appropriata e condivisa degli interventi da realizzare in modo integrato e coordinato con le azioni previste da altre politiche di settore. Tale progetto prevede prioritariamente l'attivazione di interventi di natura non economica.

4. L'accesso diretto agli interventi socio-assistenziali prescindendo dalle modalità previste da quest'articolo avviene nei soli casi previsti con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 17

Accertamento dello stato di bisogno

1. Lo stato di bisogno si manifesta nell'incapacità, anche temporanea, del singolo e del nucleo familiare di appartenenza di far fronte alle esigenze vitali primarie e di socialità, derivante da almeno una delle seguenti condizioni:

- a) insufficienza della condizione economico-patrimoniale;
- b) disabilità psico-fisico-sensoriale;
- c) difficoltà di ordine psicologico, sociale, culturale, relazionale;
- d) sottoposizione a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

2. L'accertamento dello stato di bisogno è svolto dalle figure professionali competenti secondo un approccio interdisciplinare e comprende la valutazione delle esigenze di carattere sociale, sanitario, educativo, formativo, di sostegno lavorativo e abitativo.

3. Previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, la Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità per l'accertamento dello stato di bisogno, nonché le modalità di coordinamento tra le comunità e la Provincia per l'esercizio in forma integrata delle funzioni di rispettiva competenza; in alternativa, le modalità di coordinamento possono essere individuate mediante intese istituzionali e accordi di programma ai sensi dell'articolo 8, commi 9 e 10, della legge provinciale n. 3 del 2006.

4. Nell'accertamento dello stato di bisogno determinato ai sensi del comma 1, lettera a), la condizione economico-patrimoniale è valutata secondo quanto previsto dall'articolo 6 (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi) della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3.

Art. 18

Compartecipazione degli utenti

1. I soggetti che fruiscono di prestazioni consistenti nell'erogazione di un servizio partecipano alla spesa in relazione alla condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 1993, nonché in relazione alla tipologia della prestazione erogata.

2. I criteri di determinazione della compartecipazione, il limite massimo della spesa posta a carico dell'utente, nonché i casi di esenzione dalla compartecipazione medesima sono stabiliti dalla Giunta provinciale con atti d'indirizzo e coordinamento.

Sezione II

Autorizzazione, accreditamento e affidamento dei servizi

Art. 19

Autorizzazione

1. L'autorizzazione dei soggetti per i quali è stato accertato il possesso dei requisiti minimi organizzativi e, ove previsti, strutturali costituisce titolo necessario per svolgere i servizi socio-assistenziali individuati ai sensi del comma 2. La Provincia autorizza tutti i soggetti in possesso dei requisiti, che ne fanno richiesta.

2. Il regolamento stabilisce:
- a) le tipologie di servizi soggetti ad autorizzazione;
 - b) i requisiti minimi di cui al comma 1;

c) le procedure per il rilascio dell'autorizzazione, nonché i casi di sospensione, decadenza e le relative procedure.

3. In caso di esercizio dei servizi in assenza di autorizzazione, o quando l'autorizzazione è dichiarata decaduta, è disposta l'immediata sospensione dell'attività ed eventualmente la chiusura della struttura in cui essa si svolge. Queste misure possono essere disposte anche in caso di esercizio dei servizi in grave difformità dall'autorizzazione o di reiterate violazioni di minore entità.

Art. 20 Accreditamento

1. L'accreditamento dei soggetti per i quali è stato accertato il possesso di requisiti di qualità ulteriori rispetto a quelli individuati ai sensi dell'articolo 19 costituisce titolo necessario per ottenere l'affidamento dei servizi concernenti interventi socio-assistenziali ai sensi dell'articolo 22. Tali requisiti sono finalizzati principalmente a dimostrare l'attitudine dei predetti soggetti a intervenire in modo personalizzato, flessibile e coerente con le linee della programmazione sociale. Essi sono di carattere organizzativo, ivi compreso il rispetto della disciplina normativa e contrattuale nazionale e provinciale di riferimento in materia previdenziale e di lavoro, e, ove ricorrenti, di carattere strutturale e tecnologico. Tra i requisiti è compresa altresì l'adozione della carta dei servizi sociali, secondo le linee guida e i contenuti essenziali approvati con deliberazione della Giunta provinciale. La Provincia accredita tutti i soggetti in possesso dei requisiti, che ne facciano richiesta.

2. omissis (abrogato)

3. Il regolamento stabilisce:

a) i requisiti di cui al comma 1, comunque proporzionati alla finalità degli interventi;

b) le procedure per il rilascio dell'accreditamento, nonché i casi di sospensione, decadenza, revoca e le relative procedure;

c) le modalità per l'istituzione e la gestione del registro dei soggetti accreditati;

d) omissis (abrogata)

3 bis. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità con i quali sono riconosciute, per i fini di quest'articolo, le strutture collocate fuori dal territorio provinciale di cui possono avvalersi gli enti territorialmente competenti. Le relative deliberazioni sono sottoposte al parere preventivo della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

4. Se l'autorizzazione prevista dall'articolo 19 non è già in possesso del richiedente essa è rilasciata contestualmente al provvedimento di accreditamento.

5. I soggetti accreditati sono tenuti ad effettuare, sulla base di uno schema definito con deliberazione della Giunta provinciale, la rendicontazione sociale della propria attività, dando atto nel bilancio sociale del valore e del capitale sociale prodotto. La valutazione di cui al capo IV tiene conto, ai sensi dell'articolo 27, dei risultati di tale autovalutazione. I soggetti accreditati sono altresì tenuti ad adottare processi gestionali di qualificazione delle attività prestate che garantiscono in particolare l'accessibilità dei servizi e la tutela delle posizioni soggettive degli utenti.

Art. 21 Vigilanza

1. La Provincia svolge attività di vigilanza per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'autorizzazione e l'accreditamento.

2. Le modalità di svolgimento dei controlli sono disciplinate con regolamento.

3. Per l'esercizio della funzione di vigilanza la Provincia può avvalersi degli enti locali territorialmente competenti, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

Art. 22

Modalità di erogazione degli interventi

1. Gli interventi socio-assistenziali previsti da questa legge sono erogati con le modalità previste da quest'articolo. Fermo restando quanto stabilito dalle norme di settore per l'erogazione dei servizi socio-sanitari, gli interventi diversi da quelli socio-assistenziali, se non erogati direttamente dagli enti locali e dalla Provincia, sono affidati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti.

2. Per i fini di quest'articolo s'intendono per interventi socio-assistenziali quelli che comportano l'instaurazione e la gestione di rapporti complessi e differenziati con le persone in ragione dei loro peculiari bisogni e condizioni di vita.

3. Gli enti locali e la Provincia assicurano l'erogazione degli interventi socio-assistenziali mediante:

a) l'erogazione diretta dei servizi con le modalità previste dall'articolo 13, comma 4, lettere a), b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006;

b) l'affidamento diretto dei servizi secondo modalità non discriminatorie a tutti i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 20 che ne facciano richiesta, anche mediante l'utilizzo di buoni di servizio;

c) l'affidamento del servizio a uno o più tra i soggetti accreditati, individuati secondo quanto previsto dal comma 5.

4. I buoni di servizio di cui al comma 3, lettera b), possono essere utilizzati nei settori individuati come idonei dagli enti locali e dalla Provincia. Essi costituiscono titolo di acquisto spendibile dal beneficiario presso tutti i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 20 che si sono resi disponibili.

5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), l'ente competente affida il servizio a uno o più soggetti accreditati individuati attraverso adeguate procedure comparative disciplinate dall'ente medesimo. Per la valutazione dell'offerta tali procedure assicurano un'importanza prevalente alla qualità della prestazione, escludendo comunque il metodo del massimo ribasso. In ogni caso l'incidenza del prezzo offerto sul punteggio totale attribuibile non può superare il 10 per cento. L'ente affidante tiene altresì conto delle valutazioni conseguite, ai sensi del capo IV, nel quinquennio precedente dai soggetti offerenti in relazione alla stessa tipologia di servizi oggetto di affidamento. La valutazione della qualità del servizio offerto tiene altresì conto della conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio, delle risorse sociali della comunità e del loro utilizzo, della qualificazione degli operatori, della capacità progettuale e organizzativa, nonché della capacità di coinvolgimento degli utenti e dei soggetti rappresentativi di interessi. E' vietato il subappalto dei servizi affidati, salvo espressa deroga prevista nel capitolato di appalto con esclusivo riferimento alle parti del servizio non consistenti in prestazioni sociali.

6. L'affidamento diretto del servizio a uno o più tra i soggetti accreditati, prescindendo dalle procedure di cui al comma 5, è consentito:

a) nei casi di trattativa privata previsti dalla vigente normativa in materia di contratti;

b) nei casi disciplinati dall'articolo 38, comma 4;

c) in casi eccezionali di particolare urgenza e indifferibilità dell'intervento; ove ricorra tale presupposto, gli enti locali e la Provincia possono affidare motivatamente il servizio, per il periodo strettamente necessario, anche a un soggetto non accreditato, purché autorizzato ai sensi dell'articolo 19.

7. L'ente locale può comunque richiedere ai soggetti affidatari, al fine dello svolgimento del servizio:

- a) il coinvolgimento del volontariato;
- b) la predisposizione di programmi di intervento individuali, concordati con gli utenti;
- c) il coinvolgimento degli utenti nella valutazione periodica del servizio e dei risultati, anche attraverso l'attivazione di strumenti per la raccolta di suggerimenti e reclami;
- d) l'attivazione di un servizio di tutoraggio a costante supporto dei beneficiari.

8. In tutti in casi di affidamento del servizio ai sensi di quest'articolo, l'ente affidante è tenuto a verificare l'assolvimento, da parte dell'affidatario, degli adempimenti retributivi e contributivi nei confronti del personale impiegato, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative; in caso di inadempimento è altresì tenuto, nei limiti del corrispettivo dovuto all'affidatario e previo invito alla regolarizzazione, a pagare direttamente ai lavoratori le prestazioni dovute nonché a sanare il debito assicurativo e previdenziale nei confronti degli istituti assicuratori.

9. Nel caso di mutamento del soggetto erogatore del servizio, il nuovo affidatario che, al fine dello svolgimento di tale servizio deve provvedere all'assunzione di nuovo personale, è tenuto prioritariamente all'assunzione dei lavoratori dipendenti già impegnati nei servizi medesimi presso il soggetto erogatore precedente. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 32 della [legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2](#) (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016).

Art. 23

Convenzioni per l'erogazione di prestazioni sociali

1. Nel caso di affidamento ai sensi dell'articolo 22 di servizi concernenti l'erogazione di prestazioni sociali, i rapporti tra ente affidante e soggetto affidatario sono regolati da convenzione. L'ente affidante determina la durata della convenzione, anche tenendo conto degli investimenti connessi all'affidamento.

2. omissis (abrogato)

3. omissis (abrogato)

4. omissis (abrogato)

5. L'ente affidante revoca l'affidamento, in qualsiasi momento, in caso di revoca dell'accreditamento e nelle ulteriori fattispecie previste dalla convenzione prevista dal comma 1. L'ente affidante, inoltre, può revocare l'affidamento in caso di valutazione negativa del servizio prestato.

6. omissis (abrogato)

6 bis. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere agevolazioni ai soggetti indicati nell'articolo 3, comma 3, lettera d), che gestiscono servizi socio-assistenziali e socio-sanitari sul territorio provinciale per sostenerli nel periodo loro necessario per dare attuazione a un piano pluriennale di razionalizzazione delle loro spese di funzionamento o per l'adeguamento alle condizioni economico-giuridiche previste dai contratti di lavoro richiesti per operare, per conto di un ente pubblico affidante, in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario. La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione le modalità e i termini di presentazione delle domande, le modalità di determinazione della spesa ammissibile, l'entità dei contributi, i loro criteri e le condizioni di concessione e di erogazione nonché quanto altro necessario per l'attuazione.

Capo IV Valutazione

Art. 24 Obiettivi della valutazione

1. Ai fini di una gestione razionale e responsabile, gli enti locali e la Provincia valutano, avvalendosi dei nuclei di valutazione di cui all'articolo 25, gli interventi di loro competenza, secondo criteri di qualità della prestazione, congruità dei risultati, efficacia dell'utilizzo delle risorse impiegate.

2. La valutazione è finalizzata a verificare l'impatto dei servizi socio-assistenziali erogati, sotto il profilo dell'efficacia della risposta ai bisogni espressi, dell'efficienza in termini di rapporto costi-benefici, nonché della ricaduta sul territorio e sulla collettività, ed è effettuata sia preventivamente che successivamente alla realizzazione delle attività considerate.

3. Per i fini del comma 1, la valutazione fornisce inoltre agli enti locali e alla Provincia:

a) elementi ai fini di una ridefinizione delle modalità di erogazione del servizio; tale ridefinizione è concordata con il soggetto erogatore in caso di affidamento del servizio;

b) elementi di cui tenere conto nell'ambito delle procedure di scelta del contraente ai sensi dell'articolo 22, comma 5;

c) elementi rilevanti ai fini della revoca dell'affidamento del servizio al soggetto erogatore, laddove la relativa valutazione sia negativa;

d) elementi ai fini del riparto delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 8, comma 3.

Art. 25 Nuclei di valutazione

1. La Provincia nomina, ai fini della valutazione di propria competenza, un nucleo di valutazione composto da:

a) tre esperti in materia di politiche socio-assistenziali di comprovata esperienza e competenza, dei quali uno designato dalle minoranze del Consiglio provinciale e uno designato dal Consiglio delle autonomie locali;

b) due esperti in valutazione delle politiche sociali provenienti dal mondo accademico;

c) due esperti con esperienza diretta, almeno quinquennale, nella gestione o valutazione dei servizi alla persona, di cui uno designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale.

2. Il nucleo di valutazione rimane in carica per la durata della legislatura. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i casi di incompatibilità con l'esercizio della funzione di componente e le modalità di funzionamento del nucleo, ivi comprese quelle relative all'utilizzo del personale della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali.

3. In relazione agli argomenti trattati possono essere invitati a partecipare ai lavori del nucleo di valutazione, senza diritto di voto, ulteriori esperti, funzionari della Provincia e rappresentanti di soggetti pubblici o privati che operano nel settore delle politiche sociali.

4. Ai componenti del nucleo spetta un compenso determinato dall'atto di nomina entro il limite massimo previsto dall'articolo 50, quarto comma, della legge provinciale n. 12 del 1983.

5. Per l'esercizio delle funzioni previste da questo capo gli enti locali nominano un nucleo di valutazione, la cui composizione assicura comunque il rispetto dei requisiti di professionalità e terzietà previsti dai commi 1 e 2, oppure si avvalgono del nucleo di valutazione nominato dalla Provincia. Ciascun nucleo di valutazione può operare con riferimento al territorio di più comunità; in

tal caso per la valutazione degli interventi di propria competenza ogni ente locale integra la composizione del nucleo con un ulteriore esperto, appositamente individuato.

Art. 26

Compiti dei nuclei di valutazione

1. I nuclei di valutazione svolgono i seguenti compiti:
 - a) effettuano la valutazione complessiva ex post del sistema delle politiche sociali ai fini della predisposizione del successivo programma sociale provinciale e redigono il relativo rapporto di fine legislatura;
 - b) effettuano la valutazione annuale in itinere o ex post degli interventi prestati dai soggetti erogatori dei servizi e redigono il relativo rapporto;
 - c) effettuano l'analisi del costo dei servizi erogati, anche in comparazione con quello sostenuto da altre realtà territoriali per i medesimi servizi;
 - d) effettuano la valutazione strategica degli interventi da inserire nel programma sociale provinciale, consistente nella valutazione ex ante dell'impatto economico e sociale degli interventi medesimi;
 - e) effettuano la valutazione di impatto sociale ex ante dei progetti innovativi o sperimentali da attivare ai sensi dell'articolo 38;
 - f) comunicano i risultati della valutazione ai soggetti valutati;
 - g) danno adeguata diffusione, con i rapporti previsti dalle lettere a) e b) di questo comma nonché attraverso il sistema informativo delle politiche sociali di cui all'articolo 15, dei risultati della valutazione di cui alle lettere da a) ad e).
2. Il nucleo di valutazione della Provincia fornisce altresì supporto tecnico, ai fini dell'elaborazione della proposta di programma sociale provinciale, in ordine alla definizione degli indirizzi previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera b), numero 6).

Art. 27

Linee guida e criteri della valutazione

1. Ai fini della valutazione dell'attività svolta dai soggetti erogatori, gli enti locali e la Provincia, sentiti i rispettivi nuclei di valutazione, adottano linee guida in coerenza con gli indirizzi contenuti nel programma sociale provinciale e ne danno tempestiva comunicazione ai soggetti valutati.
2. In particolare, i nuclei di valutazione:
 - a) analizzano e verificano prioritariamente la qualità dei servizi erogati, anche in relazione all'impiego delle risorse disponibili;
 - b) tengono conto delle peculiarità dei contesti in cui si svolge l'attività valutata;
 - c) tengono conto della capacità dei soggetti erogatori di adeguare gli interventi all'evoluzione dei bisogni e delle relative modalità di risposta;
 - d) tengono conto altresì del grado di coinvolgimento, nelle attività svolte dal soggetto erogatore, di altri soggetti pubblici e privati presenti sul territorio di riferimento;
 - e) verificano l'impatto dei servizi socio-assistenziali erogati, ai sensi dell'articolo 24;
 - f) tengono conto di eventuali certificati di valutazione della qualità dei servizi rilasciati, in base a standard internazionali, da società riconosciute;
 - g) verificano il perseguimento dei fini di responsabilità sociale.
3. I nuclei di valutazione raccolgono elementi necessari al processo valutativo:
 - a) dai soggetti erogatori attraverso l'autovalutazione;

- b) dai soggetti pubblici e privati portatori d'interesse, in particolar modo i destinatari dei servizi;
- c) dagli enti locali e dalla Provincia, in relazione al rispettivo ambito di competenza.

Capo V

Tipologia degli interventi socio-assistenziali

Art. 31

Interventi socio-assistenziali

1. Gli interventi socio-assistenziali previsti nell'ambito delle politiche sociali provinciali sono improntati a criteri di qualità, sono tesi al miglioramento continuo della risposta al bisogno e sono volti alla promozione di un contesto sociale inclusivo e favorevole, per aumentare il benessere e l'autonomia personale e per rafforzare la coesione sociale e agevolare lo sviluppo del territorio. Essi consistono in:

- a) interventi di servizio sociale professionale e segretariato sociale;
- b) interventi di prevenzione, promozione e inclusione sociale;
- c) interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare;
- d) interventi di sostegno economico;
- e) ulteriori interventi individuati dal programma sociale provinciale o dal piano sociale di comunità, riferiti sia alle tipologie di interventi previsti dalle lettere da a) a d), sia trasversali ad esse, sia di natura differente.

2. Gli interventi di diretta competenza della Provincia sono disciplinati con deliberazione della Giunta provinciale la quale, nel rispetto del programma sociale provinciale, specifica, in particolare, i destinatari della prestazione, i requisiti per accedervi, la misura dell'eventuale compartecipazione alla spesa e, in generale, i criteri e le modalità per l'erogazione della prestazione.

3. Gli enti locali disciplinano gli interventi di loro competenza nel rispetto della programmazione provinciale e di comunità, nonché degli atti d'indirizzo e coordinamento della Provincia di cui all'articolo 9, comma 2, della legge provinciale n. 3 del 2006.

Art. 32

Interventi di servizio sociale professionale e segretariato sociale

1. Gli interventi di servizio sociale professionale e di segretariato sociale sono finalizzati all'informazione, all'aiuto e al sostegno psico-sociale e relazionale rivolto al singolo, alla famiglia e ai gruppi e hanno carattere di gratuità per l'utenza.

2. Gli interventi di servizio sociale professionale consistono in attività di valutazione e presa in carico, progettazione individuale e attività di supporto alle persone in difficoltà al fine di individuare e attivare possibili soluzioni ai loro problemi.

3. Il segretariato sociale consiste nell'attività di informazione e di orientamento sui servizi aventi rilevanza sociale e sulle risorse disponibili, nonché sulle modalità per accedervi e si configura come strumento di accesso ai servizi socio-assistenziali. A seguito di segnalazione di situazioni particolarmente problematiche, tale intervento è svolto, ove possibile, anche nei confronti delle persone le cui condizioni sono tali da precluderne lo spontaneo accesso ai servizi.

Art. 33

Interventi di prevenzione, promozione e inclusione sociale

1. Gli interventi di prevenzione, promozione e inclusione sociale sono finalizzati a:
 - a) evitare l'insorgenza del disagio o di altre forme di emarginazione;
 - b) attivare e sviluppare una maggiore attenzione alle problematiche ed ai bisogni sociali;
 - c) facilitare relazioni, processi di integrazione operativa, partecipazione e coesione tra le risorse del territorio;
 - d) promuovere le progettualità sociali, coordinandole con quelle sanitarie, educative, dell'istruzione e formazione professionale, delle politiche giovanili, del volontariato, del lavoro, abitative, nonché con quelle degli altri settori che concorrono alla promozione del benessere sociale.
2. Gli interventi di prevenzione, promozione e inclusione sociale comprendono in particolare:
 - a) attività specifiche mirate a prevenire fenomeni di emarginazione, di esclusione sociale, di disagio e di devianza connessi a problemi di natura psicologica e sociale di singoli o di gruppi a rischio;
 - b) attività per la realizzazione di progetti mirati all'educazione sociale;
 - c) attività volte a favorire la disponibilità alla realizzazione di interventi che perseguono le finalità di questa legge da parte degli individui, delle famiglie, della società e delle istituzioni;
 - d) attività di mediazione culturale per l'integrazione degli stranieri;
 - e) attività di mediazione sociale volta a costruire percorsi di sviluppo di comunità;
 - f) attività volte a favorire l'inclusione sociale di persone con disabilità sensoriale, in particolare con l'obiettivo di abbattere barriere comunicative;
 - g) attività volte a favorire l'inclusione sociale di persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale attraverso lo svolgimento, anche in ambiente scolastico, di pratiche sportive aggreganti o che comunque contribuiscono ad accrescere il benessere psico-fisico, nei limiti in cui analoghi interventi non sono previsti dalla normativa specifica di settore;
 - h) attività volte a favorire l'inclusione sociale di persone in situazione di grave emarginazione;
 - i) attività atte ad assicurare alle donne ed ai minori che subiscono atti di violenza, ivi compresa la minaccia di tali atti, nonché alle persone che si trovano in condizioni problematiche di vita a causa di eventi particolari, quali separazioni, sottoposizione a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, maternità vissute in modo conflittuale, il diritto ad un sostegno per consentire loro di recuperare e rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, la propria integrità fisica e la dignità nel rispetto della personale riservatezza;
 - i bis) attività a favore delle vittime di fenomeni di violenza, di dipendenza, di sfruttamento e di tratta connessi al crimine organizzato.
- 2 bis. Le attività poste in essere per raggiungere le finalità del comma 1 sono integrate, se necessario, con la messa a disposizione di forme di accoglienza, anche temporanea.
- 2 ter. Nell'ambito delle attività di cui al comma 2, lettera g), la Provincia favorisce l'inclusione sociale delle persone sorde, promuovendo la diffusione della lingua italiana dei segni (LIS) nella comunicazione ed informazione pubblica, con particolare riferimento ai servizi televisivi.

Art. 34

Interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare

1. Gli interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare sono finalizzati ad aiutare e sostenere la famiglia.
2. Gli interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare comprendono in particolare:

- a) interventi di assistenza domiciliare, rivolti al sostegno di persone non in grado di provvedere autonomamente alle esigenze della vita quotidiana e mirati al soddisfacimento di esigenze personali, domestiche, relazionali, educative e riabilitative;
- b) servizi a carattere semiresidenziale e residenziale, rivolti all'accoglienza di persone i cui bisogni di cura, tutela e educazione non possono trovare adeguata risposta, anche in via temporanea, nell'ambito familiare;
- c) mediazione familiare, volta a risolvere le conflittualità tra genitori e tra genitori e figli, a tutela in particolare dei minori;
- d) affidamento familiare di minori, volto ad assicurare risposte al bisogno affettivo, di mantenimento, di educazione e di istruzione dei minori privi di un ambiente familiare idoneo;
- e) interventi di accompagnamento all'adozione nazionale e internazionale;
- f) servizio di accoglienza di minori e adulti presso famiglie o singoli, volto a fornire una misura alternativa ai servizi residenziali se essi non possono essere adeguatamente assistiti nel proprio ambito familiare;
- g) interventi di pronta accoglienza di minori o adulti in situazioni di abbandono o di urgente bisogno di allontanamento dall'ambiente familiare, prestati in via temporanea attraverso singoli, famiglie e in subordinate strutture residenziali;
- h) omissis (abrogata)
- i) interventi a favore dei nuclei familiari e degli assistenti familiari di accompagnamento all'instaurazione e allo svolgimento del relativo rapporto di lavoro;
- j) interventi di accompagnamento a favore delle persone che intendono attivare sistemi di protezione di soggetti deboli, con particolare riferimento agli strumenti previsti dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro I, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), e dall'articolo 2645 ter del codice civile.

2 bis. Nell'ambito degli interventi previsti dal comma 2, lettere d), e), f) e g), la Giunta provinciale individua le attività svolte dall'équipe multidisciplinare alla data del 31 dicembre 2012 per le quali la Provincia stipula con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari una convenzione per la messa a disposizione delle idonee professionalità di supporto e per la regolazione dei rapporti finanziari connessi. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono definite le ulteriori forme di coordinamento tra la Provincia e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari al fine di garantire funzioni di supporto e di consulenza a favore dei soggetti cui la legge attribuisce funzioni connesse alla tutela dei minori.

Art. 35

Interventi di sostegno economico

- 1. Gli interventi di sostegno economico sono volti a garantire il soddisfacimento di bisogni sia generali che specifici a favore dei singoli o del nucleo familiare e sono attuati in modo coordinato con eventuali altri tipi d'intervento.
- 2. omissis (abrogato)
- 2 bis. omissis (abrogato)
- 3. Gli interventi di sostegno economico volti al soddisfacimento di bisogni specifici comprendono:
 - a) interventi economici straordinari finalizzati a far fronte a situazioni di emergenza individuale o familiare;

- b) omissis (abrogata)
- c) omissis (abrogata)
- d) interventi specifici in favore di determinate categorie di soggetti caratterizzate da un particolare stato di bisogno;
- e) omissis (abrogata)
- f) anticipazioni dell'assegno di mantenimento a tutela del minore, consistenti nell'erogazione di somme non corrisposte dal genitore tenuto al mantenimento, a condizione che il richiedente surroghi l'ente competente nei suoi diritti nei confronti dell'obbligato, ai sensi dell'articolo 1201 del codice civile, che entrambi i genitori siano stati residenti in provincia di Trento e che la pronuncia del giudice in merito all'assegno di mantenimento a tutela del minore sia successiva alla data di acquisizione di tale residenza. In caso di decesso del genitore tenuto all'assegno di mantenimento a tutela del minore non si procede al recupero delle somme erogate qualora il soggetto beneficiario dell'intervento assuma la qualità di erede.

4. L'erogazione degli interventi previsti da quest'articolo è subordinata alla valutazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare del beneficiario secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 1993; l'erogazione degli interventi previsti dal comma 2 è subordinata, inoltre, all'assenza, nel nucleo familiare del richiedente, di componenti nei confronti dei quali sia stato adottato un provvedimento di decadenza da un beneficio della medesima tipologia, ottenuto sulla base di dichiarazioni mendaci, nel periodo antecedente individuato con deliberazione della Giunta provinciale; gli interventi sono concessi alle condizioni, con i criteri e con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale. La deliberazione disciplina, inoltre, l'interruzione dell'erogazione del beneficio previsto dal comma 2, lettera a), e la decadenza dalla possibilità di accedere al medesimo beneficio per un periodo proporzionato alla gravità del mancato rispetto di quanto disposto dal patto di servizio stipulato dall'Agenzia del lavoro con i componenti immediatamente disponibili all'accettazione di un impiego. La disciplina in oggetto è sottoposta a parere preventivo della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

Art. 36

Figure professionali sociali e socio-sanitarie

1. Nella realizzazione degli interventi previsti da questo capo gli enti locali, la Provincia e i soggetti accreditati assicurano la presenza di figure professionali sociali e socio-sanitarie, in particolare di assistenti sociali, educatori professionali, psicologi ed operatori socio-sanitari.

2. A garanzia della qualità e dell'uniformità di azione sul territorio provinciale, gli enti locali e la Provincia organizzano, anche congiuntamente, specifiche azioni formative, di aggiornamento e di riqualificazione professionale per le figure professionali sociali e socio-sanitarie operanti direttamente per gli enti pubblici medesimi e per altri soggetti individuati con deliberazione della Giunta provinciale.

3. Ai fini di cui al comma 2, sono promosse, secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, le azioni formative, di aggiornamento e di riqualificazione professionale a favore di figure professionali sociali e socio-sanitarie operanti nell'ambito di soggetti accreditati, svolte in conformità con le linee guida previste dal programma sociale provinciale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), numero 3).

Capo VI

Contributi a sostegno dell'offerta di servizi sociali e messa a disposizione di immobili e relative attrezzature

Art. 36 bis

Contributi per la realizzazione di servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili

1. Gli enti locali e la Provincia possono concedere ai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, lettera d), contributi a copertura delle spese riconosciute ammissibili relative alla realizzazione di servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili, individuati con deliberazione della Giunta provinciale in coerenza con gli strumenti di programmazione sociale.

1 bis. omissis (abrogato)

2. I contributi possono riguardare, tra l'altro:

a) le spese per il personale;

b) i costi derivanti dall'utilizzazione degli immobili e delle attrezzature;

c) le spese per l'acquisto di materiali e piccole attrezzature;

d) i costi per lo svolgimento di iniziative di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale e del volontariato coinvolto nelle attività.

3. La Giunta provinciale e gli organi competenti degli enti locali stabiliscono, per quanto di competenza, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dal comma 1, anche attraverso bandi, nell'osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.

4. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di stato.

Art. 37

Sostegno di attività private di promozione sociale

1. Ai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, lettera d), che effettuano attività di promozione sociale e tutela degli associati, non finanziabili ai sensi di altre leggi provinciali o statali, la Provincia e gli enti locali possono concedere, con i criteri e le modalità di erogazione individuati dagli enti competenti, contributi sulle spese di funzionamento fino alla copertura della spesa riconosciuta ammissibile. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di stato.

Art. 38

Contributi per progetti di attività innovative o sperimentali

1. Gli enti locali e la Provincia promuovono e sostengono la realizzazione di attività innovative o sperimentali di particolare rilevanza per il tessuto sociale territoriale mediante l'erogazione di contributi a soggetti senza scopo di lucro, con i criteri e le modalità da loro individuati.

2. I progetti di attività innovative o sperimentali comprendono uno studio dell'impatto sociale dell'attività proposta e sono valutati, anche con riferimento alla qualificazione della spesa, con le modalità individuate dagli enti competenti. I contenuti dello studio di impatto sociale sono definiti con deliberazione della Giunta provinciale.

3. L'attività è finanziata, sulla base del progetto presentato, per un periodo limitato e comunque non superiore ai cinque anni.

4. Conclusa la fase sperimentale, se gli enti competenti inseriscono l'intervento nei loro piani sociali il relativo servizio è affidato al soggetto finanziato ai sensi del comma 1, purché accreditato e valutato positivamente per l'attività innovativa o sperimentale svolta.

5. La Provincia istituisce un apposito fondo per il finanziamento dei progetti di propria competenza e per la compartecipazione ai sensi dell'articolo 8, comma 4, ai costi sostenuti dagli enti locali in relazione ai progetti di loro competenza.

Art. 39
Contributi in conto capitale

1. Gli enti locali e la Provincia concedono ad enti pubblici, associazioni, fondazioni, cooperative e altre istituzioni private aventi tra i propri fini lo svolgimento senza scopo di lucro di attività socio-assistenziali contributi in conto capitale per:

- a) l'acquisto, la costruzione, il riattamento e l'ampliamento degli immobili destinati alla realizzazione degli interventi socio-assistenziali;
- b) l'acquisto di arredi e attrezzature destinate agli interventi socio-assistenziali.

2. Nel caso di enti pubblici i contributi di cui al comma 1 sono concessi fino all'intera copertura della spesa riconosciuta ammissibile; per gli altri enti i medesimi contributi sono concessi fino alla misura del 90 per cento. Tra le spese ammissibili a finanziamento sono comprese quelle derivanti dalla necessità di disporre, nel periodo di realizzazione dei lavori di riattamento e ampliamento di cui al comma 1, lettera a), di strutture alternative, nonché, eventualmente, di adeguarle.

3. I criteri e le modalità di erogazione dei contributi sono individuati dagli enti competenti. Se i contributi hanno ad oggetto beni immobili o mobili destinati alla realizzazione di servizi d'interesse provinciale, i criteri e le modalità di erogazione sono individuati dalla Provincia d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

4. I beni immobili oggetto di contributo sono gravati da un vincolo di destinazione a fini socio-assistenziali annotato sul libro fondiario, decorrente dalla data di fine dei lavori o dalla data di acquisto e di durata pari a:

- a) venti anni in relazione alla concessione di contributi fino a 1.000.000 di euro;
- b) trenta anni in relazione alla concessione di contributi superiori a 1.000.000 di euro.

5. Gli importi previsti dal comma 4 sono aggiornati annualmente in base al tasso d'inflazione.

5 bis. L'ente competente alla concessione del contributo, sulla base del contratto di compravendita dell'immobile o dell'attestazione di fine lavori rilasciata dal tecnico responsabile, adotta un apposito provvedimento, che costituisce titolo per l'annotazione sul libro fondiario del vincolo di destinazione. Decorso i termini stabiliti dal comma 4 il vincolo è cancellato, a cura e spese del proprietario dell'immobile.

6. Nel corso della durata del vincolo previsto dal comma 4 l'intero immobile o parte di esso può essere adibito a un utilizzo diverso da quello per il quale è stato concesso il contributo, previa autorizzazione dell'ente competente. L'autorizzazione è disposta, secondo criteri e modalità stabiliti dall'ente competente, purché:

- a) sia mantenuto il fine sociale dell'utilizzo;
- b) in caso di utilizzo temporaneo a fini diversi da quello di cui alla lettera a), gli introiti derivanti siano destinati alla copertura di oneri per la gestione dei servizi socio-assistenziali o socio-sanitari dell'ente che ha ricevuto il contributo;
- c) in caso di utilizzo permanente a fini diversi da quello di cui alla lettera a), sia rideterminato il contributo ovvero siano recuperate, anche parzialmente, le somme già corrisposte.

6 bis. L'autorizzazione di cui al comma 6 costituisce titolo per la cancellazione anticipata del vincolo relativamente all'intero immobile o alla parte di esso adibita a diverso utilizzo.

7. I beni mobili oggetto di contributo sono gravati da un vincolo di destinazione a fini socio-assistenziali. L'ente competente a erogare i contributi individua i criteri in base ai quali fissa la durata dei vincoli e i casi in cui è consentito lo svincolo dei beni.

8. L'ente competente disciplina altresì le conseguenze del mancato utilizzo, nel corso della durata del vincolo di destinazione e per un periodo accertato superiore ad un anno, dei beni mobili ed immobili oggetto di contributo.

9. Gli interventi finanziati ai sensi di quest'articolo possono riguardare anche immobili e opere da destinare allo svolgimento di attività sanitarie o socio-sanitarie, purché la parte di intervento destinata a tali finalità abbia carattere non prevalente rispetto all'intervento complessivo.

Art. 40

Messa a disposizione di immobili e relative attrezzature

1. Gli enti locali e i loro enti strumentali, la Provincia e gli enti strumentali individuati dall'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, anche in deroga alle leggi provinciali che ne disciplinano l'istituzione, possono mettere a disposizione di soggetti che non perseguono finalità lucrative immobili di loro proprietà e le relative attrezzature, per lo svolgimento di attività socio-assistenziali, anche a titolo gratuito, provvedendo alle spese concernenti questi immobili e attrezzature, a condizione che il rappresentante legale non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la moralità pubblica, il buon costume, contro l'assistenza familiare, contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale e delitti di violenza sessuale. La Provincia può assumere gli oneri relativi alla messa a disposizione degli immobili e delle relative attrezzature da parte dei suoi enti strumentali.

2. Gli enti locali e la Provincia possono mettere a disposizione dei soggetti indicati nel comma 1 anche immobili di cui hanno la disponibilità a titolo di locazione o di comodato. In tal caso gli enti locali e la Provincia, previo accordo con il proprietario dell'immobile, possono eseguire direttamente interventi di manutenzione straordinaria, quando questi sono obbligatori o necessari in relazione all'utilizzo dell'immobile; gli enti locali e la Provincia possono assumere i relativi oneri sulla base di idonee clausole contrattuali che determinano o rideterminano la durata della locazione o del comodato in ragione dell'entità della spesa sostenuta.

Capo VII

Strumenti di integrazione e coordinamento delle politiche

Art. 41

Integrazione socio-sanitaria

1. Ai fini dell'integrazione tra le politiche sociali e sanitarie la Provincia promuove l'adozione degli strumenti di coordinamento organizzativo di cui all'articolo 46, all'interno di ambiti territoriali omogenei, allo scopo di dare risposte unitarie a bisogni complessi.

2. La Giunta provinciale, con proprie deliberazioni, individua criteri, modalità e strumenti per assicurare l'integrazione dell'azione dei servizi sociali e di quelli sanitari, qualora lo stato di bisogno da affrontare sia connotato da condizioni che richiedono l'intervento congiunto dei servizi. Le suddette deliberazioni possono individuare, tra l'altro:

a) specifici criteri e modalità per l'accertamento e la valutazione dello stato di bisogno e del grado di non autosufficienza, nonché per la definizione del profilo funzionale della persona interessata e del progetto individualizzato d'intervento;

b) composizione e modalità di funzionamento di specifiche unità valutative multidisciplinari da costituire sul territorio per i fini di cui alla lettera a);

c) caratteristiche, contenuti e modalità di erogazione degli interventi integrati, con particolare riferimento all'assistenza domiciliare integrata (ADI).

3. Le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali ed aggiuntivi di assistenza sanitaria da erogare nell'ambito dei servizi sociali sono effettuate:

a) ove possibile, direttamente dai servizi dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari; in tal caso, l'azienda, in relazione alla tipologia e all'intensità della terapia, persegue l'intesa con il soggetto erogatore dei servizi sociali, che è altresì sentito in merito all'individuazione del personale sanitario da incaricare;

b) in alternativa, da professionisti esterni all'azienda dipendenti dei soggetti erogatori dei servizi sociali o convenzionati con essi; in tal caso gli oneri relativi alle prestazioni sono comunque posti a carico del fondo sanitario provinciale, previa intesa con l'azienda.

4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate secondo modalità e condizioni definite con deliberazione della Giunta provinciale.

5. Le disposizioni di quest'articolo si applicano anche alle residenze sanitarie assistenziali disciplinate dalla legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità).

Art. 42

omissis

Art. 43

Integrazione socio-lavorativa

1. Ai fini dell'integrazione tra le politiche sociali e del lavoro la Provincia si avvale degli strumenti previsti dalla normativa vigente idonei a valorizzare le capacità lavorative delle persone svantaggiate in carico ai servizi socio-assistenziali, anche allo scopo di creare i presupposti per la realizzazione di forme di economia solidale sulla base di ambiti di lavoro protetti.

2. L'integrazione socio-lavorativa si realizza principalmente attraverso forme di sostegno alle organizzazioni in cui sono garantiti ambiti lavorativi protetti, anche mediante l'affidamento diretto alle organizzazioni medesime, da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica della Provincia o degli enti locali, di servizi e forniture realizzate dalle persone svantaggiate in carico ai servizi socio-assistenziali, per importi inferiori alle soglie di applicazione delle direttive comunitarie in materia.

3. *omissis* (abrogato)

Art. 44

Integrazione socio-abitativa

1. Ai fini dell'integrazione tra le politiche sociali e abitative nelle zone ad alta concentrazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica gli enti locali promuovono l'attivazione degli interventi di mediazione culturale e sociale di cui all'articolo 33.

2. La Provincia e gli enti locali possono individuare e gestire alloggi, compresi quelli di edilizia abitativa pubblica, se occorrente strutturati e attrezzati in relazione a specifiche esigenze, da

destinare anche a persone in carico ai servizi sociali, allo scopo di favorire lo sviluppo della loro autonomia.

Art. 45

Punti di ascolto per il cittadino

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 bis della legge provinciale n. 6 del 1998, la Provincia promuove l'adozione, da parte degli enti locali, di modalità organizzative idonee a rilevare precocemente i bisogni individuali e le problematiche sociali correlate, nonché ad assicurare il coordinamento e l'integrazione dei servizi alla persona, con particolare riferimento agli interventi previsti dalle politiche sociali, educative, sanitarie e per la sicurezza.

2. L'adozione del modello organizzativo di cui al comma 1 è volta altresì a razionalizzare i servizi pubblici già presenti, a potenziare l'offerta con nuovi servizi e a facilitare il coordinamento in rete con gli sportelli sociali attivati dal terzo settore di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d).

3. Tali modalità organizzative si concretizzano nell'attivazione di punti di ascolto per il cittadino, ai quali le persone in stato di disagio possono rivolgersi per una prima analisi delle loro problematiche, per un orientamento in merito alle possibili soluzioni e, ove possibile, per una risposta.

4. Gli enti locali che intendono attivare i punti di ascolto ne disciplinano la costituzione, le funzioni e l'organizzazione sulla base delle specifiche esigenze del territorio di competenza.

Art. 46

Strumenti di coordinamento organizzativo

1. La realizzazione integrata degli interventi in materia sociale è promossa utilizzando gli strumenti di raccordo e di coordinamento organizzativo previsti dalla normativa vigente e, in particolare, mediante:

a) la stipulazione di intese istituzionali e di accordi di programma ai sensi dell'articolo 8, commi 9 e 10, della legge provinciale n. 3 del 2006;

b) il ricorso alle conferenze di servizi ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo);

c) la promozione di intese con il Consiglio delle autonomie locali;

d) gli accordi volontari di area o di obiettivo e l'attivazione di tavoli di lavoro per individuare soluzioni condivise a problemi di organizzazione e di realizzazione dei programmi d'intervento.

2. Per la realizzazione d'interventi di carattere sovraprovinciale la Provincia promuove la collaborazione con le regioni, con la Provincia autonoma di Bolzano e con altri soggetti pubblici, anche mediante gli strumenti di collaborazione previsti dall'articolo 16 bis della legge provinciale n. 23 del 1992.

Capo VIII

Modificazioni della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità)

Art. 47 – Art. 48

omissis

Capo IX
Disposizioni transitorie e finali

Art. 49
Regolamenti di esecuzione

1. La Giunta provinciale approva uno o più regolamenti di esecuzione di questa legge.

Art. 50
Disciplina di attuazione in materia di politiche sociali

1. Il programma sociale provinciale, i regolamenti di esecuzione di questa legge e le deliberazioni della Giunta provinciale adottate ai sensi degli articoli 23, comma 4, 25, comma 2, 29, comma 3, 35, comma 4, e 36, comma 3, sono adottati dalla Giunta provinciale previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali la Giunta provinciale provvede comunque all'adozione dei medesimi.

2. La procedura prevista dal comma 1 si applica anche agli aggiornamenti del programma sociale provinciale nonché alle modifiche dei regolamenti di esecuzione e delle deliberazioni di cui al comma 1; in tali casi il termine per l'espressione del parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale è di trenta giorni.

Art. 51
Informazioni sull'attuazione della legge

1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione sull'attuazione di questa legge, per disporre di elementi conoscitivi utili al fine di verificare lo stato di attuazione a livello locale delle politiche sociali, di conoscere l'evoluzione dei fenomeni sociali e lo stato dei servizi.

1 bis. In occasione della presentazione della relazione prevista dal comma 1, la Giunta provinciale illustra alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale lo stato di attuazione del piano provinciale per la salute. Su iniziativa della commissione, la Giunta illustra lo stato di attuazione anche al Consiglio provinciale.

Art. 52
Disposizioni particolari per il territorio di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

1. Nel caso del comune di Trento e degli altri comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, la convenzione prevista dal medesimo articolo individua le modalità per l'approvazione dei provvedimenti di adozione del piano sociale di comunità e degli altri atti di regolazione nonché le modalità di istituzione degli organi costituiti dagli enti locali ai sensi di questa legge.

Art. 53
Disposizioni transitorie

1. Fatto salvo quanto previsto da quest'articolo, fino alla data di trasferimento alle comunità delle funzioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica ai sensi dell'articolo 8 della legge

[provinciale n. 3 del 2006](#), mantengono efficacia la [legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14](#) (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), la [legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35](#) (Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione), la [legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6](#) (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità), e la [legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8](#) (Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap).

1 bis. Con decorrenza dalla data di trasferimento alle comunità e ai comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della [legge provinciale n. 3 del 2006](#) delle funzioni di interesse locale disciplinate dalla [legge provinciale n. 35 del 1983](#), le comunità e i comuni medesimi subentrano alla Provincia nelle convenzioni dalla stessa stipulate con i soggetti che gestiscono i servizi o attuano gli interventi socio-assistenziali di livello locale previsti dalla [legge provinciale n. 35 del 1983](#). Dalla medesima data le comunità e i comuni provvedono, per le funzioni di livello locale, alle forme d'intervento previste dall'articolo 7, quarto comma, della [legge provinciale n. 35 del 1983](#) applicando, fino alla data prevista dal comma 5, le sue disposizioni attuative già approvate con deliberazione della Giunta provinciale.

2. Le modifiche apportate dal capo VIII alla [legge provinciale n. 6 del 1998](#) hanno efficacia a decorrere dalla data stabilita con regolamento di esecuzione, fatta eccezione per quelle previste dall'articolo 48, che hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della [legge provinciale concernente "Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento \(legge finanziaria di assestamento 2009\)"](#).

2 bis. I bandi per la concessione di contributi in conto capitale ai soggetti che hanno tra i propri fini l'erogazione dei servizi socio-sanitari indicati dall'articolo 6 della [legge provinciale n. 6 del 1998](#), adottati sulla base delle norme vigenti prima che fosse efficace l'articolo 19 bis della [legge provinciale n. 6 del 1998](#), possono essere integrati con quanto previsto da quest'ultimo articolo.

3. Gli interventi previsti da questa legge ulteriori o diversi rispetto a quelli previsti dalle leggi provinciali indicate dal comma 1 possono comunque essere attuati, fino alla data prevista dal comma 1, con le modalità individuate con deliberazione della Giunta provinciale, assicurata l'informazione e la concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale. La deliberazione può prevedere la cessazione degli analoghi interventi previsti dalla normativa previgente, con i relativi modalità e termini.

4. Il comitato previsto dall'articolo 11 è costituito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge. A decorrere dalla data di costituzione del comitato è soppresso il comitato provinciale per la programmazione socio-assistenziale istituito ai sensi dell'articolo 17 della [legge provinciale n. 14 del 1991](#).

5. La disciplina concernente le autorizzazioni, gli accreditamenti e le modalità di affidamento dei servizi di cui agli articoli 19, 20, 22 e 23 è efficace a decorrere dalla data individuata dal regolamento di esecuzione. Fino a tale data i meccanismi di autorizzazione, affidamento e finanziamento continuano ad essere disciplinati dalla [legge provinciale n. 14 del 1991](#) e dalla [legge provinciale n. 35 del 1983](#), ancorché abrogate.

6. In sede di prima applicazione si considerano comunque autorizzati e accreditati, ai sensi degli articoli 19 e 20, i soggetti che alla data prevista ai sensi del comma 5 svolgono i servizi per i quali sono richiesti l'autorizzazione e l'accredimento. Resta fermo l'obbligo di adeguamento dei requisiti a quelli richiesti dalla nuova disciplina entro un congruo termine fissato dal regolamento e comunque non inferiore a due anni; in caso di mancato possesso dei requisiti richiesti entro questo termine l'autorizzazione o l'accredimento sono revocati. L'articolo 19, comma 3, si applica anche ai soggetti che abbiano svolto servizi socio-assistenziali in assenza dell'autorizzazione o in caso di sua revoca ai sensi della [legge provinciale n. 14 del 1991](#).

7. I rapporti in essere alla data di cui al comma 5 tra l'ente pubblico competente ed i soggetti accreditati ai sensi del comma 6 sono regolati con una convenzione stipulata, entro un termine previsto dal regolamento di esecuzione, in conformità all'articolo 23. Laddove l'ente competente abbia deliberato, antecedentemente alla predetta data, l'avvio di una procedura concorsuale per l'affidamento di un servizio ai sensi della legge provinciale n. 14 del 1991, la disciplina prevista dalla medesima legge continua ad applicarsi fino alla conclusione della procedura e la convenzione di cui al periodo precedente è stipulata tra l'ente pubblico competente ed il soggetto selezionato in base all'esito di tale procedura.

7 bis. Gli alloggi realizzati da soggetti pubblici, comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e le aziende pubbliche per i servizi alla persona (APSP), già finanziati dalla legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 (Interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane e modificazioni alle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa e alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento"), e dalla legge provinciale n. 14 del 1991, e non occupati, possono essere conferiti al fondo immobiliare previsto dall'articolo 4 bis della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)".

8. Gli interventi previsti dal piano pluriennale degli investimenti nel settore dell'assistenza per la XIII legislatura, di cui all'articolo 36, comma 1, della legge provinciale n. 14 del 1991, sono realizzati secondo i criteri e le modalità disciplinati dalla stessa legge provinciale n. 14 del 1991, anche successivamente alla data di cui al comma 1.

9. Per la formazione del primo piano provinciale per la salute, sono considerate valide, anche ai fini del computo del periodo di sei mesi previsto dall'articolo 8 bis, comma 2, le consultazioni previste dal medesimo articolo, già svolte alla data di entrata in vigore di questo comma e si prescinde dal coinvolgimento della consulta provinciale delle politiche sociali, se non costituita alla data del 30 giugno 2015.

9 bis. Entro tre mesi dalla data di istituzione della consulta provinciale delle politiche sociali, la composizione del comitato per la programmazione sociale, già nominato alla data di entrata in vigore di questo comma, è integrata dai rappresentanti nominati ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera f), numero 2).

10. Al fine di favorire l'omogenea prima applicazione di questa legge la Provincia, sentito il Consiglio delle autonomie locali, approva gli atti di regolazione previsti da questa legge di competenza degli enti locali; tali atti rimangono in vigore fino a diversa determinazione degli enti medesimi.

11. Il regolamento può prevedere ulteriori disposizioni transitorie per la prima applicazione di questa legge.

Art. 54 Abrogazioni

1. I regolamenti di esecuzione, anche in raccordo con quanto previsto dall'articolo 53, stabiliscono la data di abrogazione delle seguenti disposizioni:

- a) la legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35, ad esclusione del sesto comma dell'articolo 7;
- b) la legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, ad esclusione del comma 5 bis dell'articolo 38 e dell'articolo 47;
- c) l'articolo 10 della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 18;
- d) l'articolo 25 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3;

- e) l'articolo 13 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23;
 - f) la legge provinciale 8 novembre 1993, n. 33;
 - g) l'articolo 38 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;
 - h) l'articolo 18 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8;
 - i) l'articolo 46 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;
 - j) l'articolo 20 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6;
 - k) l'articolo 48 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3;
 - l) l'articolo 85 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;
 - m) omissis (abrogata)
 - n) l'articolo 2 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13;
 - o) l'articolo 54 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20;
 - p) l'articolo 60 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11.
2. A decorrere dalla data indicata dal comma 2 dell'articolo 53 sono abrogati:
- a) gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10 bis, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23 e 26 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6;
 - b) l'articolo 86 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;
 - c) l'articolo 11 della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8.

Art. 55

Norme finanziarie

1. Le spese relative agli articoli richiamati nella tabella A allegata a questa legge sono poste a carico degli stanziamenti e delle autorizzazioni di spesa disposti per i fini di cui alle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2007-2009, indicati nella medesima tabella A in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

2. Alla copertura delle spese derivanti da questa legge a carico dei comuni, singolarmente o in forma associata, provvedono i medesimi enti con le assegnazioni provinciali a favore della finanza locale.

3. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

Art. 56

Reviviscenza di norme

1. Al numero 54 della sezione II (Leggi parzialmente abrogate) dell'allegato C alla legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, le parole: ", 38" sono sostituite dalle seguenti: ", 38, comma 3" con effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 11 del 2006. A decorrere dalla medesima data vige nuovamente l'articolo 38, commi 1 e 2, della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6.

Tabella A
omissis

14. Integrazione gruppi sinti e rom residenti

Legge provinciale 29 ottobre 2009, n. 12 “Misure per favorire l’integrazione dei gruppi sinti e rom residenti in provincia di Trento”

Art. 1

Oggetto

1. La Provincia autonoma di Trento promuove l’integrazione dei gruppi tradizionalmente nomadi sinti e rom, residenti sul territorio provinciale, al fine di superare le loro condizioni di precarietà di vita.

2. Questa legge individua soluzioni alloggiative e misure per l’integrazione scolastica e lavorativa e per favorire la sicurezza sociale prevenendo situazioni di illegalità.

3. Ai fini di questa legge per “clan familiare” si intende un gruppo di nuclei familiari che vivono in comune e che riconoscono come riferimento unitario di norma il capostipite.

Art. 2

Interventi per la residenzialità e il transito dei gruppi sinti e rom

1. La Giunta provinciale, d’intesa con i comuni interessati, sentito il Consiglio delle autonomie locali e acquisito il parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, approva il piano provinciale per la residenzialità e il transito dei gruppi sinti e rom, di seguito denominato “piano provinciale”. Ai fini dell’adozione del piano provinciale è sentita la consulta provinciale per la promozione dell’integrazione dei gruppi sinti e rom.

2. Il piano provinciale è adottato sulla base di un censimento dei gruppi sinti e rom, presenti sul territorio provinciale, previa individuazione dei nuclei familiari appartenenti a ciascun clan familiare e previa elaborazione di criteri dedotti dagli elementi conoscitivi forniti dalla consulta provinciale per la promozione dell’integrazione dei gruppi sinti e rom.

3. Il piano provinciale individua in particolare:

- a) il numero e la tipologia delle aree residenziali di comunità, il numero e la tipologia delle piazzole e delle eventuali unità abitative per ogni area residenziale di comunità;
- b) il numero e la tipologia dei campi di transito;
- c) i requisiti, i criteri e le modalità per l’assegnazione delle aree residenziali di comunità nonché delle piazzole e delle eventuali unità abitative;
- d) il rapporto tra superficie dell’area residenziale di comunità, piazzole, unità abitative e numero di persone residenti.

4. La localizzazione delle aree residenziali spetta al comune individuato dal piano provinciale, nel rispetto delle norme in materia urbanistica. Alla realizzazione degli interventi previsti dal piano provinciale provvedono le comunità istituite dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), di seguito denominate “Comunità”.

Art. 3

Campi di transito

1. Il campo di transito consiste in una superficie dove possono sostare, per un periodo massimo di quattordici giorni continuativi e per non più di trenta giorni l’anno, i sinti e rom di passaggio non residenti in Trentino. Il campo è dotato di recinzione, di acqua potabile, di servizi igienici e di spazi necessari per la sosta di roulotte o camper.

2. La Giunta provinciale, sentito il parere della consulta provinciale per la promozione dell'integrazione dei gruppi sinti e rom, stabilisce i criteri di accesso e le modalità di funzionamento dei campi di transito.

3. La gestione e il controllo dei campi di transito possono essere affidati dalla Comunità a soggetti accreditati e individuati secondo le modalità previste dalla Giunta provinciale, nel rispetto degli articoli 20, commi 1 e 3, 22, commi da 3 a 9, e 53 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali), in quanto compatibili.

4. La Giunta provinciale stabilisce i requisiti strutturali e igienico-sanitari dei campi di transito e le modalità per assicurare il coinvolgimento dei fruitori nella gestione del campo.

Art. 4

Caratteristiche delle aree residenziali di comunità e loro assegnazione

1. L'area residenziale di comunità, dotata di recinzione perimetrale, ha una superficie non inferiore a 500 metri quadrati e non superiore a 2.000 metri quadrati in relazione alla numerosità dei componenti del clan familiare cui è assegnata l'area ed è ubicata in modo da evitare ogni forma di emarginazione. L'area è dotata di rete fognaria, di impianto per l'allacciamento all'energia elettrica privata, di impianto idrico e di uno spazio per la raccolta dei rifiuti.

2. Le unità abitative e le piazzole sono assegnate ai nuclei familiari residenti in Trentino da almeno dieci anni.

3. Le unità abitative e le piazzole sono assegnate con provvedimento della Comunità ai nuclei familiari aventi i requisiti previsti dal piano provinciale, purché venga sottoscritto un disciplinare contenente gli impegni che il nucleo si assume a pena di revoca dell'assegnazione, anche con riguardo all'utilizzo delle parti comuni dell'area residenziale. Il disciplinare prevede inoltre il canone da corrispondere alla Comunità.

4. Ciascun nucleo familiare all'atto dell'assegnazione si assume l'obbligo di partecipare alle spese di gestione secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale e a progetti di sostegno educativo, scolastico, di formazione nonché di inserimento lavorativo, compresi i percorsi inerenti ai lavori socialmente utili.

5. Oltre a quanto previsto dal comma 3, al momento dell'assegnazione delle unità abitative e delle piazzole devono verificarsi le seguenti condizioni:

a) almeno due componenti del clan familiare svolgano un lavoro dipendente o autonomo oppure siano in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità o di vecchiaia;

b) la metà dei componenti del clan familiare sottoscrivano una dichiarazione di immediata disponibilità alle offerte formative e lavorative proposte dall'Agenzia del lavoro fino alla perdita dello stato di disoccupazione; a tal fine non sono considerate: le persone in possesso di una fonte di reddito prevista dalla lettera a), quelle che stanno seguendo un percorso di istruzione o formazione e quelle aventi diritto alle prestazioni economiche previste dalla legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti).

6. Se vengono meno i requisiti o non vengono rispettate le condizioni indicate nei commi 3, 4 e 5, il provvedimento di assegnazione è revocato previa diffida a ripristinare i requisiti o le condizioni entro un congruo termine.

7. La responsabilità della gestione delle parti comuni dell'area è affidata al capo del clan familiare individuato dal piano provinciale. Il capo del clan familiare e ciascun componente dei nuclei familiari assegnatari sottoscrivono un patto di comunità sulla base di uno schema elaborato dalla consulta provinciale per la promozione dell'integrazione dei gruppi sinti e rom. L'inadempimento degli

impegni previsti da questo comma, senza giustificato motivo, comporta la revoca motivata dell'assegnazione dell'area residenziale di comunità.

8. Gli assegnatari di unità abitative e di piazzole in aree residenziali di comunità non hanno titolo per l'assegnazione di alloggi di edilizia abitativa previsti dalla legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)".

Art. 5

Recupero abitativo di edifici pubblici e privati

1. Il comune può proporre alla Comunità la disponibilità di immobili da assegnare ai gruppi sinti e rom in alternativa o in aggiunta alla realizzazione di un'area residenziale, secondo i limiti e i criteri previsti dall'articolo 4. I beni immobili devono essere resi disponibili dal proprietario, ai fini della destinazione sociale.

2. La Comunità definisce mediante convenzione con i proprietari dell'immobile le condizioni e la durata della messa a disposizione. In tale ambito la Comunità può prevedere con oneri a proprio carico gli interventi per il recupero dell'immobile a fini abitativi, fissando il vincolo di utilizzo sociale dell'immobile per un tempo adeguato all'investimento effettuato.

Art. 6

Vigilanza igienico-sanitaria

1. Nei campi di transito e nelle aree residenziali di comunità la vigilanza igienico-sanitaria è garantita nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Nelle aree residenziali di comunità il capo del clan familiare o un suo delegato è responsabile della cura dei beni e degli spazi comuni nonché della pulizia dell'area residenziale e delle sue adiacenze.

Art. 7

Scolarizzazione per adulti e formazione professionale

1. La Comunità può realizzare iniziative di scolarizzazione per adulti ed altre iniziative di educazione ricorrente in accordo con le istituzioni scolastiche e formative cui i familiari fanno riferimento.

2. La Provincia o gli enti gestori di attività di formazione professionale possono realizzare iniziative di formazione professionale e riconversione professionale.

3. Le iniziative di scolarizzazione e di formazione sono realizzate nell'ambito delle norme vigenti in materia, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3.

Art. 8

Promozione dell'integrazione socio-lavorativa dei gruppi sinti e rom

1. La Comunità può affidare attività di promozione dell'integrazione sociale e lavorativa dei gruppi sinti e rom secondo le modalità previste dall'articolo 3. L'attività è svolta con il coinvolgimento e la valorizzazione dei saperi dei gruppi sinti e rom. La convenzione che affida l'attività prevede in particolare:

a) la durata dell'attività convenzionata e l'indicazione del personale di cui il soggetto intende avvalersi;

- b) le modalità con cui è garantito il collegamento con le attività svolte dalla Provincia o da altri enti pubblici;
- c) le progettualità attraverso le quali è favorita la conoscenza e la valorizzazione della cultura dei gruppi sinti e rom, con particolare riferimento alla lingua, alle tradizioni, alla memoria storica;
- d) le progettualità a sostegno dell'inserimento lavorativo e di valorizzazione dei mestieri tradizionali dei gruppi sinti e rom;
- e) l'attuazione e la verifica degli impegni assunti dalla Comunità in ordine alla concessione e all'erogazione, anche in via anticipata, del finanziamento degli oneri di gestione;
- f) la definizione degli obblighi del soggetto convenzionato per la trasmissione alla Comunità di informazioni sull'attività svolta e sull'utilizzazione dei finanziamenti.

Art. 9

Sostegno dell'attività lavorativa e valorizzazione dei mestieri tradizionali

1. La Provincia, sentita la consulta provinciale per la promozione dell'integrazione dei gruppi sinti e rom, promuove l'inserimento lavorativo dei gruppi sinti e rom anche mediante il sostegno alla costituzione di cooperative di lavoro.
2. La Comunità può elaborare, sentita la consulta provinciale per la promozione dell'integrazione dei gruppi sinti e rom, specifici progetti concernenti iniziative di sostegno all'inserimento lavorativo dei gruppi sinti e rom.
3. La realizzazione degli interventi previsti da questo articolo può essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 3 sulla base di apposita convenzione che disciplina anche le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti.

Art. 10

Consulta provinciale per la promozione dell'integrazione dei gruppi sinti e rom

1. È istituita presso la Giunta provinciale la consulta provinciale per la promozione dell'integrazione dei gruppi sinti e rom.
2. La consulta è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da:
 - a) l'assessore provinciale competente in materia o un suo delegato, con funzioni di presidente;
 - b) due esperti designati dal Consiglio provinciale, uno in rappresentanza della maggioranza e uno in rappresentanza delle minoranze;
 - c) due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali;
 - d) un rappresentante del Comune di Trento e un rappresentante del Comune di Rovereto;
 - e) due delegati dei soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 3;
 - f) tre rappresentanti dei gruppi sinti e rom residenti in Trentino;
 - g) i dirigenti delle strutture provinciali competenti in materia di lavoro, di istruzione e di politiche sociali, o loro delegati.
3. La consulta resta in carica per la durata della legislatura provinciale.
4. Ai componenti della consulta spettano i compensi previsti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento).

Art. 11
Compiti della consulta

1. La consulta provinciale per la promozione dell'integrazione dei gruppi sinti e rom ha i seguenti compiti:

- a) svolge attività e iniziative di approfondimento e di studio sulla cultura e memoria dei gruppi sinti e rom e del loro rapporto con il tessuto sociale e culturale della provincia, con particolare riferimento alle condizioni di vita e di lavoro, alle esperienze di scolarizzazione e alla promozione della salute;
- b) elabora gli elementi conoscitivi utili ai fini dell'adozione del piano provinciale e lo schema del patto di comunità previsto dall'articolo 4, comma 7;
- c) esprime pareri sul piano provinciale, sui progetti di sostegno all'inserimento lavorativo e di valorizzazione dell'attività artigiana ed artistica e sulle convenzioni previste da questa legge;
- d) segnala alla Giunta provinciale ogni informazione utile per promuovere l'integrazione dei gruppi sinti e rom e per assicurare agli stessi l'esercizio dei diritti civili e politici.

Art. 12
Deliberazioni attuative

1. Le deliberazioni della Giunta provinciale attuative di questa legge previste dagli articoli 3 e 4 sono sottoposte al parere preventivo della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

Art. 13
Informazioni sull'attuazione della legge

1. omissis
2. Ogni tre anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione esplicativa sull'attuazione di questa legge e sui risultati ottenuti nel miglioramento della condizione dei gruppi sinti e rom e della loro integrazione nel contesto sociale e culturale trentino, con indicazioni documentate che riguardano:
 - a) stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge per la realizzazione delle aree residenziali di comunità e dei campi di transito;
 - b) l'entità, i criteri di ripartizione dei fondi previsti per l'attuazione della legge;
 - c) quale è l'entità delle aree e dei campi di transito disponibili, suddivise per tipologia e per distribuzione territoriale;
 - d) quale è l'entità della domanda di unità abitative soddisfatta dall'offerta per i nuclei familiari che chiedono di fissare la loro dimora nell'area residenziale di comunità, suddivisa per distribuzione territoriale delle aree;
 - e) quali iniziative sono state promosse e attuate per la promozione dell'integrazione socio-lavorativa dei gruppi sinti e rom, la scolarizzazione e la formazione professionale degli adulti, il sostegno dell'attività lavorativa e la valorizzazione dei mestieri tradizionali;
 - f) quali controlli sono stati attivati circa il rispetto del patto di comunità, la vigilanza igienico-sanitaria e il rispetto degli obblighi previsti in capo ai soggetti convenzionati e i relativi risultati;
 - g) quali controlli sono stati effettuati per verificare la corretta fruizione dei campi di transito da parte dei sinti e rom di passaggio non residenti in Trentino e i relativi risultati;
 - h) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione di questa legge;

- i) la nota dettagliata dei costi complessivi diretti ed indiretti, sostenuti dai diversi enti pubblici coinvolti nell'applicazione di questa legge;
- j) la nota dettagliata dei risultati ottenuti in materia di scolarizzazione e accesso al lavoro dei beneficiari di questa legge.

Art. 14

Disposizioni transitorie

1. Fino alla data di trasferimento a ciascuna Comunità delle funzioni previste da questa legge, ai sensi dell'articolo 8, comma 13, della legge provinciale n. 3 del 2006, le funzioni ad essa demandate da questa legge sono svolte secondo quanto previsto dalla legge provinciale sulle politiche sociali.
2. I campi sosta istituiti ai sensi della legge provinciale 2 settembre 1985, n. 15 (Norme a tutela degli zingari), ove non riconvertiti nelle infrastrutture previste da questa legge, sono soppressi secondo criteri e modalità previsti dal piano provinciale. Fino a tale momento continua a rimanere applicabile la legge provinciale n. 15 del 1985, ancorché abrogata.
3. Fino alla nomina della consulta provinciale per la promozione dell'integrazione dei gruppi sinti e rom, continua a trovare applicazione la disciplina prevista per la consulta provinciale per la tutela degli zingari disciplinata dalla legge provinciale n. 15 del 1985.

Art. 15

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) la legge provinciale 2 settembre 1985, n. 15;
 - b) la lettera j) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3;
 - c) l'articolo 19 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10.

Art. 16

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 7 si provvede con le autorizzazioni di spesa previste in bilancio sull'unità previsionale di base 25.30.210 (Interventi di formazione professionale).
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 si provvede con le autorizzazioni di spesa previste in bilancio sull'unità previsionale di base 40.20.210 (Assegnazioni all'Agenzia del lavoro per il piano di politica del lavoro).
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 10 si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio sull'unità previsionale di base 15.5.120 (Oneri per servizi e spese generali).
4. Alla copertura degli altri oneri derivanti da questa legge, relativamente agli interventi a carico dei comuni e delle Comunità, si provvede con le autorizzazioni di spesa previste in bilancio per la finanza locale.
5. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

15. Dote finanziaria per progetti di vita

Legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 “Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022”

omissis

Art. 25 quater

Dote finanziaria per l'indipendenza dei giovani

1. Ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 2, lettera d), della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011), per favorire il processo di indipendenza dei giovani di età inferiore a quarant'anni e la realizzazione del loro progetto di vita, anche in relazione agli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2022 la Provincia può, nei limiti delle risorse disponibili:

a) stipulare una convenzione con istituti di credito disponibili a concedere un prestito ai giovani che costituiscono un nuovo nucleo familiare per un importo massimo di 30.000 euro da estinguere in un periodo massimo di cinque anni;

b) concedere ai giovani che costituiscono un nuovo nucleo familiare un contributo di 15.000 euro nel caso di nascita del primo figlio nell'arco temporale della durata del prestito previsto dalla lettera a); il contributo è erogato a decurtazione della quota capitale del prestito. L'erogazione del contributo è disposta direttamente agli istituti convenzionati concedenti da parte della Provincia con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale; se al momento della nascita del primo figlio, la quota capitale residua del prestito previsto dalla lettera a) è inferiore a 15.000 euro, la differenza è erogata dalla Provincia direttamente ai beneficiari;

c) un ulteriore contributo erogato a saldo della quota capitale, pari al debito residuo del prestito nel caso di nascita del secondo figlio nell'arco temporale della durata del prestito di cui alla lettera a).

2. La misura prevista dal comma 1 è applicata anche nel caso di adozione di un figlio di età inferiore ai diciotto anni.

3. Lo schema della convenzione prevista dal comma 1, approvato dalla Giunta provinciale, stabilisce le modalità di adesione, di regolazione dei rapporti finanziari e quanto necessario per una corretta definizione delle procedure inerenti i rapporti tecnico-amministrativi tra la Provincia e gli istituti di credito.

4. Per l'accesso alla misura prevista da questo articolo è richiesta la residenza in provincia di Trento da almeno due anni alla data della domanda nonché il possesso di una situazione economico-patrimoniale pari a quella stabilita per l'accesso all'assegno di natalità previsto dall'articolo 8 bis, comma 4, della legge provinciale sul benessere familiare 2011.

5. La Giunta provinciale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, definisce con propria deliberazione le modalità, i criteri e le condizioni per l'attuazione di quest'articolo e le incompatibilità con altri interventi previsti dalla normativa provinciale nonché i casi di decadenza dall'agevolazione.

Fanno parte della Collana “TRENTINOFAMIGLIA”:

1. Normativa

- 1.1. Legge provinciale n. 1 del 2 marzo 2011 “Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità” (gennaio 2022)
- 1.2. Ambiti prioritari di intervento – L.P. 1/2011 (luglio 2011)
- 1.3. Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 – Legge provinciale sul benessere familiare – RELAZIONE CONCLUSIVA (maggio 2018)

2. Programmazione \ Piani \ Demografia

- 2.1. Libro bianco sulle politiche familiari e per la natalità (luglio 2009)
- 2.2. Piani di intervento sulle politiche familiari (novembre 2009)
- 2.3. Rapporto di gestione anno 2009 (gennaio 2010)
- 2.4. I network per la famiglia. Accordi volontari di area o di obiettivo (marzo 2010)
- 2.5. I Territori amici della famiglia – Atti del convegno (luglio 2010)
- 2.6. Rapporto di gestione anno 2010 (gennaio 2011)
- 2.7. Rapporto di gestione anno 2011 (gennaio 2012)
- 2.8. Rapporto di gestione anno 2011 (gennaio 2013)
- 2.9. Rapporto di gestione anno 2012 (febbraio 2014)
- 2.10. Manuale dell'organizzazione (dicembre 2017)
- 2.11. Rapporto di gestione anno 2014 (gennaio 2015)
- 2.12. La Famiglia Trentina: 4 scenari al 2050 – Tesi di Lidija Žarković (febbraio 2016)
- 2.13. Rapporto di gestione anno 2015 (marzo 2016)
- 2.14. Rapporto di gestione anno 2016 (marzo 2017)
- 2.15. Rapporto sullo stato di attuazione del sistema integrato delle politiche familiari al 31 dicembre 2016 – art. 24 L.P. 1/2011 (dicembre 2017)
- 2.16. Rapporto di gestione anno 2017 (marzo 2018)
- 2.17. Rapporto di gestione anno 2018 (marzo 2019)
- 2.18. Piano strategico straordinario a favore della famiglia e della natalità per contrastare il calo demografico. Art. 8 bis Legge provinciale n.1/2011 sul benessere familiare (febbraio 2020)
- 2.19. Rapporto di gestione anno 2019 (marzo 2020)
- 2.20. Linee guida della Provincia autonoma di Trento per la gestione in sicurezza dei servizi conciliativi ed estivi 2020 per bambini e adolescenti (giugno 2020)
- 2.21. Manuale dell'organizzazione dell'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili Rev. 01 - settembre 2020 (settembre 2020)
- 2.22. EXTRAORDINARY STRATEGIC PLAN FOCUSED ON FAMILIES AND BIRTH RATE PROMOTION TO COUNTER DEMOGRAPHIC DECLINE. Art.8b – Provincial Law 1/2011 on Family Welfare (ottobre 2020)
- 2.23. Report Indagine “Ri-emergere”. L'indagine che ha dato voce a bambini/e, ragazzi/e e adulti nell'emergenza Covid-19 (novembre 2020)
- 2.24. Rapporto di gestione anno 2020 (aprile 2021)
- 2.25. Linee guida della Provincia autonoma di Trento per la gestione in sicurezza dei servizi conciliativi ed estivi 2021 per bambini/e e adolescenti (giugno 2021)

- 2.26. Rapporto sullo stato di attuazione del sistema integrato delle politiche familiari – Articolo 24, comma 4, della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1

3. Conciliazione famiglia e lavoro

- 3.1. Audit Famiglia & Lavoro (maggio 2009)
- 3.2. Estate giovani e famiglia (giugno 2009)
- 3.3. La certificazione familiare delle aziende trentine – Atti del convegno (gennaio 2010)
- 3.4. Prove di conciliazione. La sperimentazione trentina dell'Audit Famiglia & Lavoro (febbraio 2010)
- 3.5. Estate giovani e famiglia (aprile 2010)
- 3.6. Linee guida della certificazione Family Audit (marzo 2017)
- 3.7. Estate giovani e famiglia (aprile 2011)
- 3.8. Estate giovani e famiglia (aprile 2012)
- 3.9. La sperimentazione nazionale dello standard Family Audit (giugno 2012)
- 3.10. Family Audit – La certificazione che valorizza la persona, la famiglia e le organizzazioni (agosto 2013)
- 3.11. Conciliazione famiglia-lavoro e la certificazione Family Audit – Tesi di Silvia Girardi (settembre 2013)
- 3.12. Estate giovani e famiglia (settembre 2013)
- 3.13. Conciliazione famiglia e lavoro – La certificazione Family Audit: benefici sociali e benefici economici – Atti 18 marzo 2014 (settembre 2014)
- 3.14. Family Audit - La sperimentazione nazionale – Il fase (novembre 2015)
- 3.15. I benefici economici della certificazione Family Audit . Conto economico della conciliazione. Cassa Rurale di Fiemme– Tesi di Martina Ricca (febbraio 2016)
- 3.16. Scenari di futuri: la conciliazione lavoro-famiglia nel 2040 in Trentino – Elaborato di Cristina Rizzi (marzo 2016)
- 3.18. Politiche di work-life balance – L'attuazione nelle misure di Welfare aziendale. Tesi di Monica Vidi (giugno 2017)
- 3.19. Il part-time e la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro - Tesi di Martina Ciaghi (settembre 2017)
- 3.20. Occupazione femminile e maternità: pratiche, rappresentazioni e costi. Una indagine nella Provincia Autonoma di Trento – Tesi di Stefania Capuzzelli (ottobre 2017)
- 3.21. Age Management: la valorizzazione delle competenze intergenerazionali dei lavoratori nel mondo delle cooperative sociali – Tesi di Emma Nardi (febbraio 2018)
- 3.22. Smart working - Esempi della sua applicabilità in Trentino - Tesi Sabrina del Favero (settembre 2018)
- 3.23. Eventi Family Audit - -Estratto dagli Atti del Festival della Famiglia 2017 (ottobre 2018)
- 3.24. Linee guida FA paragrafo 9.3 interpretazioni autentiche (aprile 2021)
- 3.25. Linee guida FA paragrafo 4.1.2 Manuale del consulente Family Audit (ottobre 2019)
- 3.26. Linee guida FA paragrafo 4.1.3 Manuale del valutatore Family Audit (ottobre 2019)
- 3.27. Linee guida FA paragrafo 4.2 Tassonomia e catalogo degli indicatori (ottobre 2019)
- 3.28. Verso un sistema trentino dei servizi per l'infanzia 0-6 anni (giugno 2021)
- 3.29. Family Audit – Esiti della sperimentazione nazionale – seconda fase (luglio 2021)
- 3.30. Esiti della valutazione d'impatto "Piano d'accompagnamento delle organizzazioni venete alla certificazione Family Audit" - Piano ponte

4. Servizi per famiglie

- 4.1. Progetti in materia di promozione della famiglia e di integrazione con le politiche scolastiche e del lavoro

(settembre 2009)

- 4.2. Accoglienza in famiglia. Monitoraggio dell'accoglienza in Trentino (febbraio 2010)
- 4.3. Alienazione genitoriale e tutela dei minori – Atti del convegno (settembre 2010)
- 4.4. Family card in Italia: un'analisi comparata (ottobre 2010)
- 4.5. Promuovere accoglienza nelle comunità (giugno 2011)
- 4.6. Vacanze al mare a misura di famiglia (marzo 2012)
- 4.7. Dossier politiche familiari (aprile 2012)
- 4.8. Vacanze al mare a misura di famiglia (marzo 2013)
- 4.9. Le politiche per il benessere familiare (maggio 2013)
- 4.10. Alleanze tra il pubblico ed il privato sociale per costruire comunità (aprile 2014)
- 4.11. Vacanze al mare a misura di famiglia (maggio 2014)
- 4.12. Dossier politiche familiari (maggio 2016)
- 4.13. 63° edizione del Meeting internazionale ICCFR "Famiglie forti, comunità forti" (17-18-19 giugno 2016) (settembre 2016)
- 4.14. Dossier delle Politiche Familiari. Anno 2020/2021 (ottobre 2020)
- 4.15. Report finale Festival della Famiglia 2017
- 4.16. Report finale Festival della Famiglia 2018
- 4.17. Festival della famiglia 2021. Report comunicazione e promozione

5. Gestione/organizzazione/eventi

- 5.1. Comunicazione – Informazione Anno 2009 (gennaio 2010)
- 5.2. Manuale dell'organizzazione (gennaio 2010)
- 5.3. Comunicazione – Informazione Anno 2010 (gennaio 2011)
- 5.4. Comunicazione – Informazione Anno 2011 (gennaio 2012)
- 5.5. Manuale dell'organizzazione dell'Agenzia provinciale per la coesione sociale, la famiglia e la natalità Rev. 02 - agosto 2021

6. Famiglia e nuove tecnologie

- 6.1. La famiglia e le nuove tecnologie (settembre 2010)
- 6.2. Nuove tecnologie e servizi per l'innovazione sociale (giugno 2010)
- 6.3. La famiglia e i nuovi mezzi di comunicazione – Atti del convegno (ottobre 2010)
- 6.4. Guida pratica all'uso di Eldy (ottobre 2010)
- 6.5. Educazione e nuovi media. Guida per i genitori (ottobre 2010)
- 6.6. Educazione e nuovi media. Guida per insegnanti (aprile 2011)
- 6.7. Safer Internet Day 2011 - Atti del convegno (aprile 2011)
- 6.8. Safer Internet Day 2012 - Atti del convegno (aprile 2012)
- 6.9. Piano operativo per l'educazione ai nuovi media e alla cittadinanza digitale (giugno 2012)
- 6.10. Safer Internet Day 2013 - Atti dei convegni (luglio 2013)

7. Distretto famiglia – Family mainstreaming

- 7.0. I Marchi Family (novembre 2013)

- 7.1. Il Distretto famiglia in Trentino (settembre 2010)
- 7.2. Il Distretto famiglia in Val di Non (giugno 2021)
- 7.2.1. Il progetto strategico “Parco del benessere” del Distretto Famiglia in Valle di Non – Concorso di idee (maggio 2014)
- 7.3. Il Distretto famiglia in Val di Fiemme (giugno 2021)
- 7.3.1. Le politiche familiari orientate al benessere. L’esperienza del Distretto Famiglia della Valle di Fiemme (novembre 2011)
- 7.4. Il Distretto famiglia in Val Rendena (giugno 2021)
- 7.5. Il Distretto famiglia in Valle di Sole (giugno 2021)
- 7.6. Il Distretto famiglia nella Valsugana e Tesino (giugno 2021)
- 7.7. Il Distretto famiglia nell’Alto Garda (giugno 2021)
- 7.8. Standard di qualità infrastrutturali (settembre 2012)
- 7.9. Il Distretto famiglia Rotaliana Königsberg (giugno 2021)
- 7.10. Il Distretto famiglia negli Altipiani Cimbri (giugno 2021)
- 7.11. Il Distretto famiglia nella Valle dei Laghi (giugno 2021)
- 7.12. Trentino a misura di famiglia – Baby Little Home (agosto 2014)
- 7.13. Il Distretto famiglia nelle Giudicarie Esteriori – Terme di Comano (giugno 2021)
- 7.14. Economia e felicità – Due tesi di laurea del mondo economico (settembre 2014)
- 7.15. Il Distretto famiglia nel Comune di Trento – Circoscrizione di Povo (giugno 2016)
- 7.16. Il Distretto famiglia nella Paganella (giugno 2021)
- 7.17. Welfare sussidiario (agosto 2015)
- 7.18. Rete e governance. Il ruolo del coordinatore dei Distretti famiglia per aggregare il capitale territoriale (agosto 2015)
- 7.19. Comuni Amici della famiglia: piani di intervento Anno 2014 (agosto 2015)
- 7.20. Il Distretto famiglia nell’Alta Valsugana e Bernstol (giugno 2021)
- 7.21. Programmi di lavoro dei Distretti famiglia – anno 2015 (ottobre 2015)
- 7.22. Distretti famiglia: politiche e valutazione. Il caso della Valsugana e Tesino e della Val di Fiemme – tesi di Serena Agostini e di Erica Bortolotti (marzo 2016)
- 7.23. Il Distretto famiglia in Primiero (giugno 2021)
- 7.24. Comuni Amici della famiglia - Piani annuali 2015 (maggio 2016)
- 7.25. Il Distretto famiglia in Vallagarina (giugno 2021)
- 7.26. Programmi di lavoro dei Distretti famiglia - anno 2016 (settembre 2016)
- 7.27. Distretti famiglia: relazione annuale 2016 (aprile 2017)
- 7.28. Distretti famiglia: un network in costruzione (settembre 2018)
- 7.29. Trasformare il marchio in brand – Il “Progetto Family” della Provincia Autonoma di Trento – tesi di laurea di Lorenzo Degiampietro (aprile 2017)
- 7.30. Comuni Amici della Famiglia. Piani annuali 2016 (maggio 2017)
- 7.31. Il Distretto famiglia dell’educazione di Trento – anno 2017 (giugno 2021)
- 7.32. Il Distretto famiglia nella Valle del Chiese (giugno 2021)
- 7.33. Programmi di lavoro dei Distretti famiglia - anno 2017 (marzo 2018)
- 7.34. Formazione a catalogo. Percorsi di autoformazione per i Distretti famiglia e la loro comunità (ottobre 2017)

- 7.35. Distretto famiglia in valle di Cembra (giugno 2021)
- 7.36. Evoluzione di una rete . L'analisi della comunità dei Distretti famiglia e dei Piani giovani (novembre 2017)
- 7.37. DISTRETTI FAMIGLIA IN TRENTINO - Rapporto sullo stato di attuazione de sistema integrato delle politiche familiari Art. 24 L.P. 1/2011 sul benessere familiare (maggio 2018)
- 7.38. Comuni Amici della Famiglia. Piani annuali 2017 (aprile 2018)
- 7.39. Programmi di lavoro dei Distretti famiglia - anno 2018 (settembre 2018)
- 7.40. Linee guida dei Distretti famiglia (aprile 2019)
- 7.41. Atti del 4° meeting dei Distretti Famiglia (aprile 2019)
- 7.42. La mappatura dell'offerta dei servizi nell'ambito della conciliazione famiglia-lavoro: il caso del Distretto famiglia Valsugana e Tesino di Elisa Gretter (aprile 2019)
- 7.43. Distretti famiglia: relazione annuale 2018 (aprile 2019)
- 7.44. Catalogo formazione Manager territoriale (aprile 2019)
- 7.45. Comuni Amici della Famiglia. Piani annuali 2018 (maggio 2019)
- 7.46. Il Distretto Family Audit di Trento (giugno 2021)
- 7.47. Programmi di lavoro dei Distretti famiglia - anno 2019 (settembre 2019)
- 7.48. Atti del 5° Meeting dei Distretti famiglia (febbraio 2020)
- 7.49. Comuni amici della famiglia Network (gennaio 2020)
- 7.50. Comuni Amici della Famiglia. Piani annuali 2019 (febbraio 2020)
- 7.51. Distretti famiglia: relazione annuale. Anno 2019 (aprile 2020)
- 7.52. Programmi di lavoro Distretti Famiglia – anno 2020 (ottobre 2020)
- 7.53. Distretti famiglia: relazione annuale. Anno 2020 (marzo 2021)
- 7.54. Il Distretto Family Audit Città della Quercia (giugno 2021)
- 7.55. Programmi di lavoro Distretti Famiglia – anno 2021 (luglio 2021)
- 7.56. Comuni Amici della Famiglia. Piani annuali 2021 (ottobre 2021)
- 7.57. Comuni amici della famiglia “Family in Italia” - Piani annuali 2020 – 2021 (ottobre 2021)

8. Pari opportunità tra uomini e donne

- 8.1. Legge provinciale n. 13 del 18 giugno 2012 “Promozione della parità di trattamento e della cultura delle pari opportunità tra donne e uomini” (giugno 2012)
- 8.3. Genere e salute. Atti del Convegno “Genere (uomo e donna) e Medicina”, Trento 17 dicembre 2011” (maggio 2012)
- 8.4. Educare alla relazione di genere - esiti 2015-2016 (maggio 2016)
- 8.5. Educare alla relazione di genere. Percorsi nelle scuole per realizzare le pari opportunità tra donne e uomini – Report delle attività svolte nell'a.s. 2016/2017 (maggio 2017)

9. Sport e Famiglia

- 9.2. Atti del convegno “Sport e Famiglia. Il potenziale educativo delle politiche sportive” (settembre 2012)

10. Politiche giovanili

- 10.1. Atto di indirizzo e di coordinamento delle politiche giovanili e Criteri di attuazione dei Piani giovani di zona e

- ambito (gennaio 2017)
- 10.2. Giovani e autonomia: co-housing (settembre 2016)
- 10.3. L'uscita di casa dei giovani italiani intenzioni e realtà – tesi di Delia Belloni (settembre 2017)
- 10.4. Crescere in Trentino. Alcuni dati sulla condizione giovanile in Provincia di Trento (dicembre 2016)
- 10.5. Il futuro visto dai giovani trentini. Competenze, rete e partecipazione (giugno 2017)
- 10.6. Valutazione dei progetti e prime considerazioni strategiche finalizzate alla revisione del modello di governance (gennaio 2018)
- 10.7. Sentieri di famiglia. Storie e territori (maggio 2018)
- 10.8. Due modelli che dialogano. Formazione congiunta per le politiche giovanili delle Province autonome di Trento e Bolzano (luglio 2019)
- 10.9. Crescere in Trentino – 2018 (giugno 2019)
- 10.10. Valutazione dei Progetti e considerazioni strategiche riferite all'attuazione dei Piani Giovani di Zona. Analisi del Trend 2012-2018 (novembre 2020)
- 10.11. Crescere in Trentino 2020

11. Sussidiarietà orizzontale

- 11.1. Consulta provinciale per la famiglia (ottobre 2013)
- 11.2. Rapporto attività Sportello Famiglia – 2013, 2014 e 2015, gestito dal Forum delle Associazioni Familiari del Trentino (maggio 2016)
- 11.3. La Famiglia allo Sportello – Associazionismo, sussidiarietà e politiche familiari: un percorso di ricerca sull'esperienza del Forum delle Associazioni Familiari del Trentino (novembre 2016)
- 11.4. Rapporto attività Sportello famiglia – 2016, gestito dal Forum delle Associazioni familiari del Trentino (aprile 2017)

12. Formazione

- 12.1. In formazione continua. Temi e contenuti dei percorsi territoriali politiche giovanili e Distretti famiglia. Anno formativo 2019 (aprile 2020)
- 12.2. Catalogo formazione Manager territoriale 2020 (giugno 2020)
- 12.3. Catalogo formazione Manager territoriale 2021 (marzo 2021)

Provincia Autonoma di Trento
Agenzia per la coesione sociale
Luciano Malfer
Via don G. Grazioli, 1 - 38122 Trento
Tel. 0461/ 494110 – Fax 0461/494111
agenzia.coesionesociale@provincia.tn.it
www.trentinofamiglia.it